

Politecnico di Milano  
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani



MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO  
“DATA PROTECTION OFFICER E TRANSIZIONE  
DIGITALE (DPOTD)”  
A.A. 2024-2025

**La tutela *post mortem* dei dati personali in ambito  
europeo e nazionale**

Relatore

Prof.ssa Danila Iacovelli

Tesi Master

Dott. Marco Roero



## SOMMARIO

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA .....                                                                                                          | 5  |
| PARTE I.....                                                                                                            | 8  |
| I. Il quadro normativo della protezione dei dati personali.....                                                         | 8  |
| I.1. Il GDPR: risposta alle sfide dell'era digitale e principi fondamentali per la tutela dei dati.....                 | 8  |
| I.2. L'ambito di applicazione materiale del GDPR: dati personali, categorie e il sistema dei diritti.....               | 11 |
| I.3. L'ambito soggettivo di applicazione del GDPR e l'esclusione della tutela dei dati dei defunti.....                 | 15 |
| I.4. La tutela <i>post mortem</i> dei dati personali nel diritto comparato .....                                        | 21 |
| I.4.1. Germania: prospettiva successoria.....                                                                           | 25 |
| I.4.2. Francia: estinzione dispositiva .....                                                                            | 26 |
| I.4.3. Spagna: accessibilità dispositiva.....                                                                           | 28 |
| I.4.4. Portogallo: graduazione della tutela in base al tipo di dati .....                                               | 30 |
| I.4.5. Estonia: protezione temporanea e caduta in pubblico dominio.....                                                 | 31 |
| I.4.6. Italia: la "persistenza" dei diritti <i>post-mortem</i> .....                                                    | 33 |
| I.4.7. Stati Uniti: il modello dell'autonomia privata.....                                                              | 34 |
| II. La tutela <i>post mortem</i> dei dati personali nell'ordinamento italiano.....                                      | 36 |
| II.1. La tutela dei dati personali dei defunti: analisi dell'art. 2- <i>terdecies</i> del Codice Privacy .....          | 36 |
| II.1.1. L'art. 2- <i>terdecies</i> , comma 1, Codice Privacy: il diritto alla portabilità .....                         | 39 |
| II.1.2. L'art. 2- <i>terdecies</i> , comma 1, Codice Privacy: la qualifica di mandatario .....                          | 40 |
| II.1.3. L'art. 2- <i>terdecies</i> , comma 1, Codice Privacy: attualizzazione degli interessi di natura familiare ..... | 42 |
| II.1.4. L'art. 2- <i>terdecies</i> , commi 2, 3, 4 e 5, Codice Privacy: l'opposizione dell'interessato.....             | 45 |
| II.2. Il diritto all'oblio <i>post mortem</i> tra tutela dei dati personali e gestione dei contenuti digitali.....      | 48 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.3. La giurisprudenza in ambito di tutela dei dati personali del defunto ..... | 52 |
| II.3.1. La pronuncia del Tribunale di Milano .....                               | 55 |
| II.3.1. La pronuncia del Tribunale di Bologna .....                              | 58 |
| II.3.1. La pronuncia del Tribunale di Roma .....                                 | 59 |
| II.4. Rilievi conclusivi.....                                                    | 63 |
| III. Eredità e patrimonio digitale .....                                         | 65 |
| III.1. Il concetto di eredità digitale.....                                      | 65 |
| III.2. Classificazione del patrimonio digitale .....                             | 69 |
| III.3. La successione nell' <i>account</i> digitale.....                         | 72 |
| III.4. Considerazioni conclusive.....                                            | 80 |
| CONCLUSIONE.....                                                                 | 83 |
| BIBLIOGRAFIA .....                                                               | 85 |
| FONTI.....                                                                       | 90 |

## PREMESSA

Seppur segnato da profonde incertezze e instabilità in diversi ambiti, il quadro sociale contemporaneo è tuttavia caratterizzato, in maniera sempre più crescente, dall'evidente e indubbia certezza della diffusione ed espansione delle tecnologie digitali.

La moderna tecnologia e la continua digitalizzazione subiscono un costante processo di avanzamento e miglioramento, permeando ormai, in modo trasversale, diversi campi, quali, ad esempio, la sanità, la pubblica amministrazione, la finanza, la mobilità e l'intrattenimento, giusto per citare quelli più rappresentativi e legati alla quotidianità degli individui.

La pervasività della tecnologia e il costante progredire della digitalizzazione offrono disparate opportunità di sviluppo in questi, così come in molti altri settori, quali ancora quelli del commercio, del lavoro, della comunicazione, della domotica, comportando tuttavia anche un mutamento del modo di interfacciarsi degli individui coi propri simili e con la realtà che li circonda.

L'utilizzo quotidiano, sempre più massiccio, di dispositivi informatici e virtuali, consente di beneficiare di indubbi vantaggi e comodità, ma implica anche, tuttavia, nuove sfide e criticità, tra cui quelle legate alla protezione dei dati personali che, ogni giorno, vengono generati in questi ambiti: la diffusione capillare di strumenti informatici, l'ampio impiego delle piattaforme digitali e la dematerializzazione dei rapporti giuridici ed economici, sia nel settore pubblico che privato, hanno determinato un incremento esponenziale del trattamento dei dati personali condivisi o prodotti in questi contesti, ponendo - sia per le istituzioni che per i cittadini - nuove e complesse questioni in merito alla loro tutela e alla sicurezza della loro circolazione.

In tale scenario, pertanto, la salvaguardia dei dati personali non rappresenta soltanto una questione di sicurezza informatica o di rispetto delle leggi in materia di *privacy*: la protezione dei dati personali risulta, infatti, essenziale per tutelare gli aspetti più intimi e riservati di un individuo, costituendo un pilastro fondamentale a garanzia della dignità, dell'identità e delle libertà fondamentali del singolo.

A tale fine, il quadro normativo che fornisce apposita tutela alla protezione delle persone fisiche, riguardo al trattamento dei loro dati personali, è quello delineato dal Regolamento (UE) 2016/679 – noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – che, per via della sua natura di fonte del diritto direttamente applicabile e obbligatoria in tutti i suoi elementi, ha introdotto un *corpus*, armonizzato e vincolante, di

regole uniformi per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, rafforzando i diritti degli interessati e imponendo precisi obblighi ai titolari e ai responsabili del trattamento.

L'entrata in vigore del GDPR ha comportato un significativo mutamento nel sistema normativo europeo in materia di *privacy* e riservatezza dei dati, consolidandone la protezione: ha introdotto, infatti, principi cardine per il trattamento delle informazioni relative alle persone fisiche, quali quello di liceità, di correttezza e trasparenza del trattamento, di limitazione della finalità e della conservazione dei dati, nonché di integrità e riservatezza delle informazioni individuali, che costituiscono un vero e proprio nuovo paradigma in materia di tutela dei dati personali.

Sebbene il GDPR si applichi principalmente alla protezione dei dati delle persone fisiche viventi, la grande quantità di informazioni - digitali e non - che ogni individuo condivide e divulga, nel corso della propria esistenza, solleva interrogativi significativi sulla loro gestione e tutela dopo la morte del soggetto cui si riferiscono. Attraverso le interazioni sui *social media*, la corrispondenza via *e-mail*, le transazioni finanziarie, la consultazione di cartelle cliniche *online* e l'uso di vari dispositivi digitali, gli individui lasciano dietro di sé una vasta traccia di informazioni digitali che perdurano, infatti, sia nello spazio fisico che nell'ambiente virtuale, anche dopo il decesso del diretto interessato cui tali dati si riferiscono.

Per sua espressa previsione, il Regolamento, tuttavia, concentra la propria portata applicativa esclusivamente sui dati personali delle persone fisiche viventi, lasciando in una zona d'ombra la disciplina relativa agli individui deceduti. Tale lacuna normativa si rivela particolarmente evidente alla luce della crescente quantità di dati digitali che continuano a sussistere anche dopo la morte del singolo, comprendendo appunto, come appena detto, profili *social*, archivi informatici, contenuti multimediali, dati sanitari e molto altro.

La protezione dei dati personali dei soggetti defunti presenta, infatti, peculiarità uniche rispetto alla protezione dei dati delle persone viventi: i diritti dell'interessato previsti dal GDPR, come il diritto di accesso, rettifica o cancellazione, sono difficilmente applicabili in modo diretto dopo la morte di quest'ultimo.

Al riguardo, inoltre, accanto agli interrogativi giuridici, emergono anche questioni di natura etica e sociale, legate al rispetto della volontà del defunto e alla tutela della sua memoria: chi ha il diritto di accedere alle informazioni digitali di una persona scomparsa? È giusto che i familiari possano richiedere la cancellazione o la conservazione di tali dati? Per quanto tempo, e con quali garanzie, le informazioni digitali di una persona defunta dovrebbero essere conservate?

Queste problematiche si intrecciano poi con una più ampia riflessione sulla vasta traccia di informazioni, dati e contenuti digitali che, durante la loro esistenza, gli individui generano e conservano e che, dopo la loro morte, va a costituire la cosiddetta “eredità digitale”, un fenomeno che si distingue dalle nozioni tradizionali di eredità comunemente intesa nella sua accezione giuridica, riguardante principalmente beni tangibili e documenti fisici.

La questione della protezione dei dati personali dei soggetti deceduti si pone, dunque, come tema di crescente attualità e complessità, in quanto interseca istanze di natura giuridica, etica, tecnologica e relazionale. Essa solleva interrogativi circa la titolarità, l'accesso e la gestione delle informazioni dei soggetti deceduti, nonché sull'effettiva possibilità di tutelare – anche dopo il decesso – la riservatezza, l'onore e la memoria della persona.

Muovendo da una disamina delle disposizioni del GDPR e delle normative nazionali - con particolare riferimento all'ordinamento italiano - la presente trattazione si propone di analizzare la questione della protezione dei dati personali *post mortem*, ambito questo ancora marginale e parzialmente inesplorato, ma destinato, con il progredire della digitalizzazione e la produzione, sempre più cospicua, di dati personali, ad assumere un rilievo sempre maggiore sia dal punto di vista giuridico che sociale.

## PARTE I

### I. Il quadro normativo della protezione dei dati personali

#### I.1. Il GDPR: risposta alle sfide dell'era digitale e principi fondamentali per la tutela dei dati

Il continuo sviluppo tecnologico e il suo sempre maggiore impiego nelle attività quotidiane hanno modificato in modo radicale gli stili di vita individuali, incidendo significativamente sulle abitudini, sui comportamenti e sulle stesse modalità di espressione e realizzazione della personalità umana (art. 2 Cost.)<sup>1</sup>, estendendo i suoi effetti non solo durante l'esistenza, ma anche dopo la morte dell'individuo.

Per questi motivi, pertanto, la protezione dei dati personali ha assunto negli ultimi decenni una crescente centralità nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti ai cittadini europei, in quanto tale evoluzione culturale, sviluppatasi in parallelo con l'avanzamento tecnologico, ha reso sempre più capillare e sistematica la raccolta, l'elaborazione e la circolazione delle informazioni personali: le azioni e le attività individuali, infatti, vengono eseguite sempre più frequentemente nella sfera digitale, generando un flusso di dati potenzialmente illimitato, la cui circolazione è fortemente agevolata dalla rete telematica<sup>2</sup>.

A livello giuridico, l'Unione Europea ha riconosciuto, fin dalla Direttiva 95/46 entrata in vigore il 13 dicembre 1995, la necessità di fornire una disciplina finalizzata a garantire un livello elevato di tutela dei dati personali, in un mercato unico che, all'epoca, era orientato a essere sempre più digitalizzato col passare del tempo. Tuttavia, con l'emergere di nuove tecnologie e modelli di *business* digitali, tale direttiva è progressivamente risultata inadeguata a rispondere alle sfide contemporanee. La Direttiva del 1995 era stata infatti concepita in un'era tecnologica molto diversa: l'avvento di Internet, dei *social media* e dell'*Internet of Things* ha moltiplicato esponenzialmente la quantità di dati personali raccolti, trattati e scambiati, rendendo necessarie nuove regole più adeguate alle sfide contemporanee: la protezione dei dati personali si concentrava principalmente sulla relazione tra chi li gestiva e la persona a cui si riferivano e, a differenza di adesso, altre fonti di informazione, strumenti o figure non venivano coinvolte o considerate in questo schema<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul tema, N. LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004, *passim* e P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, *passim*;

<sup>2</sup> Vedasi, S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, p. 30.

<sup>3</sup> Al riguardo, A. SPANGARO, *La tutela postmortale dei dati personali del defunto*, in *Contratto e Impresa*, 2021, p. 574, ove l'autrice rileva che il substrato culturale antecedente al GDPR era differente, dal momento



Oltre a non essere più pienamente in grado di assicurare idonea tutela alla protezione dei dati personali a causa dell'evoluzione dell'ambito in cui era stato originariamente concepito, il *corpus* normativo delineato dalla direttiva 95/46, per sua stessa natura, trattandosi di fonte del diritto appartenente alla categoria appunto della direttiva, richiedeva un recepimento da parte di ogni Stato membro: ciò aveva portato, nel corso del tempo, a leggi nazionali diverse e a un quadro normativo frammentato all'interno dell'UE. Questo creava incertezza giuridica per le imprese che operavano in più paesi e livelli di protezione disomogenei per i cittadini.

Un radicale cambiamento, al riguardo, è stato apportato dall'adozione del Regolamento 2016/679, noto come *General Data Protection Regulation* (GDPR), che ha sostituito la precedente direttiva e si è imposto come un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018. Il GDPR ha rappresentato una riforma ambiziosa, volta a rafforzare i diritti degli interessati e ad aumentare la responsabilizzazione dei titolari del trattamento, in un'ottica di maggiore trasparenza, controllo e sicurezza. Esso costituisce, insieme alla complementare direttiva NIS (*Network Information Security*) 2016/1148, finalizzata a conseguire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, l'intervento con cui il legislatore europeo ha voluto regolamentare le problematiche, via via sorte nel tempo, connesse alla diffusione delle *IT* e all'accresciuta importanza delle tecnologie digitali<sup>4</sup>.

L'impianto del Regolamento Europeo 2016/679 si caratterizza per significative innovazioni, che investono sia la sua organizzazione interna che la prospettiva complessiva adottata nei confronti di una materia intrinsecamente complessa.

Per quanto riguarda l'impostazione, è essenziale evidenziare come ogni elemento debba essere considerato e interpretato alla luce della sua *ratio* fondamentale, ben espressa all'articolo 1, che si identifica con “*la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*”. Ne consegue che la tutela dell'individuo rappresenta la finalità primaria del Regolamento, con una preminenza evidente rispetto alla protezione dei dati in quanto tali. Pur trattandosi di concetti distinti (protezione della persona e protezione dei dati)

---

che «la diffusione di internet era agli albori e il c.d. “*web 2.0*” era ancora lontano, i *computer* non erano *laptop*, in quanto tali portatili, gli *smartphone* e i *social network* non esistevano, quando, in sintesi, il piano della tutela dei dati personali si sviluppava lungo la direttrice del rapporto titolare/interessato, senza che vi fosse alcuna deviazione o intersecazione di altre fonti, di altri strumenti, di altri soggetti».

<sup>4</sup> La rilevanza della moderna tecnologia è colta dallo stesso legislatore europeo, secondo il quale essa costituisce il “*fondamento [...] di tutti i sistemi economici innovativi moderni*”, come precisato nella *Strategia per il mercato unico digitale* - comunicazione della Commissione europea del 6 maggio 2015, COM (2015) 192 final, [eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192&qid=1745749000948](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192&qid=1745749000948)

entrambi rivestono un ruolo significativo; tuttavia, nell'economia complessiva del Regolamento, la protezione delle persone fisiche assume un'importanza prioritaria.

Oltre a questo approccio orientato alle finalità, la normativa introduce anche elementi di novità a livello strutturale: il GDPR articola la sua complessa architettura normativa su un insieme di principi fondamentali, i quali costituiscono la vera e propria ossatura del sistema di tutela accordato ai dati personali. Tali principi, elencati all'art. 5, non rappresentano semplici enunciati programmatici, bensì veri e propri imperativi che permeano ogni fase del trattamento e vincolano in maniera stringente tutti i soggetti coinvolti.

In primo luogo, il trattamento dei dati personali deve improntarsi ai criteri di liceità, correttezza e trasparenza. Ciò implica che ogni operazione compiuta sui dati deve fondarsi su una base giuridica valida, essere condotta in modo onesto e leale nei confronti dell'interessato il quale deve essere pienamente informato sulle modalità e le finalità del trattamento.

Un secondo pilastro del GDPR è rappresentato dal principio di limitazione della finalità. In virtù di tale principio, la raccolta dei dati personali deve avvenire per scopi specifici, espliciti e legittimi, chiaramente determinati al momento della raccolta. Ogni successivo trattamento dei dati non deve essere incompatibile con tali finalità originarie.

Correlato a quest'ultimo è il principio di minimizzazione dei dati. Esso statuisce che devono essere oggetto di trattamento unicamente i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Si esclude, pertanto, la raccolta e la conservazione di dati superflui o non strettamente indispensabili al raggiungimento degli scopi prefissati.

Il principio di esattezza e di aggiornamento dei dati impone, inoltre, al titolare del trattamento l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali trattati siano esatti e, se necessario, aggiornati. È altresì prevista la necessità di provvedere tempestivamente alla rettifica o alla cancellazione dei dati inesatti.

La limitazione della conservazione costituisce un ulteriore principio cardine: i dati personali devono essere, infatti, conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Una volta esaurita tale necessità, i dati devono essere cancellati o resi anonimi.

A garanzia della sicurezza dei dati personali, il GDPR sancisce, inoltre, il principio di integrità e riservatezza. Questo impone al titolare del trattamento di implementare misure

tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Infine, quasi a comporre una chiusura sistematica, sussiste il principio di responsabilizzazione (*accountability*), a cui il titolare del trattamento deve informare la propria condotta: egli non è solo tenuto a rispettare i principi sopra enunciati, ma deve anche essere in grado di dimostrare, in ogni momento, la propria conformità all'intero quadro normativo del GDPR. Ciò implica l'adozione di politiche interne, la tenuta di registri delle attività di trattamento e l'implementazione di misure atte a comprovare l'effettivo rispetto dei principi di protezione dei dati<sup>5</sup>.

In sostanza, il Regolamento indica con precisione i principi a cui attenersi nell'ambito del trattamento dei dati personali, mentre invece i mezzi per conseguire l'obiettivo dovranno essere scelti dal titolare del trattamento, che deve assumersi la responsabilità di riempire di concretezza la generalità e astrattezza dei principi.

In ottemperanza anche all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il percorso normativo europeo, culminato nel GDPR, testimonia, in conclusione, una presa di coscienza sempre più marcata della centralità della protezione dei dati personali, come pilastro dei diritti fondamentali, in un'era digitale in continua evoluzione, richiedendo un impegno costante verso la trasparenza, la sicurezza e la responsabilizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti: un nuovo approccio caratterizzato da meno disposizioni cogenti, più libertà e più responsabilità.

## **I.2. L'ambito di applicazione materiale del GDPR: dati personali, categorie e il sistema dei diritti**

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati è stato emanato al fine di normare e disciplinare le operazioni di trattamento a cui sono sottoposti i dati personali. Riguardo alla nozione di dato personale, è lo stesso GDPR a darne una definizione, stabilendo, all'art. 4, par. 1, che trattasi di "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile*". Rientrano in questa categoria dati anagrafici, identificativi, biometrici,

---

<sup>5</sup> Al riguardo, A. CICCIA MESSINA, *Guida al Codice Privacy*, Milano, 2018, pag. 12, per il quale «sempre in un'analisi di scenario, tutti i principi di cui all'art. 5 del Regolamento vanno collocati all'interno del principio di responsabilizzazione, cioè il principio riportato al paragrafo 2. Il principio di responsabilizzazione seppure laconicamente espresso permette di definire un tratto di estrema novità del Regolamento. Detto paragrafo 2, in dettaglio, sostiene che il titolare del trattamento non solo deve essere capace di rispettare i principi, ma è anche il centro di imputazione giuridica delle eventuali inosservanze, ed ancora è oggetto onerato della prova di aver adempiuto ai principi medesimi».

genetici, sanitari, finanziari, comportamentali, e ogni altra informazione che consenta, direttamente o indirettamente, l'identificazione di un individuo.

Questa è una definizione ampia che include, nell'attuale contesto socioeconomico, anche la maggior parte delle informazioni prodotte o condivise *online* (dalle *e-mail* ai *post* sui *social media*) che pertanto rientrano nella categoria dei dati personali. La tutela di tali dati implica non solo la limitazione dei trattamenti illeciti, ma anche la possibilità per l'interessato di esercitare specifici diritti volti a garantire il controllo sulle proprie informazioni.

Nell'ambito della disciplina sulla protezione dei dati personali, si opera una distinzione fondamentale tra diverse tipologie di informazioni, le quali sono soggette a regimi di tutela differenziati in ragione della loro natura e del potenziale impatto che la loro divulgazione o un trattamento improprio potrebbero arrecare agli interessati.

In una prima ampia categoria rientrano i cosiddetti "dati comuni". Si tratta di informazioni che, pur rivestendo una certa importanza per l'identificazione e la sfera personale degli individui, non sono intrinsecamente connotate da un elevato grado di sensibilità. A titolo esemplificativo, in questa categoria si annoverano i dati identificativi, come il nome e il cognome, i dati di contatto, quali l'indirizzo fisico o l'indirizzo di posta elettronica, nonché i dati di navigazione, che tracciano l'attività di un utente su piattaforme *online*.

Una seconda categoria, di particolare rilevanza e specificamente disciplinata dall'articolo 9 del GDPR, è costituita dai "dati particolari", precedentemente noti come "dati sensibili". Queste informazioni rivelano aspetti intimi e profondi della persona, per i quali il legislatore europeo ha previsto una tutela rafforzata, stante il rischio di discriminazioni o pregiudizi che potrebbe derivare dal loro trattamento. Rientrano in questa categoria dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, nonché i dati concernenti la vita o l'orientamento sessuale di una persona. Il trattamento di tali dati è, in linea generale, vietato, salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla normativa.

Infine, una terza categoria distinta è rappresentata dai "dati giudiziari", oggetto di specifica menzione all'art. 10 del GDPR. Si tratta di informazioni relative alle condanne penali, ai reati e alle misure di sicurezza connesse. Anche per questa tipologia di dati, considerata la delicatezza delle informazioni che veicola e il potenziale impatto sulla

reputazione e sui diritti degli individui, la normativa prevede condizioni di trattamento particolarmente stringenti, spesso demandando al diritto degli Stati membri la definizione delle regole specifiche applicabili.

La distinzione è rilevante in quanto determina specifici obblighi per i titolari del trattamento e maggiori garanzie per l'interessato.

Inoltre, il GDPR introduce un sistema articolato di diritti in capo agli individui i cui dati personali sono oggetto di trattamento, diritti che si pongono come contraltare agli specifici obblighi imposti ai titolari del trattamento. Questo bilanciamento è fondamentale per garantire un elevato livello di tutela e controllo sui propri dati da parte degli interessati.

Tra i diritti più significativi riconosciuti dal GDPR spicca, in primo luogo, il diritto di accesso sancito dall'articolo 15. Attraverso questo diritto, l'interessato ha la facoltà di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, di accedere a tali dati e a una serie di informazioni correlate, quali le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, l'esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, l'origine dei dati qualora non siano raccolti presso l'interessato e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Inoltre, l'articolo 16 del GDPR riconosce il diritto di rettifica, attraverso il quale l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha altresì il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Un diritto di fondamentale importanza è, inoltre, il diritto alla cancellazione, spesso declinato anche nella specifica accezione di "diritto all'oblio", e disciplinato dall'articolo 17 del GDPR. In determinate circostanze specificate dalla normativa, come ad esempio quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, quando l'interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento, o quando i dati sono stati trattati illecitamente, l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

L'articolo 18 del GDPR introduce, poi, il diritto alla limitazione del trattamento. Questo diritto consente all'interessato di richiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei propri dati in specifiche ipotesi, ad esempio quando

contesta l'esattezza dei dati, per il periodo necessario al titolare per effettuare le verifiche, o quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati chiedendone invece la limitazione dell'utilizzo.

Un ulteriore diritto volto a rafforzare il controllo dell'interessato sui propri dati è il diritto alla portabilità dei dati, previsto dall'articolo 20 del GDPR. Questo diritto permette all'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e che ha fornito a un titolare del trattamento, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.

Infine, l'articolo 21 del GDPR sancisce il diritto di opposizione. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, oppure per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi, a meno che sussistano motivi legittimi cogenti del titolare per continuare il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

È fondamentale sottolineare che l'effettivo esercizio di questi diritti da parte degli interessati si traduce in un preciso obbligo per i titolari del trattamento di adottare misure adeguate a dare riscontro alle richieste, garantendo trasparenza, tempestività e rispetto delle procedure stabilite dal GDPR.

A tali diritti corrispondono precisi obblighi per i titolari del trattamento, tra cui l'obbligo di informativa, di adozione di misure di sicurezza, di tenuta dei registri dei trattamenti, di nomina di un responsabile della protezione dei dati (DPO), ove richiesto.

Nell'ambito del quadro giuridico così delineato, il GDPR tace, tuttavia, riguardo alla questione su come debbano essere gestiti, da parte del titolare del trattamento, i dati personali degli individui una volta che gli stessi vengano a mancare: se da un lato, infatti, i dati continuano a esistere e potenzialmente a essere trattati, dall'altro viene meno il soggetto legittimato a esercitare i propri diritti.

Con l'uso quotidiano di internet e dei dispositivi digitali, ogni individuo riversa in rete, infatti, una quantità impressionante di dati e informazioni personali: questi contenuti

digitali tendono a rimanere archiviati in questo spazio virtuale per un periodo di tempo che spesso supera ampiamente l'esistenza fisica del soggetto cui si riferiscono.

Questa realtà solleva importanti questioni: da un lato, emerge la necessità di poter gestire e controllare i confini della propria identità<sup>6</sup> mentre si è in vita, dall'altro, si pone il tema della conservazione della propria memoria dopo la morte. Diventa quindi fondamentale interrogarsi su cosa accadrà a questa vasta mole di dati e se sarà possibile, e in che modo, consentirne la circolazione e l'utilizzo una volta che la persona fisica abbia cessato di esistere.

### **I.3. L'ambito soggettivo di applicazione del GDPR e l'esclusione della tutela dei dati dei defunti**

Il GDPR, come visto sopra, stabilisce un quadro completo per la protezione dei dati personali, il cui ambito di applicazione, tuttavia, risulta esplicitamente limitato ai dati personali delle persone fisiche viventi, denominate "interessati" (art. 4, par. 1): il legislatore dell'Unione Europea, nell'emanare il Regolamento, ha infatti stabilito che le sue disposizioni non si applicassero direttamente ai dati personali delle persone decedute<sup>7</sup>.

L'esclusione dei dati personali delle persone decedute dall'ambito di applicazione diretto del GDPR non è un'omissione casuale, ma deriva dalla struttura stessa del Regolamento e dall'interpretazione consolidata dei termini giuridici utilizzati.

Il GDPR, infatti, si concentra in maniera precipua sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali delle "persone fisiche" con riferimento al trattamento dei loro dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali informazioni all'interno dell'Unione Europea.

L'articolo 1, rubricato "Oggetto e finalità", costituisce il pilastro su cui si basa tale delimitazione. Esso statuisce inequivocabilmente che il Regolamento disciplina la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati che le riguardano e ne promuove la libera circolazione. Il comma 2 del medesimo articolo puntualizza ulteriormente che la finalità primaria del GDPR è la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, con un'enfasi specifica sul diritto alla protezione dei dati

---

<sup>6</sup> Sul concetto di "identità della persona" vedasi al riguardo G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, pag. 512 ss., il quale parla di un inevitabile e contestuale mutamento del concetto di "identità della persona" la quale transita da una visione statica ed essenzialistica ad una prospettiva dinamica, variabile in base al contesto, vitale.

<sup>7</sup> Tale scelta del legislatore europeo di non disciplinare la tutela dei dati personali delle persone defunte è stata oggetto di critiche in dottrina. In questi termini, M. E. PIZZONIA, *Eredità digitale e successione nei rapporti virtuali*, in *Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi*, Padova, 2018, p. 95 ss.

personali. È fondamentale sottolineare che, nel linguaggio giuridico proprio dell'Unione Europea, l'espressione "persona fisica" ("*natural person*" nella versione inglese) designa in modo univoco un essere umano vivente<sup>8</sup>. Pertanto, l'intento primario del legislatore europeo è chiaramente orientato alla protezione degli individui in vita.

Il campo di applicazione soggettiva del GDPR viene ulteriormente definito dall'articolo 2. Questa disposizione delimita i tipi di trattamento ai quali il Regolamento si applica, facendo costante riferimento al "*trattamento [...] di dati personali*". Ne consegue che l'applicabilità del GDPR è intrinsecamente connessa alla nozione stessa di "dato personale".

In questo contesto, l'articolo 4, paragrafo 1, recante le "Definizioni", riveste un'importanza rilevante. Tale articolo fornisce, infatti, la definizione di dato personale come "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»*)". Questa definizione ribadisce con forza che l'elemento centrale e imprescindibile per

---

<sup>8</sup> L'affermazione che il termine "persona fisica" indichi un essere umano vivente nel linguaggio giuridico dell'UE non si basa su un'unica definizione formale, ma è una conclusione derivata dall'analisi dei principi e dei testi fondamentali del diritto unionale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per esempio, elenca una serie di diritti e libertà che sono inerenti all'essere umano in quanto titolare di capacità giuridica: diritti come la dignità umana (art. 1), il diritto alla vita (art. 2), il diritto all'integrità della persona (art. 3), la libertà (Titolo II), l'uguaglianza (Titolo III), la solidarietà (Titolo IV), la cittadinanza (Titolo V) e la giustizia (Titolo VI) sono diritti della persona umana in quanto tale e vengono goduti ed esercitati durante la vita. Sebbene la Carta non definisca esplicitamente l'espressione "persona fisica", essa stabilisce il quadro dei diritti fondamentali che spettano a questi soggetti, e questo quadro è chiaramente incentrato sugli individui nati e viventi. La "persona fisica" è, per definizione, il titolare di questi diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico dell'UE. Oltre a ciò, i Trattati dell'Unione Europea (TUE e TFUE), pur non contenendo una definizione formale di "persona fisica", utilizzano termini come "cittadini dell'Unione" e si riferiscono agli individui in contesti legati a diritti fondamentali e libertà: ad esempio, il TFUE disciplina la libera circolazione delle persone, il che si riferisce evidentemente agli esseri umani in movimento tra gli Stati membri. La struttura stessa dei Trattati, che pone grande enfasi sulla cittadinanza dell'Unione e sui diritti ad essa associati, conferma che il soggetto fondamentale di riferimento è l'individuo vivente. Inoltre, il diritto dell'Unione Europea, pur avendo proprie specificità, si basa sui principi giuridici comuni agli ordinamenti degli Stati membri. In tutti questi ordinamenti, esiste una distinzione fondamentale tra la persona fisica (l'essere umano) e la persona giuridica (un'entità astratta creata dal diritto, come una società o un'associazione). La personalità giuridica della persona fisica inizia con la nascita e termina con la morte. Questa distinzione fondamentale è recepita e operante anche nel diritto dell'Unione e permea le varie normative. Le norme dell'UE che si applicano alle "persone fisiche" riguardano tipicamente aspetti legati alla loro esistenza biologica, ai loro diritti innati e alle loro capacità come individui umani. Numerose direttive e regolamenti dell'UE, inoltre, si occupano, in determinati settori specifici, della protezione degli individui in quanto persone fisiche: si pensi alle normative sulla sicurezza dei prodotti, sulla protezione dei consumatori, sui diritti dei passeggeri, sulla lotta alla discriminazione, discipline queste che, intrinsecamente, hanno tutte come obiettivo finale la tutela dell'integrità, della salute, della sicurezza e dei diritti degli esseri umani viventi. Al di fuori poi dell'ambito del diritto unionale, si può ulteriormente notare come la normativa nazionale stessa di alcuni stati membri, a livello giuridico, contribuisca infine a definire il perimetro del campo di applicazione soggettiva della tutela dei dati personali: a titolo esemplificativo, nell'ordinamento irlandese la normativa in materia, la Sect. 2 (iv) dell'*Irish Data Protection (Amendment) Act*, definisce dati personali "*data relating to a living individual*"; allo stesso modo, la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati personali, *UK Data Protection Act 2018*, stabilisce che sono dati personali tutte le informazioni "*relating to an identified or identifiable living individual*"; da ultimo l'art. 3 della legge svedese, *Personal Data Act (1998:204)*, che definisce dati personali "*all kind of information that directly or indirectly may be referable to a natural person who is alive*".



l'applicazione del Regolamento sia la “persona fisica”, corroborando l'interpretazione secondo cui il GDPR è concepito e strutturato per tutelare le informazioni relative agli individui viventi. La definizione prosegue specificando ulteriormente i criteri in base ai quali una persona fisica può essere considerata identificabile, sia direttamente che indirettamente, attraverso elementi identificativi quali il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o altri fattori specifici atti a rivelarne l'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In sintesi, l'impianto normativo del GDPR, sin dalle sue disposizioni preliminari concernenti l'oggetto e l'ambito di applicazione, delinea chiaramente il proprio *focus* sulla protezione dei dati delle persone fisiche viventi. La definizione di “dato personale”, strettamente ancorata al concetto di “persona fisica identificata o identificabile”, rafforza ulteriormente tale interpretazione, escludendo di conseguenza dall'applicazione del Regolamento i dati concernenti soggetti diversi dagli individui in vita.

L'uso coerente e deliberato del termine “persona fisica” negli articoli fondamentali del GDPR stabilisce quindi un chiaro confine giuridico. Il quadro normativo è costruito attorno alla figura dell'interessato vivente, i cui diritti fondamentali necessitano di protezione nel contesto del trattamento dei dati. Il GDPR mira a proteggere i diritti fondamentali (art. 1), e tali diritti, nel contesto specifico della protezione dei dati come delineato dal Regolamento, sono tipicamente attribuiti agli individui viventi. Il termine operativo chiave che definisce di chi sono protetti i dati è la “persona fisica” (artt. 1 e 4, par. 1) e, di conseguenza, l'architettura legale stessa è incentrata sul soggetto, allorché vivente, cui si riferiscono i dati.

Sebbene certa dottrina sostenga che la definizione, offerta dal GDPR, di dato personale, inteso come “informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, non escluda di per sé esplicitamente i dati di persone che non sono più in vita, sulla base dell'assunto che il riferimento alla “persona fisica” attenga al momento della creazione dell'informazione, la quale mantiene la sua connessione con quell'individuo anche *post mortem*<sup>9</sup>, a fugare ogni possibile ulteriore dubbio interpretativo interviene, tuttavia, il Considerando 27 del GDPR, che affronta direttamente la questione stabilendo che lo stesso “[...] *non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute*”.

---

<sup>9</sup> In questo senso V. CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino, 2023, pag. 131 e, con riguardo all'ordinamento tedesco prima del GDPR, M. MARTINI, *Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen Persönlichkeitsschutzes im Internet*, in *JuristenZeitung*, 2012, p. 1145.

Pur non avendo forza di legge autonoma come il GDPR, i Considerando sono comunque strumenti interpretativi fondamentali che chiariscono l'intenzione del legislatore e il contesto delle disposizioni normative; il Considerando 27, nella sua formulazione, offre un chiarimento inequivocabile dell'ambito di applicazione definito negli articoli del GDPR di cui sopra, confermando esplicitamente l'esclusione dei dati dei defunti.

Al riguardo, il Considerando 27 svolge, inoltre, una doppia rilevante funzione: da un lato, conferma l'esclusione dei dati dei defunti dal regime armonizzato a livello UE; dall'altro, attribuisce esplicitamente agli Stati membri la facoltà (ma non l'obbligo) di legiferare in materia a livello nazionale nella parte in cui stabilisce che *“gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”*, seppur con l'eventuale rischio di disomogeneità normativa tra i diversi paesi.

Questa impostazione evita la creazione di un vuoto giuridico completo, in quanto riconosce agli Stati membri, in assenza di una specifica presa di posizione al riguardo da parte del legislatore europeo, la possibilità di legiferare comunque sulla materia.

Il Considerando 27 risulta inoltre utile per comprendere la posizione del legislatore europeo riguardo alla regolamentazione e alla tutela dei dati delle persone decedute. La sua analisi rivela, infatti, non solo una chiara esclusione, ma anche il conferimento di un'importante delega di competenza agli ordinamenti nazionali: la prima parte del Considerando 27 – *“Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute”* – non lascia infatti spazio, con la sua categoricità, a interpretazioni estensive che possano includere i dati dei defunti nell'ambito di applicazione diretto e armonizzato del GDPR. Ciò significa che i diritti specifici concessi agli interessati dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione – Artt. 15-21) e gli obblighi imposti ai titolari e responsabili del trattamento (basi giuridiche, misure di sicurezza, DPO, valutazione d'impatto, ecc.) non trovano applicazione ai dati, una volta che la persona fisica a cui si riferiscono sia deceduta.

Il secondo periodo – *“Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”* – è altrettanto significativo. Questa disposizione conferisce esplicitamente agli Stati membri la facoltà di legiferare in questo ambito. Non impone un obbligo in tal senso, ma riconosce la loro competenza a farlo qualora lo ritengano necessario.

Questa scelta è strettamente collegata al principio di sussidiarietà<sup>10</sup>, posto a tutela della capacità di decisione e di azione degli Stati membri e finalizzato a legittimare l'intervento dell'Unione solo se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, “*a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione*”, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Il legislatore europeo deve aver evidentemente ritenuto al riguardo che la regolamentazione del trattamento dei dati di soggetti defunti fosse una questione più appropriatamente gestita a livello nazionale, apparentemente perché le questioni relative ai dati dei defunti sono intrinsecamente legate a settori tradizionali del diritto di competenza nazionale, come il diritto delle successioni (chi eredita i beni digitali, chi può accedere alle informazioni?), il diritto di famiglia e i diritti della personalità *post mortem* (tutela della memoria, della reputazione)<sup>11</sup>.

La disciplina del GDPR rivolta esclusivamente alla tutela dei dati delle persone fisiche viventi è, inoltre, profondamente radicata nella natura stessa dei diritti fondamentali che il Regolamento mira a proteggere. Il GDPR è costruito, infatti, sulla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 7 CDFUE)<sup>12</sup> e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (Art. 8 CDFUE)<sup>13</sup>. Questi diritti sono intrinsecamente personali, legati all'esistenza e alla dignità dell'individuo vivente.

---

<sup>10</sup> Vedasi art. 5 par. 3 TUE il quale recita: “*In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. [...]*”

<sup>11</sup> È stato rilevato che tale linea è coerente con l'operato del legislatore europeo, che tende a non occuparsi delle decisioni di politica legislativa che incidano sul diritto della famiglia e delle successioni, in quanto trattasi di settori permeati da valori domestici, i quali sono strettamente correlati con le tradizioni e la cultura della comunità statale di riferimento. Così, F. TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e limiti al loro trattamento*, in *Juscivile*, 2019, p. 313; M. G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Europa e Diritto Privato*, 2016, p. 1255; N. LIPARI, *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016, p. 799 ss. A ben vedere, infatti, l'unico atto di natura regolamentare adottato dall'Unione europea in materia di successioni *mortis causa* è il Regolamento UE n. 2012/650, emanato per semplificare e armonizzare le norme in materia di successioni transfrontaliere all'interno dell'Unione Europea, garantendo maggiore certezza giuridica ai cittadini che si trovano in situazioni successorie con elementi di internazionalità, senza tuttavia intromettersi nella normativa in materia successoria dei vari stati membri; al riguardo vedasi, F. TROMBETTA PANIGADI, *Osservazioni sulla futura disciplina comunitaria in materia di successioni per causa di morte*, in G. VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, I, Milano, 2009, p. 951 ss.; T. BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 1116 ss.; A. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, p. 293 ss.

<sup>12</sup> Vedasi art. 7 CDFUE, il quale recita:

“*Rispetto della vita privata e della vita familiare*

*Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni?*”.

<sup>13</sup> Vedasi art. 8 CDFUE, il quale recita:

Un concetto chiave sotteso ai diritti garantiti dal GDPR agli artt. da 15 a 21 è quello dell'autodeterminazione informativa. Questo principio implica la capacità dell'individuo di controllare il flusso delle informazioni che lo riguardano e di prendere decisioni consapevoli sul loro utilizzo. Tale capacità di autodeterminazione, per sua natura, presuppone un soggetto cosciente e capace di esprimere la propria volontà, attributi questi che cessano, ovviamente, con la morte.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto, è rilevante al riguardo, inoltre, la totale assenza di documenti specificamente dedicati all'interpretazione o alla disciplina del trattamento dei dati delle persone decedute da parte del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB). L'EDPB, l'organismo UE indipendente che contribuisce all'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione e promuove la cooperazione tra le autorità nazionali, svolge un ruolo fondamentale nel fornire pareri e linee guida sull'interpretazione del GDPR (art. 70).

La significativa assenza di specifiche linee guida da parte dell'EDPB in relazione al trattamento dei dati personali delle persone decedute costituisce, infatti, un elemento di rilievo: la mancata emanazione di indicazioni interpretative può infatti ritenersi prova del fatto che l'EDPB considera la disciplina di tale materia come primariamente afferente alla competenza normativa degli Stati membri, esulando dalle proprie competenze ad esso attribuite<sup>14</sup>.

Infatti, considerato che il mandato principale dell'EDPB è volto ad assicurare un'applicazione uniforme del GDPR all'interno dell'Unione Europea, la mancanza di un'interpretazione armonizzata a livello comunitario, da parte del Comitato, sulle modalità di applicazione del GDPR alla protezione dei dati personali dei defunti deriva

---

*“Protezione dei dati di carattere personale*

*1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*

*2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.*

*3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”.*

<sup>14</sup> A differenza dell'EDPB, il precedente organo consultivo europeo indipendente in materia, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29), istituito appunto dall'articolo 29 della direttiva 95/46 e poi sostituito dall'attuale Comitato, aveva chiarito, nell'Opinione 4/2007, che l'informazione relativa a persone non più in vita non avrebbe dovuto ritenersi un dato personale ai sensi della direttiva 95/46 e che, pertanto, la stessa si applicava soltanto ai dati relativi alle persone fisiche (le uniche che potevano considerarsi soggetti di diritto) e non contemplava espressamente la situazione del defunto. Tuttavia lo stesso Gruppo di lavoro prevedeva che in taluni casi i dati delle persone decedute potessero comunque costituire oggetto di protezione: indiretta, nel caso in cui il titolare del trattamento, ignaro della morte dell'interessato, avesse continuato a trattare i dati alla stregua di quelli di un soggetto vivente; o *per relationem*, sulla base del fatto che alcuni dati (quali ad esempio le informazioni genetiche) potessero assumere rilevanza per una o più persone viventi, con la conseguenza di essere oggetto di protezione anche dopo la morte dell'individuo a cui si riferivano. Vedasi al riguardo: Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 4/2007, 01248/07/EN WP 136, p. 22.

direttamente dalla constatazione che il Regolamento stesso non estende la propria applicabilità a tale specifico ambito. Ne consegue che non sussiste un'esigenza diretta di linee guida da parte dell'EDPB su come il GDPR debba essere interpretato e applicato in relazione ai dati dei defunti, rimandando appunto alla legislazione dei singoli Stati membri.

In conclusione, pertanto, l'analisi condotta evidenzia come il GDPR sia strutturalmente concepito per la tutela dei dati delle persone fisiche viventi, come chiaramente desumibile dal suo ambito di applicazione, dalle definizioni ivi contenute e dalle finalità perseguite. L'esplicita esclusione dei dati dei defunti da detto ambito, sancita dal Considerando 27 e confermata indirettamente dall'EDPB, attribuisce agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente tale materia, in linea con i principi di sussidiarietà e in considerazione del forte legame con i propri ambiti giuridici nazionali. Tale impostazione, pur potendo generare una certa eterogeneità normativa, riflette la volontà del legislatore europeo di concentrarsi sulla protezione degli individui in vita, lasciando agli ordinamenti nazionali la gestione delle questioni legate ai dati delle persone decedute, dati che, a seguito della morte del soggetto cui si riferiscono, non perdono totalmente la loro rilevanza giuridica né la loro connessione a interessi meritevoli di tutela.

#### **I.4. La tutela *post mortem* dei dati personali nel diritto comparato**

Al fine di inquadrare compiutamente la disciplina del trattamento dei dati personali delle persone fisiche defunte, può giovare, preliminarmente, esaminare il panorama normativo europeo, extraeuropeo e nazionale. Il GDPR, pur rappresentando il *corpus* normativo di riferimento in materia di protezione dei dati personali, non disciplina, come visto sopra, il trattamento delle informazioni concernenti le persone fisiche decedute<sup>15</sup>. In virtù, tuttavia, di quanto previsto dal Considerando 27, viene riconosciuta agli Stati membri la significativa prerogativa di adottare disposizioni specifiche volte a disciplinare la protezione dei dati personali *post mortem*. Questa apertura normativa ha inevitabilmente condotto a un mosaico di approcci legislativi all'interno dell'UE. Invece di un regime

---

<sup>15</sup> Al riguardo diversi Stati membri dell'UE si sono espressi apertamente e ufficialmente sul fatto che il GDPR non si applichi direttamente ai dati personali delle persone decedute: nell'ambito del sistema giuridico irlandese, la Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC) ha esplicitamente dichiarato nelle sue FAQ (<https://www.dataprotection.ie/en/faqs/general/does-gdpr-apply-deceased-persons>) che il GDPR non si applica ai dati personali delle persone decedute, chiarendo che non darà seguito a questioni relative a tali dati in quanto esulano dall'ambito della legge sulla protezione degli stessi. Allo stesso modo, l'*Information Commissioner's Office* (ICO), prima dell'uscita del Regno Unito dall'UE, ha specificato in una guida *online* che il GDPR si applica solo alle informazioni relative a individui viventi identificabili e che le informazioni relative a un defunto non costituiscono dati personali ai sensi del regolamento (<https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/personal-information-what-is-it/what-is-personal-data/what-is-personal-data/#pd6>).

uniforme, si osserva quindi una varietà di soluzioni adottate dai singoli Stati, ciascuna riflettente le proprie tradizioni giuridiche, sensibilità culturali e bilanciamento tra la tutela della sfera privata del defunto e le diverse esigenze che possono emergere dopo il decesso.

Al quesito su chi sia titolare di un potere di controllo sui dati personali e sui contenuti digitali nella fase postmortale sono state fornite diverse risposte, differenti sia in funzione del singolo legislatore nazionale che ha emanato apposita normativa in materia, sia del contenuto della normativa stessa emanata. Se da un lato alcuni ordinamenti hanno normato il fenomeno della c.d. “eredità digitale”<sup>16</sup>, ossia quell’insieme, secondo la più comune dottrina, di beni, informazioni e rapporti digitali a carattere sia personale che patrimoniale<sup>17</sup>, altri hanno omesso di regolamentare l’ambito, rimettendo l’iniziativa alla giurisprudenza. In entrambi i casi, gli autori<sup>18</sup> hanno ricondotto questi diversi approcci a tre differenti modelli regolatori<sup>19</sup> attraverso i quali la giurisprudenza o, in una prospettiva *de iure condendo*, i legislatori potrebbero tentare di disciplinare la tematica in esame: *a)* il modello successorio; *b)* il modello personalistico; *c)* il modello fondato sull’autonomia privata.

Il primo modello interpretativo considera in senso ampio i beni immateriali inclusi nel patrimonio del soggetto come una forma di proprietà. Questo modello si basa sull’analogia con la tradizionale successione ereditaria dei beni materiali. In sostanza, si considera che i dati personali e i contenuti digitali del defunto, al momento della sua morte, entrino a far parte del suo patrimonio ereditario e siano quindi trasmissibili agli eredi secondo le norme generali del diritto successorio. Di conseguenza, la soluzione

---

<sup>16</sup> Il concetto di “eredità digitale”, definito anche da alcuni “successione digitale”, inerisce alla problematica della sorte dei cc.dd. *digital asset* (beni immateriali con riferimento ai quali l’individuo sviluppa un interesse alla trasmissione) per il tempo successivo alla morte e convoglia a sé due distinte questioni: la prima relativa alla protezione e al trattamento dei dati del soggetto deceduto (profilo per tradizione ascritto al settore dei diritti della personalità), la seconda afferente alla trasmissione a causa di morte dei beni digitali (nel cui ambito anche taluni dati personali potrebbero essere suscettibili di essere inclusi); in tal senso, vedasi I. SASSO, *La tutela dei dati personali “digitali” dopo la morte dell’interessato (alla luce del regolamento UE 2016/679)*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, p. 185 ss.

<sup>17</sup> Sul punto si rinvia a G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, p. 245; G. MARINO, *La “successione digitale”*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2018, p. 188, per i quali queste due classi si rivelano ben più permeabili e sovrapponibili di quanto si possa supporre in astratto, da un lato perché la dimensione personale e quella patrimoniale delle informazioni sono sovente inscindibilmente correlate, dall’altro perché nella realtà digitale la medesima piattaforma può indifferentemente ospitare contenuti sia personali che patrimoniali (si pensi soltanto a un *account* di posta elettronica).

<sup>18</sup> Tra tutti vedasi A. SPANGARO, *La tutela postmortale dei dati personali del defunto*, cit., p. 591; G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, 2019, p. 89; M. SCHMIDT-KESSEL, T. PERTOT, “Donazione” di dati personali e risvolti successori, in S. SCOLA, M. TESCARO (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, Volume II, *Esperienze straniere*, E. ARROYO AMAYUELAS, C. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, Q. LU, J.M. RAINER (a cura di), con prefazione di A. ZACCARIA, Napoli, 2019, p. 899 ss.

<sup>19</sup> Al riguardo, tuttavia, A. SPANGARO, *La tutela postmortale dei dati personali del defunto*, cit., p. 593, precisa che «deve, in primo luogo, rilevarsi come non si tratti di schemi necessariamente del tutto autonomi gli uni dagli altri, essendo ben possibile, anzi necessaria, una loro coesistenza e interdipendenza».

proposta si fonda principalmente sulle disposizioni relative alla successione a causa di morte, piuttosto che sulla disciplina dei diritti della personalità o dei dati personali.

In questa prospettiva, gli eredi, in quanto successori, acquisiscono non solo la proprietà dei beni materiali del defunto, ma anche il potere di esercitare i diritti relativi ai suoi dati personali e ai suoi contenuti digitali. Ciò significa che spetterebbe a loro decidere in merito all'accesso, all'utilizzo, alla conservazione o all'eventuale cancellazione di tali informazioni, agendo in linea con i propri interessi e, presumibilmente, con quella che potrebbe essere stata la volontà del defunto. L'applicazione di questo modello implica che le norme civilistiche in materia di successione sarebbero estese anche alla gestione dell'eredità digitale.

Distinto dal modello successorio è quello personalistico: si intende con questa espressione sia l'approccio strettamente fondato sui diritti della personalità sia quello sui dati personali. Il modello personalistico, che caratterizza prevalentemente i sistemi giuridici europei continentali, si basa sulla tesi della persistenza di interessi giuridicamente tutelabili in capo ai prossimi congiunti, prevedendo una proiezione dell'apparato rimediabile, posto a tutela della *privacy* del defunto, oltre il momento della morte.

Il modello personalistico pone, quindi, l'accento sulla natura intrinsecamente personale dei dati e dei contenuti digitali. Secondo questa interpretazione, tali elementi sono strettamente legati alla sfera individuale del soggetto, alla sua identità e alla sua personalità, e pertanto non possono essere trattati alla stregua di beni patrimoniali trasmissibili per successione.

In base a questo approccio, con la morte del titolare, i diritti relativi ai dati personali e ai contenuti digitali si estinguerebbero o, quantomeno, la loro gestione *post mortem* non dovrebbe essere regolata dalle norme successorie. Piuttosto, si tende a riconoscere una sorta di tutela postuma di alcuni aspetti della personalità del defunto, che potrebbe essere esercitata da soggetti specificamente individuati, superando il dogma "*actio personalis moritur cum persona*". In questa prospettiva, l'interesse primario non è tanto la trasmissione di un bene ereditario, quanto la protezione della memoria, della reputazione e della sfera privata del defunto.

In sintesi, se il modello successorio assimila l'eredità digitale a quella materiale, con conseguente trasmissione agli eredi secondo le norme ordinarie, il modello personalistico sottolinea invece la natura personale dei dati, escludendone la piena trasmissibilità ereditaria e focalizzandosi sulla tutela postuma della persona del defunto.

Il terzo modello, invece, convenzionalmente definibile come modello dell'autonomia privata (o volontaristico, secondo alcuni autori), si basa sul principio secondo cui è la volontà espressa in vita dal defunto a determinare chi debba avere il potere di gestire i suoi dati personali e i suoi contenuti digitali dopo la morte. In altre parole, si riconosce al soggetto la facoltà di stabilire, attraverso specifiche disposizioni testamentarie o altri atti equipollenti, chi sarà legittimato ad accedere, utilizzare, conservare o eventualmente cancellare le proprie informazioni digitali. L'elemento centrale di questo modello è quindi il rispetto della libertà di autodeterminazione del soggetto. Si presume che la persona, in vita, sia nella posizione migliore per valutare chi siano i soggetti più idonei a tutelare la propria eredità digitale e a dare seguito alle proprie volontà in merito.

Di conseguenza, qualora il defunto abbia lasciato istruzioni chiare e inequivocabili riguardo alla gestione dei propri dati e contenuti digitali (ad esempio, indicando specifiche persone autorizzate ad accedervi o fornendo indicazioni sulla loro cancellazione), tali disposizioni dovrebbero essere considerate vincolanti. Questo modello riconosce un ruolo primario alla manifestazione di volontà del titolare dei dati e si pone l'obiettivo di garantire che le scelte e le preferenze espresse dalla persona in vita abbiano un peso significativo anche dopo il decesso, nel contesto della gestione dei suoi dati e in generale della sua eredità digitale.

Al di là del criterio di classificazione basato sui tre modelli sopra esposti, si può inoltre individuare, più semplicemente, un ulteriore parametro di suddivisione delle diverse discipline europee: le stesse si possono ordinare, infatti, in due principali classi, a seconda che abbiano o meno regolato la materia<sup>20</sup>.

Una prima classe di ordinamenti è rappresentata da quei Paesi che, pur nel silenzio di una normativa nazionale *ad hoc*, affrontano la questione attraverso l'applicazione di principi giuridici generali e, in alcuni casi, mediante elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali. Emblema di tale approccio è il sistema tedesco.

Contrapposto a tale impostazione si colloca una seconda categoria di Stati membri che hanno ritenuto necessario intervenire con specifiche disposizioni normative al fine di disciplinare il trattamento dei dati personali delle persone defunte. Tra questi, si

---

<sup>20</sup> In alcuni casi, come ad esempio nei Paesi Bassi, non si registra una disciplina legislativa specificamente dedicata alla protezione dei dati personali dopo il decesso, pur sottolineando la dottrina la persistente rilevanza del diritto alla riservatezza. Tale dibattito si inserisce, peraltro, in un contesto più ampio di riflessione sull'opportunità di una riforma costituzionale volta ad estendere la tutela del segreto della corrispondenza anche alle moderne forme di comunicazione elettronica; vedasi al riguardo, A. BERLEE, *Digital Inheritance in the Netherlands*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2017, p. 256 e ss.



annoverano, a titolo esemplificativo, gli ordinamenti francese, spagnolo, portoghese, estone e italiano.

Tali legislazioni hanno introdotto una disciplina volta a bilanciare la tutela della sfera personale del defunto con le esigenze di terzi e con i principi generali in materia di protezione dei dati.

È pertanto opportuno procedere ad un'analisi comparativa volta a evidenziare non solo le divergenze che acquiscono le problematiche precedentemente illustrate, ma anche le significative convergenze sostanziali in termini di priorità degli interessi in conflitto. Tale approccio si pone la finalità di individuare possibili aree di convergenza per una soluzione comune e uniforme a livello europeo.

#### *1.4.1. Germania: prospettiva successoria*

L'ordinamento giuridico tedesco non prevede una normativa specificamente dedicata alla disciplina del trattamento dei dati delle persone decedute e, di conseguenza, l'approccio alla protezione *post mortem* della *privacy* è stato significativamente influenzato dalla giurisprudenza. In particolare, una sentenza del *Bundesgerichtshof* (BGH)<sup>21</sup> - la corte di ultima istanza nel sistema della giurisdizione ordinaria tedesca - ha rappresentato un approdo significativo nella disamina della questione, così fornendo l'esempio forse più emblematico di applicazione del modello successorio sopra delineato.

La Corte Suprema tedesca, nel caso sottoposto al suo esame<sup>22</sup>, ha infatti escluso che dati e informazioni di natura personale, che erano conservati in un *account* di un *social network*, siano sottratti a successione e ha, di conseguenza, stabilito che gli stessi, al pari di carte o ricordi di famiglia, ricadono nella massa ereditaria in base alla normativa civilistica

---

<sup>21</sup> Sentenza BGH, numero di riferimento III ZR 183/17, datata 12 luglio 2018.

<sup>22</sup> La vicenda riguarda i genitori di un'utente del servizio di *social network Facebook* che chiedono a quest'ultimo l'accesso all'*account* della figlia per accertarne le cause della morte - se, in particolare, ella avesse espresso propositi suicidari - anche allo scopo di difendersi dalle pretese risarcitorie del conducente del treno che l'aveva investita. La pretesa è fatta valere *iure hereditatis*, contestando la legittimità del rifiuto di *Facebook* e della modifica, da questi operata, dello "stato" dell'*account* in "commemorativo". Espressione che va intesa, in termini giuridici, come vicenda modificativa delle condizioni di uso del servizio (*i.e.* della prestazione del debitore), tale per cui i contenuti dell'*account*, fra cui la corrispondenza intrattenuta in vita dalla defunta, divenivano inaccessibili, indipendentemente dalla disponibilità delle credenziali di accesso. Il processo di cognizione si svolge con vicende alterne: soccombe in primo grado *Facebook*, condannata a consentire l'accesso all'*account*, per vedere accolta l'impugnazione in grado di appello. All'ultimo grado di giudizio, il *Bundesgerichtshof* accoglie la domanda degli attori, condannando la convenuta a consentire l'accesso all'*account* e ai suoi contenuti: tale pretesa è trasmissibile *iure hereditario* e a ciò non ostano né il diritto postmortale della personalità, né la riservatezza delle telecomunicazioni, né normative di protezione dei dati personali e neppure il generale diritto di personalità di altri soggetti che avevano interagito con la defunta all'interno della piattaforma.

tedesca<sup>23</sup>. Tale ricostruzione si basa sull'assunto che i rapporti giuridici relativi a beni immateriali siano suscettibili di trasmissione ereditaria, applicando i principi della successione universale anche ai beni digitali, inclusi gli *account* dei *social media*. La soluzione adottata per colmare la lacuna di una normativa specifica è prevalentemente basata, pertanto, sulle regole in materia di successioni *mortis causa* e non sulla disciplina dei diritti della personalità o dei dati personali, in una prospettiva, di conseguenza, squisitamente successoria. In questo scenario, quindi, un ruolo di primaria importanza è stato assunto unicamente dall'interpretazione giurisprudenziale e dall'applicazione, da parte della Corte, dei principi generali del diritto. In sintesi, il panorama giuridico tedesco in materia di trattamento dei dati dei defunti si caratterizza per l'assenza di una legislazione specifica al riguardo, supplita da un'interpretazione giurisprudenziale che equipara i beni digitali ai beni fisici in termini di ereditabilità, concedendo agli eredi gli stessi diritti di accesso e gestione che avrebbero sui beni tangibili.

#### *I.4.2. Francia: estinzione dispositiva*

Analizzando la fase successiva all'introduzione del GDPR, e in particolare le normative di attuazione di tale regolamento, si può facilmente osservare come la questione della tutela dei dati personali dopo la morte, a differenza di quanto avvenuto in Germania, abbia ricevuto una crescente attenzione in diversi sistemi giuridici europei. Un esempio particolarmente significativo di questo interesse è rappresentato dalla Francia, che ha adottato una disciplina dettagliata, di stampo personalistico, che riconosce agli individui il diritto di stabilire indicazioni e direttive da seguire per la gestione dei propri dati personali dopo la morte.

In base alla disciplina previgente a quella attuale, l'articolo 40, comma 6, della legge francese "*Informatique et libertés*" del 1978, nella sua versione modificata dalla legge n. 2004-801 del 6 agosto 2004, si limitava a riconoscere ai congiunti il diritto di richiedere un aggiornamento delle informazioni concernenti il defunto e il correlativo obbligo del titolare del trattamento di prendere atto della morte e agire di conseguenza. In questo

---

<sup>23</sup> Ai fini della soluzione del caso, ha assunto particolare rilevanza il principio di universalità della successione sancito dall'art. 1922, del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – "BGB"), a mente del quale "*con la morte della persona il suo patrimonio si trasferisce per intero a una o più persone*". Il patrimonio del soggetto include, altresì, diritti e obbligazioni contrattuali e l'erede, di conseguenza, subentra nella posizione giuridica di natura contrattuale con tutti i diritti e gli obblighi che aveva l'avente diritto originario. Tali considerazioni, secondo i giudici, trovano applicazione anche nel contratto d'uso di un servizio digitale. Ne discende, in altri termini, che gli eredi dell'utente subentrano nel rapporto contrattuale, assumendo la qualità di parti contrattuali dalla quale deriva il diritto all'accesso all'*account* della *de cuius*, nonché a tutti i contenuti digitali - patrimoniali e personalissimi - ivi conservati.

contesto normativo, le corti francesi avevano più volte ribadito il principio secondo cui i diritti dell'interessato, avendo natura strettamente personale, si estinguono con il decesso<sup>24</sup>. Di conseguenza, i familiari si trovavano privi di strumenti efficaci per tutelare l'identità digitale del defunto, a meno che non fossero in grado di dimostrare di aver subito una lesione diretta alla propria sfera personale.

Per superare le lacune che tale quadro normativo presentava, il legislatore francese è intervenuto prima nel 2016, introducendo una disciplina organica e dettagliata della cosiddetta “*mort numérique*”, codificata nel nuovo articolo 40-1 aggiunto alla legge “*Informatique et libertés*”.

A seguito dell'entrata in vigore del GDPR, tale disciplina è transitata poi negli artt. 84-86 della legge “*Informatique et libertés*”, sotto il capitolo rubricato “*Dispositions régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées*”.

La filosofia sottesa a tale nuova disciplina si fonda sul principio di “estinzione dispositiva” dei diritti inerenti alla protezione dei dati personali al momento del decesso dell'interessato: di regola, infatti, i diritti di quest'ultimo in materia di dati personali si estinguono con la sua morte. Tuttavia, questa regola generale è temperata dalla previsione che tali diritti possano essere mantenuti al verificarsi di specifiche condizioni.

L'articolo 85, paragrafo I, attribuisce, infatti, a ogni individuo la facoltà di impartire direttive vincolanti in merito alla conservazione, alla cancellazione e alla comunicazione dei propri dati personali *post mortem*. Tali disposizioni, sempre revocabili dall'interessato prima del suo decesso, possono assumere una forma generale, con registrazione presso un soggetto terzo di fiducia certificato, o una forma specifica, concernente trattamenti di dati particolari e registrate presso i relativi responsabili<sup>25</sup>.

Il contenuto di queste direttive si rivela ampio, potendo definire in maniera permissiva o preclusiva le modalità di esercizio dei diritti previsti dalla legge in materia di protezione dei dati. Per l'esecuzione di tali volontà, il defunto può designare un incaricato; in sua assenza, o in caso di sua morte, la legittimazione a prendere visione delle direttive spetta agli eredi.

Parallelamente, la normativa impone specifici obblighi informativi ai fornitori di servizi di comunicazione *online*, i quali sono tenuti, in base all'art. 85, paragrafo III, a

---

<sup>24</sup> Conseil d'État, 08/06/2016, n. 386525, con nota di P. COSSALTER, *Le droit d'accès aux données personnelles s'éteint avec le défunt*, in *Revue générale du droit*, 2016, n. 23948; Conseil d'État, 07/06/2017, n. 399446, M. A. B. c/ CNIL, con nota di N. METALLINOS, *Conditions de l'extension de la notion de personne concernée aux héritiers*, in *Communication Commerce Electronique*, 2017.

<sup>25</sup> Parte della dottrina francese ha definito questo sistema di direttive come una sorta di “*testament numérique*”; in questi termini, L. CLUZEL-MÉTAYER, *La loi pour une République numérique: l'écosystème de la donnée saisi par le droit*, in *Actualité juridique Droit administratif*, 2017, p. 340.

rendere edotti gli utenti circa la sorte dei loro dati in caso di decesso e a consentire loro di designare il soggetto a cui tali dati dovranno essere comunicati.

In assenza di direttive espresse da parte del *de cuius*, l'articolo 85, paragrafo II riconosce agli eredi la possibilità di esercitare determinati diritti (accesso, opposizione al trattamento, richiesta di chiusura degli *account*)<sup>26</sup>, ma esclusivamente per finalità tassativamente indicate dalla legge. Queste finalità si riconducono all'esercizio di diritti patrimoniali, all'acquisizione di dati digitali riconducibili a memorie familiari<sup>27</sup> e alla tutela della personalità del defunto.

È cruciale sottolineare come, nell'architettura normativa francese, la volontà del defunto in merito alla sorte dei propri dati personali assuma una posizione preminente, potendo limitare o escludere le prerogative degli eredi, anche in relazione a potenziali interessi di natura economica. Infine, la disciplina presta attenzione alla protezione dei dati personali di eventuali terzi menzionati nelle direttive del defunto, ribadendo la priorità della normativa generale in materia di protezione dei dati anche in questo contesto.

In sintesi, l'ordinamento francese, attraverso la disciplina della “*mort numérique*”, adotta un approccio che, pur sancendo l'estinzione dei diritti sulla protezione dei dati con la morte, conferisce un ruolo centrale alla volontà testamentaria digitale dell'individuo. Solo in sua mancanza, si delinea un diritto residuale e specificamente delimitato in capo agli eredi.

#### *1.4.3. Spagna: accessibilità dispositiva*

La disamina della protezione dei dati personali delle persone decedute nel panorama europeo non può prescindere, inoltre, dall'analisi della *Ley Orgánica 3/2018 “de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”* (LODP), emanata dall'ordinamento spagnolo. Tale normativa emerge come una chiara testimonianza della crescente rilevanza giuridica dei beni digitali, affrontando in sezioni distinte, ma interconnesse, la questione della sorte dei diritti sui dati personali delle persone decedute e la figura del cosiddetto “testamento digitale”.

---

<sup>26</sup> In argomento confronta G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa*, Napoli, 2022, p. 228-229, il quale osserva come «la volontà degli eredi sembra dover prevalere anche sull'eventuale diversa previsione delle condizioni contrattuali d'uso dell'*account* in questione», nel caso in cui esse dovessero prevedere che il contratto non si estingue con la morte dell'utente.

<sup>27</sup> Rientrano in questa categoria anche i cc.dd. *souvenirs de famille*, anch'essi accessibili dagli eredi e secondo alcuni comprensivi della corrispondenza elettronica e di altri contenuti privati: A. MAISONNIER, R. DUPUIS-BERNARD, H. LÉTINIER, *L'incidence de la mort physique sur les données numériques: que faire de ses données?*, in *La Semaine Juridique Notariale et Immobilière*, 2021, p. 1278.

L'articolo 3 della LODP disciplina l'esercizio *post mortem* dei diritti sui dati personali, adottando un modello che si discosta significativamente dall'approccio francese, potendosi definire di "accessibilità dispositiva". In linea generale, il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali del defunto è riconosciuto agli eredi, ai soggetti legati da vincoli familiari o di fatto e a coloro che siano stati espressamente designati dal *de cuius*. Tuttavia, tale accessibilità è esclusa qualora il defunto abbia manifestato una volontà contraria o sussista un divieto imposto dalla legge. È degno di nota come il potere preclusivo del defunto incontri un limite specifico per quanto concerne i dati di natura patrimoniale (quali quelli contenuti in un documento di sussistenza bancaria a fini successori), i quali rimangono accessibili agli eredi anche in presenza di un divieto<sup>28</sup>.

Parallelamente, l'articolo 96 della LODP introduce la nozione di "testamento digitale", uno strumento che non concerne direttamente l'esercizio dell'autodeterminazione informativa, bensì i diritti sui contenuti digitali e la sorte dei contratti relativi a servizi digitali. La logica sottesa a tale disposizione ricalca, in parte, quella adottata per i dati personali, estendendo la legittimazione all'accesso ai contenuti digitali, gestiti e custoditi da fornitori di servizi digitali, agli eredi e ai familiari. Questi soggetti possono non solo accedere ai contenuti, ma anche impartire istruzioni in merito al loro utilizzo, conservazione o distruzione, salvo diversa disposizione del defunto.

Un aspetto peculiare riguarda, infine, i profili personali su *social network* e servizi affini, per i quali la decisione in merito alla conservazione o cancellazione è rimessa alla volontà degli eredi e dei familiari, a meno che il defunto non abbia espresso indicazioni differenti.

In sintesi, la legislazione spagnola sembra orientarsi con chiarezza verso il riconoscimento dell'"eredità digitale" come un ambito specifico che necessita di una regolamentazione successoria dedicata. In questo contesto, appaiono ormai consolidati alcuni punti fondamentali. In primo luogo, si riconosce la potenziale rilevanza giuridica dei dati personali, i quali possono essere considerati beni giuridici analogamente ad altre tipologie. Da questa considerazione emerge una distinzione importante tra i diritti inerenti ai dati stessi e i diritti relativi ai contenuti digitali, come specificato rispettivamente negli articoli 3 e 96 della LODP. Inoltre, si ammette che dati personali, contenuti digitali o profili di *social network* possano avere un valore economico. Proprio questa natura patrimoniale introduce un limite alla piena libertà testamentaria del defunto riguardo alla

---

<sup>28</sup> Sul punto, G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa*, cit., pag. 290, il quale ritiene che «tale divieto non possa incidere sul diritto degli eredi di accedere ai dati di natura patrimoniale del defunto».

trasmissione e all'accesso a tali beni digitali, garantendo in una certa misura i diritti degli eredi.

#### *I.4.4. Portogallo: graduazione della tutela in base al tipo di dati*

Un approccio distintivo emerge dall'analisi dell'ordinamento portoghese, il quale, diversamente dalle esperienze giuridiche finora esaminate, configura la protezione dei dati concernenti le persone decedute attraverso una peculiare forma di ultrattività del GDPR. Questa scelta normativa si pone come l'esempio più emblematico di un sistema che nega la generale caduta delle informazioni personali nel pubblico dominio e la conseguente liceità di un trattamento svincolato dalla necessità di una specifica base giuridica. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che tale estensione dell'applicazione del GDPR è circoscritta a categorie specifiche di dati, individuate in ragione del loro stretto legame con la sfera più intima della persona.

In questa prospettiva, l'articolo 17 della *Ley* n. 58/2019<sup>29</sup> stabilisce l'applicabilità del regolamento europeo anche ai dati relativi a persone decedute, con particolare riferimento ai dati personali, come definiti dall'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR, e a quei dati che concernono l'intimità della vita privata, l'immagine o le comunicazioni del defunto, suggerendo l'intenzione del legislatore di garantire un livello di protezione rafforzato per le informazioni più sensibili anche dopo la morte dell'interessato.

Inoltre, ad una lettura più attenta e contestualizzata al contemporaneo scenario digitale, l'articolo 17, estendendo i diritti sui dati agli eredi, di fatto potrebbe altresì includere nel suo ambito anche le informazioni digitali del defunto, come *e-mail*, fotografie, dati di messaggistica istantanea, credenziali di accesso e altri dati personali *online*. Questo collega la norma al concetto emergente di "eredità digitale", rendendo tali *asset* digitali parte del patrimonio trasmissibile agli eredi secondo la legge portoghese.

L'esercizio dei diritti alla protezione di tali dati è attribuito alla persona espressamente designata dall'interessato o, in sua assenza, ai suoi eredi (comma 2).

---

<sup>29</sup> L'art. 17, rubricato "Protezione dei dati personali delle persone decedute" recita testualmente:

"1. I dati personali delle persone decedute sono protetti ai sensi del GDPR e della presente legge quando rientrano nelle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del GDPR, o quando riguardano la riservatezza della vita privata, l'immagine o i dati relativi alle comunicazioni, fatta eccezione per i casi previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo.

2. I diritti previsti dal GDPR relativi ai dati personali delle persone decedute, contemplati dal paragrafo precedente, in particolare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione, sono esercitati da chiunque la persona deceduta abbia designato a tal fine o, in sua assenza, dai rispettivi eredi.

3. Gli interessati potranno altresì, nei termini di legge applicabili, determinare l'impossibilità di esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente dopo la propria morte."

Pur riconoscendo la facoltà dell'interessato di precludere l'esercizio di tali diritti, il comma 3 del sopracitato art. 17 specifica che le sue disposizioni esplicano la loro efficacia nei termini di legge applicabili (*"nos termos legais aplicáveis"*), introducendo di fatto una clausola di eccezione alla disciplina; ciò significa che altre leggi specifiche (ad esempio, in materia sanitaria, archivistica, o per finalità di giustizia) potrebbero stabilire regole diverse o prevalenti. Questa chiosa generica e aspecifica sfumerebbe la netta distinzione tra ciò che è attribuito all'arbitrio esclusivo del defunto e ciò che invece questi non può vietare, anche quando i dati presentano un elevato grado di inerenza alla sfera privata del soggetto<sup>30</sup>.

#### *I.4.5. Estonia: protezione temporanea e caduta in pubblico dominio*

L'analisi delle politiche estoni in tema di trasformazione digitale, riconosciute per la loro posizione all'avanguardia, offre un modello particolarmente illuminante per la comprensione delle dinamiche economiche sottese al trattamento dei dati relativi a persone decedute e del quadro normativo che le disciplina. Tra gli ordinamenti europei che hanno esplicitamente legiferato in materia, l'esperienza estone sembra manifestare una chiara inclinazione a considerare il trattamento dei dati come un'attività avente anche una dimensione economica, e l'informazione come un bene la cui circolazione è limitata in ragione degli interessi individuali. Tuttavia, tale limitazione appare destinata a recedere, con il decorrere di un determinato lasso temporale successivo al decesso, a fronte di un interesse sovraindividuale alla libera circolazione di tali informazioni.

L'Estonia vanta una regolamentazione del trattamento dei dati personali delle persone decedute risalente al 2003, ma l'attenzione si concentrerà specificamente sul paragrafo 9, capitolo 3, del *Personal Data Protection Act*, entrato in vigore il 15 gennaio 2019<sup>31</sup>. Il primo comma del paragrafo concerne la validità del consenso al trattamento, il

---

<sup>30</sup> In questo senso, V. CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, cit., pag. 162.

<sup>31</sup> Il paragrafo 9, rubricato *"Trattamento dei dati personali dopo la morte dell'interessato"* recita testualmente: *"1. Il consenso dell'interessato rimane valido per tutta la vita dell'interessato e per 10 anni dopo la sua morte, salvo diversa decisione dell'interessato. Se l'interessato è deceduto in età minorenni, il suo consenso è valido per il periodo di 20 anni dopo la sua morte."*

*2. Dopo la morte dell'interessato, il trattamento dei suoi dati personali è consentito solo con il consenso dei successori dell'interessato, salvo il caso:*

- 1) siano trascorsi 10 anni dalla morte dell'interessato;*
- 2) siano trascorsi 20 anni dalla morte di un interessato minorenne;*
- 3) i dati personali siano trattati in base a qualsiasi altra base giuridica.*

*3. Nel caso di più successori, il trattamento dei dati personali dell'interessato è consentito con il consenso di uno qualsiasi di essi.*

*4. Il consenso specificato nel paragrafo 1 della presente sezione non è richiesto se i dati personali trattati contengono solo il nome dell'interessato, il sesso, la data di nascita e di morte, il fatto del decesso e l'ora e il luogo della sepoltura."*

quale si estende per l'intera durata della vita dell'interessato e per i dieci anni successivi alla sua morte (nel caso di minori, tale termine è esteso a venti anni), salva diversa esplicita volontà del soggetto: ne consegue un onere di revoca del consenso che non si configura come automatica né implicita nel decesso.

Il secondo comma stabilisce che il trattamento dei dati di persone decedute non è lecito in assenza del consenso degli eredi, a meno che non siano trascorsi dieci anni dalla morte dell'interessato (o venti anni, sempre, in caso di decesso di un minore).

Parrebbe, pertanto, che debba essere necessario il consenso degli eredi anche quando il consenso originario del defunto sia ancora valido, non essendo ancora trascorsi i 10 anni successivi alla morte.

La possibile logica sottostante a tale impostazione può essere rinvenuta nella necessità di bilanciare la volontà espressa in vita con la possibilità per gli eredi di avere voce in capitolo, durante il decennio successivo alla morte, soprattutto se emergono nuove esigenze o se il trattamento dei dati del defunto potrebbe avere implicazioni per la loro sfera personale o patrimoniale.

In secondo luogo, il consenso degli eredi fornirebbe un ulteriore livello di protezione, costituendo una nuova legittimazione al trattamento dei dati del defunto: la legge – pur mantenendo la validità del consenso originario, espresso dal defunto mentre era in vita – offrirebbe agli eredi la possibilità di intervenire e, potenzialmente, revocare o limitare ulteriormente quel trattamento, soprattutto se lo ritengono lesivo degli interessi del defunto o dei propri, specialmente in situazioni non coperte pienamente dal consenso originario o per tutelare interessi emergenti dopo la morte.

In sintesi, la legge estone sembrerebbe prevedere due livelli di consenso: un primo corrispondente a quello originariamente prestato dal defunto, un secondo, corrispondente, invece, a quello degli eredi, che offrirebbe una possibilità di intervento e di nuova legittimazione al trattamento.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo in parola sembrerebbe prestarsi a un'ulteriore duplice interpretazione: una prima lettura suggerisce che, decorsi dieci anni dalla morte dell'interessato (o venti nel caso di un minore), i dati personali perdano tale qualificazione e divengano di pubblico dominio, configurandosi come informazioni liberamente utilizzabili, pur nel rispetto di altri aspetti della personalità del defunto e dei limiti generali di liceità del trattamento, incluse le norme imperative che vietano il perseguimento di specifici scopi. Una seconda interpretazione, invece, potrebbe ritenere che, trascorsi i



termini indicati e in assenza di un'altra base giuridica per il trattamento, quest'ultimo non sia più consentito<sup>32</sup>.

Sebbene la seconda interpretazione possa apparire più coerente con la formulazione letterale del primo comma, che potrebbe essere letto come una limitazione decennale della validità del consenso espresso in vita, con la conseguenza che il trattamento successivo avverrebbe in assenza di consenso, tale esito interpretativo non è univocamente accettato. Al contrario, la prima interpretazione appare preferibile, specialmente se analizzata congiuntamente all'eccezione all'obbligo di ottenere il consenso degli eredi nei casi in cui il trattamento si fondi su una base giuridica diversa dal consenso. Ciò suggerisce che le tre ipotesi delineate (il decorso di 10 o 20 anni dalla morte dell'interessato, a seconda che sia maggiorenne o meno, e la circostanza che i dati personali siano trattati in base a qualsiasi altra base giuridica) scandiscono le circostanze in cui il trattamento è legittimo anche in assenza del consenso dell'interessato o degli altri soggetti legittimati.

Il modello estone presenta analogie con la logica che sottende i sistemi di esclusiva nell'esercizio dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, un parallelismo che appare significativo per comprendere l'approccio estone all'attività di trattamento dei dati e al criterio di distribuzione delle utilità, sia economiche che non economiche, generate da tali risorse. Il decorso del tempo si configura come un criterio normativo di progressivo affievolimento del legame di inerenza dei dati con la persona a cui si riferiscono, fino alla sua potenziale rescissione. L'autodeterminazione informativa rimane un principio prioritario, ma grava sull'interessato l'onere di manifestare espressamente la propria volontà contraria attraverso la revoca del consenso al trattamento.

#### *1.4.6. Italia: la "persistenza" dei diritti post-mortem*

L'ordinamento italiano si distingue per un approccio relativamente proattivo nella disciplina della protezione dei dati personali delle persone decedute, come testimoniato dall'introduzione dell'articolo 2-terdecies nel Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003, successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018). Tale disposizione statuisce che l'esercizio dei diritti inerenti ai dati personali del defunto è prerogativa di chi vanta un interesse proprio, agisca in qualità di rappresentante dell'interessato o per ragioni familiari ritenute meritevoli di tutela. Tuttavia, tale esercizio è espressamente escluso nei casi previsti dalla legge o qualora l'interessato abbia manifestato una chiara opposizione attraverso una dichiarazione scritta.

---

<sup>32</sup> In questo senso, V. CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, cit., pag. 163

La giurisprudenza italiana, con pronunce significative da parte di tribunali quali Milano e Bologna, ha avuto modo di affrontare la questione del diritto di accesso agli *account* digitali di persone decedute, riconoscendo la preminenza delle esigenze familiari e commemorative.

La specificità e le implicazioni di tale approccio normativo italiano, unitamente alle questioni interpretative e applicative che ne derivano, meritano un'analisi più approfondita. Pertanto, come si vedrà in seguito, si procederà a una disamina dettagliata dell'articolo 2-*terdecies*, delle pronunce giurisprudenziali e della casistica più rilevanti, al fine di delineare con maggiore precisione la portata e i limiti della tutela *post mortem* dei dati personali nel contesto giuridico italiano.

#### *I.4.7. Stati Uniti: il modello dell'autonomia privata*

Oltre alla normativa europea e nazionale precedentemente analizzata, risulta di indubbio interesse volgere lo sguardo al sistema giuridico statunitense, all'interno del quale si configura il modello che la dottrina è solita definire come incentrato sull'autonomia privata<sup>33</sup> e che riscuote un notevole favore sia tra gli operatori del settore digitale sia presso lo stesso legislatore nordamericano<sup>34</sup>. Si osserva, infatti, una tendenza sempre più marcata verso lo sviluppo, spesso motivato da logiche imprenditoriali, di interfacce informatiche concepite per agevolare una scelta consapevole da parte dell'utente in merito alla destinazione delle proprie "tracce" digitali per il periodo successivo al decesso.

In questo contesto, è opportuno segnalare l'elaborazione, ad opera della *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, di una legge modello, la quale non possiede di per sé valore vincolante fino a quando non venga recepita nell'ordinamento dei singoli Stati federati. Tale modello legislativo individua nella designazione volontaria di un fiduciario lo strumento primario per la risoluzione delle questioni inerenti all'amministrazione dell'eredità digitale<sup>35</sup>. Una scelta analoga è stata compiuta anche in Canada nel 2016<sup>36</sup>.

Secondo lo schema legislativo statunitense, l'utente è investito della facoltà di nominare un soggetto fiduciario, conferendogli il compito di amministrare, disporre,

---

<sup>33</sup> Vedasi al riguardo G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., p. 104.

<sup>34</sup> È un dato ben noto, infatti, che le maggiori piattaforme digitali hanno sede o origine negli USA, e da tale ordinamento riprendono sia la cultura gestionale, sia la conformazione istituzionale: G. RESTA, *Digital Platforms under Italian Law*, in U. BLAUROCK, M. SCHMIDT-KESSEL (a cura di), *Plattformen: Geschäftsmodell und Verträge*, Baden-Baden, 2018, p. 99 ss.

<sup>35</sup> Si tratta del *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*, approvato nel 2015.

<sup>36</sup> Uniform Law Conference of Canada, *Uniform Access to Digital Assets by Fiduciary Act* (2016).

divulgare o eliminare dati, contenuti digitali e comunicazioni personali riconducibili al *de cuius* per la fase successiva alla sua morte. Pur non discostandosi concettualmente dalla figura del mandato *post mortem* evocata dall'articolo 2-*terdecies* del Codice civile italiano, tale modello presenta due profili di disciplina distintivi.

Il primo elemento di specificità risiede nella previsione espressa secondo cui, in caso di divergenza tra la designazione fiduciaria effettuata attraverso uno strumento *online* – che garantisca la costante modificabilità e revocabilità della dichiarazione – e quella contenuta in un testamento, in un atto istitutivo di *trust* o in altro documento scritto, la prima è destinata a prevalere (cfr. Sect. 4, lett. *a*). Il secondo tratto caratterizzante è rappresentato dalla regola per cui, in assenza di una specifica manifestazione di volontà del *de cuius*, la sorte dei dati e dei contenuti digitali è regolata dalle condizioni generali di prestazione del servizio *online* (cfr. Sect. 5).

Da ciò si evince un approccio differente rispetto ai modelli successorio o personalistico, in quanto la disciplina contrattuale non incontra un limite esterno nelle norme imperative derivanti dal diritto delle successioni o dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

## II. La tutela *post mortem* dei dati personali nell'ordinamento italiano

### II.1. La tutela dei dati personali dei defunti: analisi dell'art. 2-terdecies del Codice Privacy

La disamina comparativa condotta nel capitolo precedente ha rivelato, sia a livello europeo che internazionale, una significativa eterogeneità di approcci normativi in merito alla tutela dei dati personali delle persone decedute. In questo ambito, non specificamente disciplinato dal GDPR, l'introduzione dell'articolo 2-terdecies nel Codice Privacy si configura come la risposta specifica del legislatore italiano all'esigenza di protezione che il Regolamento europeo lascia in sospeso.

La norma in oggetto è stata introdotta, a seguito dell'entrata in vigore del GDPR, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha rappresentato un passaggio fondamentale per l'adeguamento della disciplina nazionale italiana alle disposizioni del Regolamento 2016/679, introducendo nel panorama normativo in materia di protezione dei dati personali una disposizione, rubricata appunto all'articolo 2-terdecies del Codice Privacy<sup>37</sup>, specificamente dedicata alla complessa tematica della tutela *post mortem* e delle modalità di accesso ai dati personali del soggetto defunto.

Tale previsione si iscrive in una chiara linea di continuità, riscontrabile persino sul piano lessicale, con la disciplina previgente, segnatamente con l'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 196/2003, ora abrogato<sup>38</sup>.

Il primo comma della disposizione in esame prevede esplicitamente la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR - diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione - da parte di chi ha un interesse

---

<sup>37</sup> La norma recita testualmente:

*“Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute)*

*1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.*

*2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.*

*3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.*

*4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.*

*5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.”.*

<sup>38</sup> Tale norma prevedeva che *“i diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.*

proprio, o agisce quale mandatario dell'interessato o, ancora, è portatore di ragioni familiari meritevoli di protezione.

Se da un lato risulta palese la volontà del legislatore di ricalcare, in un'ottica di continuità, la normativa precedente, si rinvencono, tuttavia, anche significativi elementi di novità, i quali svelano l'intento del legislatore di aggiornare i contenuti della norma, adeguandone la portata alle peculiarità del contesto digitale contemporaneo.

Seguendo l'impostazione antecedente, il comma 1 della citata disposizione ripropone l'architettura testuale dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, delineando un ampio novero di soggetti attivamente legittimati all'esercizio *post mortem* dei diritti dell'interessato.

Tuttavia, per comprenderne il significato e la portata di tale articolo risulta necessario per l'interprete svolgere preliminarmente un'analisi dettagliata della natura dello specifico diritto che esso configura e riconosce ai soggetti di cui sopra, al fine di coglierne le varie implicazioni nel bilanciamento degli interessi in gioco.

Tra queste, emerge la necessità, particolarmente sentita dalla dottrina, di chiarire la natura dell'acquisizione dei poteri sopra descritti e i conseguenti risvolti applicativi. Infatti, analogamente a quanto statuito dalla disciplina previgente, il legislatore omette di esplicitare la natura giuridica della vicenda acquisitiva del diritto alla tutela dei dati personali di un individuo defunto in capo ai soggetti individuati dal comma 1 dell'art. 2-terdecies, lasciando irrisolta la questione se si configuri un vero e proprio acquisto *mortis causa* ovvero una mera legittimazione *iure proprio*<sup>39</sup>.

Una prima impostazione, infatti, ammette la trasmissibilità *mortis causa* dei dati personali, sottoponendo gli stessi alla disciplina successoria ordinaria, la quale concorre con la legittimazione all'esercizio di taluni diritti da parte dei soggetti indicati nell'art. 2-terdecies<sup>40</sup>. Tale previsione si fonda sull'evoluzione dell'oggetto della successione ereditaria che ha negli ultimi decenni condotto a riconsiderare il dogma dell'intrasmissibilità dei

---

<sup>39</sup> Sul tema vedasi, A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, p. 185 ss., p. 231; A. NERVI, *I diritti dell'interessato*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007, pp. 61-73; S. PARDINI, *sub art. 13*, II, in BIANCA C.M., BUSNELLI F.D. (a cura di), *Tutela della privacy. Commentario alla l. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 417-420.

<sup>40</sup> Certa dottrina distingue, al riguardo, tra successione "ordinaria" e successione "anomala": con riferimento alla prima distinzione vedasi, G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa*, cit., p. 219 ss.; riguardo, invece, alla seconda distinzione vedasi, A. ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre dei dati personali digitalizzati*, in *Studium iuris*, 2020, p. 1368; I. MARTONE, *Sulla trasmissibilità a causa di morte dei 'dati personali': l'intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza*, in L. BALLERINI, G. BUSET, T. PERTOT, L. REGA (a cura di), *Nuovi modelli di diritto successorio: prospettive interne, europee e comparate*, *Atti del Convegno*, Trieste, 2022, p. 113.

diritti della personalità anche a causa di morte<sup>41</sup> e sul dato che la vicenda successoria non si risolve più esclusivamente in un fenomeno attributivo, bensì frequentemente costitutivo ed estintivo di diritti<sup>42</sup>.

In base a una seconda impostazione, che sembrerebbe essere quella prevalente tra gli autori, il diritto personale alla tutela dei dati, invece, si estinguerebbe alla morte del soggetto e da ciò conseguirebbe l'acquisto *iure proprio* in capo ai soggetti individuati dal comma 1 dell'art. 2-terdecies<sup>43</sup>, sia per la natura strettamente personale del diritto alla *privacy* che ne comporterebbe l'indisponibilità, sia per il riconoscimento in capo ai soggetti legittimati di un diritto nuovo, sostanzialmente diverso da quello riconducibile al *de cuius*.

Tuttavia, in contrasto con le tesi di cui sopra, che attribuiscono ai soggetti legittimati la facoltà di esercitare i diritti sui dati personali del defunto *iure proprio* o *iure hereditatis*, emerge un'ulteriore prospettiva. Questa terza visione postula una "persistenza" di tali diritti oltre la vita della persona fisica, configurando una tutela di tipo rimediale<sup>44</sup>. Tale ricostruzione prevede che i superstiti operino come fiduciari della volontà del defunto, pur non subentrando nella sua posizione giuridica<sup>45</sup>. In altri termini, si potrebbe ritenere che il diritto in questione non sia suscettibile di trasmissione *mortis causa* e che, di conseguenza, il soggetto legittimato ad esercitarlo in conformità all'ordinamento giuridico compia un'attività giuridica surrogandosi al titolare ormai scomparso.

Le medesime problematiche interpretative sollevate dalla dottrina in relazione all'articolo 9, comma 3, si sono ripresentate, dunque, in termini sostanzialmente immutati a seguito dell'introduzione dell'art. 2-terdecies. Sebbene si sia optato, in linea generale, per la continuità con l'assetto normativo previgente – una decisione che appare plausibile, anche in considerazione dell'esigenza di preservare la ricca esperienza applicativa

---

<sup>41</sup> Sul punto, G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 729 ss.; A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, cit., p. 238 ss.

<sup>42</sup> Al riguardo G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità del testamento*, in *Rassegna di diritto civile*, 2016, p. 459 ss.; V. BARBA, *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in AA.Vv., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2016, p. 187: «l'espressione "succedere" non intende evocare soltanto vicende di modificazione soggettiva di rapporti giuridici, bensì anche vicende di modificazione oggettiva, di costituzione ed estinzione, in guisa che la parola "successione" non può avere valore tecnico, ma soltanto descrittivo, per raccogliere, attraverso la vicenda di rapporto più frequente, il complesso di tutte le vicende oggi connesse al fenomeno ereditario»; M. CALOGERO, *Sub art. 456 cod. civ.*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Codice Civile. Commentario*, Milano, 2006, p. 17.

<sup>43</sup> Vedasi, S. DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, p. 465 ss.; F. PINTO, *Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive "digitali"*, in *Rivista del Notariato*, 2021, p. 701 ss.; A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, *Note in tema di eredità digitale*, Napoli, 2020, p. 101.

<sup>44</sup> La dottrina, rifacendosi alla tradizione tedesca, parla al riguardo di *Fortwirkung*, indicando appunto il perdurare dell'efficacia del diritto *post mortem*; vedasi al riguardo C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, p. 81.

<sup>45</sup> P. RESCIGNO, *L'individuo e la comunità familiare*, in *Persona e comunità*, II, Padova, 1987, p. 246.

stratificatasi, specialmente nei settori bancario e sanitario<sup>46</sup>, pur a costo di reiterare una norma non esente da criticità sul piano testuale e concettuale – tale scelta non è stata assoluta. All'interno del comma 1 dell'art. 2-terdecies, si individuano, infatti, diversi elementi di marcata novità che meritano una specifica attenzione.

#### *II.1.1. L'art. 2-terdecies, comma 1, Codice Privacy: il diritto alla portabilità*

Il primo elemento di novità, relativo al comma 1 dell'articolo in parola, risiede nell'estensione del novero dei diritti suscettibili di esercizio *post mortem*: la novella, infatti, include ora, rispetto alla disciplina previgente, anche il diritto alla portabilità dei dati, che rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dal GDPR<sup>47</sup>. Tale estensione si giustifica non soltanto in ragione di considerazioni di ordine sistematico, ma altresì in virtù della necessità di assicurare che l'intero complesso di dati originariamente oggetto di trattamento possa essere riacquisito – anche dopo il decesso dell'interessato – nel patrimonio del dante causa e non permanga indefinitamente nella disponibilità del titolare del trattamento: in sostanza il diritto per l'interessato – e, nello specifico, per coloro che agiscono a tutela dei suoi diritti dopo la sua morte – di ottenere dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che lo riguardano, al fine di trasmetterli ad un altro titolare<sup>48</sup>. Tale esigenza affonda le proprie radici, da un lato,

---

<sup>46</sup> Nell'ambito operativo della disposizione, come emerge dalla disamina dei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy, rientra una casistica particolarmente variegata, con una discreta frequenza di ipotesi concernenti l'accesso alla cartella sanitaria del soggetto defunto o alle informazioni relative al conto corrente, quale ad esempio il saldo disponibile. A titolo esemplificativo, il provvedimento n. 107 del 21 marzo 2012, con cui il Garante ha riconosciuto che i dati sanitari, in possesso dell'Inps, sulla salute di una zia, invalida e titolare di una indennità di accompagnamento, devono essere messi a disposizione del nipote, interessato a dimostrare lo stato di incapacità di intendere e volere della parente in una controversia ereditaria. Il Garante, con questo provvedimento, ha applicato l'art. 9, comma 3, del Codice della Privacy che legittima l'interessato ad accedere ai dati personali di una persona defunta e senza distinzione alcuna tra dati di tipo sensibile e non, anche a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Secondo il Garante il nipote si trova in questa posizione.

<sup>47</sup> Il riferimento è all'art. 20 del GDPR, il quale recita testualmente:

“1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.”.

<sup>48</sup> Per tutti vedasi: A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, p. 435; S. TROIANO, *Il diritto*

nel diritto al controllo sulla circolazione dei dati personali e, dall'altro, nella logica del mercato concorrenziale, che mira a superare le limitazioni alla mobilità dei dati personali, conseguenti all'impossibilità di recuperarli per un eventuale trasferimento ad altri titolari<sup>49</sup>. Se si assume che la *ratio* sottesa alla disposizione in esame sia quella delineata, ne consegue logicamente una restrizione della platea dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto alla portabilità. Tale diritto dovrebbe, pertanto, circoscriversi unicamente a coloro che agiscono in tutela dell'interessato, sia in qualità di mandatarî espressamente designati, sia per ragioni familiari che meritano una specifica protezione giuridica.

In tale prospettiva, parte della dottrina ritiene, infatti, ragionevole escludere che la facoltà di portabilità possa essere esercitata – diversamente da altri diritti quali l'accesso o l'integrazione – da soggetti che vantino un mero “interesse proprio” e la cui pretesa non si fondi su un legame di natura successoria, familiare o fiduciaria con il *de cuius*. In tale evenienza, difatti, non si individuerrebbe una valida giustificazione per l'attribuzione non soltanto di un diritto a ricevere i dati personali riferibili al defunto, ma soprattutto di un diritto a trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. Quest'ultimo diritto, rivelando un vero e proprio “contenuto attributivo”, presuppone una vicenda di tipo successorio o, quantomeno, una legittimazione fiduciaria che tragga origine da una precisa manifestazione di volontà del *de cuius*<sup>50</sup>. In linea con le considerazioni svolte, dovrebbe dunque logicamente ritenersi che l'esercizio *post mortem* del diritto alla portabilità sia riservato agli eredi e/o ai prossimi congiunti (secondo il modello degli articoli 93 e 96 della legge sul diritto d'autore col ricorso all'*analogia legis*)<sup>51</sup>, nonché ai fiduciari del defunto, rimanendo precluso a chi invochi un mero “interesse proprio”.

### II.1.2. L'art. 2-terdecies, comma 1, Codice Privacy: la qualifica di mandatario

Un secondo elemento di novità della norma, assente nella disposizione previgente, è costituito dal riferimento al “mandatario” quale soggetto legittimato all'esercizio dei diritti dell'interessato. Il legislatore, con l'inserimento nel testo di legge di tale specifico termine,

---

alla portabilità dei dati personali, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019, p. 195 ss.

<sup>49</sup> In tale senso, G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., p.100.

<sup>50</sup> Sull'argomento, sempre G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., p. 100. Altra parte della dottrina, invece, interpretando in senso letterale la norma, e senza distinguere tra i vari diritti attribuiti, ritiene che tale legittimazione possa non necessariamente essere ancorata alla specifica tutela *post mortem* della personalità del soggetto a cui i dati si riferiscono, essendo riconosciuta anche a chi agisce nell'“interesse proprio”; in tale senso, S. DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, cit., p. 460.

<sup>51</sup> Sul punto, G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., p. 245.



sembrerebbe aver preso atto dell'esistenza di una prassi ormai consolidata nel contesto dei rapporti *online*, in virtù della quale i soggetti "affidano", generalmente attraverso apposite piattaforme o sezioni dedicate all'interno dei principali *social network*, le proprie credenziali di accesso, ovvero l'intera gestione della propria identità digitale, a soggetti di propria fiducia, quali amici, parenti o professionisti<sup>52</sup>. Tale prassi non è apparsa, alla dottrina prevalente, confliggere con i principi cardine del nostro diritto delle successioni, almeno nei limiti in cui attraverso tali schemi non si provveda all'attribuzione di diritti patrimoniali, poiché in tal caso si incorrerebbe nella violazione del divieto dei patti successori (art. 458 del Codice civile), ma si predisponga unicamente una regolamentazione per i rapporti afferenti alla sfera della personalità, priva di qualsiasi patrimonialità<sup>53</sup>.

Tecnicamente, gli atti con i quali il *de cuius* provvede ad incaricare un terzo affinché costui compia per suo conto, dopo la morte, determinati atti giuridici, sono riconducibili alla fattispecie del mandato *post mortem exequendum* (o, secondo un'altra ricostruzione, non dissimile nella sostanza, ad un negozio unilaterale atipico, con funzione autorizzatoria ed efficacia *post mortem*)<sup>54</sup>. Una fattispecie, quest'ultima, di prevalente elaborazione dottrinale<sup>55</sup>, ma che riceve ora dall'articolo 2-*terdecies* del Codice un espresso riconoscimento normativo, candidando tale schema negoziale a porsi come un'alternativa efficiente alla – pur sempre possibile secondo alcuni autori<sup>56</sup> – nomina di un esecutore testamentario.

In realtà, ad un'analisi più approfondita, è da rilevare come, per certa dottrina, sia possibile individuare tre distinte figure di mandato variamente collegate all'evento morte: mandato *post mortem exequendum*; mandato *mortis causa* o *post mortem* con oggetto illecito; mandato *post mortem* in senso stretto. Il primo consiste in un contratto di mandato che le parti hanno stabilito dovrà essere eseguito dal mandatario successivamente alla morte del mandante, mediante il compimento di attività di natura meramente materiale e non già

---

<sup>52</sup> Per un'attenta riflessione sulla nozione di identità digitale, vedasi G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e Impresa*, 2017, p. 723 ss.

<sup>53</sup> Vedasi C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., p. 84, p. 91-92; G. RESTA, *La morte digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 919.

<sup>54</sup> In questo senso, G. MARINO, *La "successione digitale"*, cit., p. 197.

<sup>55</sup> Al Riguaro, G. BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009, p. 27; N. DI STASO, *Il mandato post mortem exequendum*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 685.

<sup>56</sup> Sul punto vedasi C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., p. 73, la quale riconduce a tale nozione il «fenomeno della successione nelle attività e nelle posizioni del *de cuius* collegate alla produzione e al controllo dei suoi dati personali e delle sue risorse, quanto gli uni e le altre si presentano in formato digitale e/o collegati ad un rapporto giuridico con un fornitore di servizi ascrivibile alla categoria degli *Internet Service Providers*».

dispositiva di diritti; il secondo è un contratto di mandato che ha per oggetto il compimento di attività dispositive di diritti in seguito alla morte del mandante e, di conseguenza, si concretizza in un'attribuzione *mortis causa* di natura patrimoniale, in aperto contrasto con il divieto di patti successori di cui sopra; il terzo consiste, invece, nell'atto unilaterale mediante il quale il *de cuius* incarica un soggetto di compiere un'attività giuridica al verificarsi della propria morte<sup>57</sup>.

Altra dottrina, che si basa sulla tradizionale distinzione tra atti *mortis causa* e negozi *post mortem*, distingue invece tra mandato *mortis causa* (che consiste nel mandato che ha come oggetto un'attribuzione di natura patrimoniale effettuata a causa della morte del mandante) e mandato *post mortem* (trattasi di un negozio già perfezionato quando il *de cuius* era in vita e che ha come oggetto il compimento di attività materiali o giuridiche la cui esecuzione deve essere iniziata dopo la sua morte, che assume la funzione di termine), negando ogni autonomia concettuale al mandato *post mortem exequendum* e al c.d. mandato testamentario<sup>58</sup>.

### *II.1.3. L'art. 2-terdecies, comma 1, Codice Privacy: attualizzazione degli interessi di natura familiare*

Nell'ambito di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2-terdecies, la genericità della definizione di “*interessi familiari meritevoli di protezione*” pone interrogativi significativi circa l'effettiva portata applicativa della disposizione in esame.

In primo luogo, il giudizio di meritevolezza è rimesso al libero apprezzamento del giudice o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà decidere se, nel caso concreto, le motivazioni di natura familiare che inducono un soggetto a esercitare i diritti del defunto siano meritevoli di protezione. Tuttavia, tale giudizio non può che risultare parziale: nella maggioranza dei casi si chiederà, infatti, al giudicante di valutare la sussistenza delle predette ragioni senza avere precisa cognizione dell'effettivo contenuto dei dati rispetto ai quali viene richiesto l'accesso; al contrario, la preventiva conoscenza e l'esame preliminare dei dati personali oggetto della valutazione da parte del giudice potrebbero, invece, rappresentare l'elemento dirimente della decisione.

Inoltre, è opportuno chiedersi se le ragioni familiari possano emergere anche nel contesto di quelle formazioni sociali che si collocano al di fuori dalla cornice della “*società naturale fondata sul matrimonio*”, come riconosciuta dall'art. 29, comma 1, Cost., ma

---

<sup>57</sup> In tal senso G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2015, p. 62 e ss.

<sup>58</sup> In questi termini, A. AMATUCCI, *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1964, I, p. 290 e ss.

comunque caratterizzate da legami affettivi di tipo familiare, il cui riconoscimento giuridico è stato sancito sia da interventi legislativi sia dalla giurisprudenza: se, da un lato, non si dubita, infatti, dell'applicabilità delle ragioni familiari alla c.d. "famiglia legittima", qualche dubbio potrebbe sorgere in merito alle unioni civili e alle convivenze di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Invero, un'interpretazione letterale del dettato normativo, unita agli orientamenti giurisprudenziali formatisi negli anni, inclusi quelli della Corte costituzionale<sup>59</sup>, potrebbe indurre a ritenere che queste ultime siano considerate formazioni sociali tutelate *ex artt.* 2 e 3 Cost., e non siano dunque da ricondursi a quella peculiare formazione sociale che è la famiglia<sup>60</sup>.

Muovendo da tale prospettiva, la collocazione al di fuori del perimetro della famiglia - salva, ovviamente, l'ipotesi in cui una coppia di conviventi *more uxorio* abbia avuto un figlio, in quanto in tale evenienza si intende tutelare il rapporto di filiazione<sup>61</sup> - potrebbe indurre a non ritenere applicabile l'art. 2-*terdecies* del Codice Privacy, ogniqualvolta le cc.dd. ragioni familiari siano ascrivibili a formazioni sociali diverse dalla famiglia tradizionale.

Peraltro, i commi 20 e 21 dell'art. 1 della sopracitata legge potrebbero portare ad estendere la tutela in esame alle sole unioni civili e non alle semplici convivenze<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Si veda Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Foro it.*, 2010, I, 1361; la sentenza in oggetto ha affrontato la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, stabilendo che l'articolo 29 della Costituzione, che tutela la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", si riferisce al matrimonio nella sua accezione tradizionale tra uomo e donna. Pertanto, non è incostituzionale la normativa che non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, la Corte ha anche affermato che le unioni omosessuali stabili rientrano tra le "formazioni sociali" tutelate dall'articolo 2 della Costituzione, dove si svolge la personalità dell'individuo. Questo implica che lo Stato ha il dovere di riconoscere e tutelare i diritti e i doveri derivanti da tali unioni. La Corte ha quindi sollecitato il Parlamento a intervenire legislativamente per disciplinare le unioni omosessuali, garantendo loro un riconoscimento giuridico e una tutela adeguata, pur differenziandole dal matrimonio tradizionale. In sintesi, la sentenza riconosce la rilevanza costituzionale delle unioni omosessuali come formazioni sociali *ex art.* 2 Cost., ma non le equipara al matrimonio *ex art.* 29 Cost., demandando al legislatore il compito di definirne lo statuto giuridico.

<sup>60</sup> È possibile ricavare tale dato dal comma 1 dell'art. 1 della Legge 76/2016, ai sensi del quale "*La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto*".

<sup>61</sup> F. RUSCELLO, *Introduzione*, in G. CASTELLANI, A. CORDIANO (a cura di), *La famiglia nella società contemporanea*, Roma, 2016, p. 20, si esprime in termini di famiglia parentale, trattandosi di qualcosa di più di «una semplice conseguenza dell'identità di *status* dei figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori di esso o adottivi, indicando la rilevanza riconosciuta, ormai, alla stregua di vera e propria comunità familiare alle semplici convivenze giustificate e sorrette dal rapporto di filiazione: un rapporto di filiazione, anche sotto il profilo formale, che non pone in relazione, per dir così, triangolare i genitori, collegati tra loro dal vincolo che, rispettivamente, hanno con il figlio, ma che è tale da costituire la fonte di un rapporto familiare anch'esso qualificabile «legittimo», sebbene non fondato sul matrimonio».

<sup>62</sup> Il comma 20 dell'art. 1 della legge 76/2016, infatti, "*al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso*", prevede che, salvo previsione contraria, possano essere applicate anche agli uniti civilmente "[...] *le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti*": è pur vero, però, che la disposizione del Codice della Privacy non fa riferimento all'istituto del matrimonio, bensì al differente

È da rilevare che la formulazione letterale della disposizione in materia di *privacy*, d'altro canto, non richiama il semplice rapporto affettivo o di relazione tra il soggetto che esercita i diritti di cui agli artt. 12-15 del GDPR relativi ai dati personali del soggetto defunto e quest'ultimo, bensì allude, con l'utilizzo del termine "familiare", al concetto di famiglia, dotato di una sua connotazione tipica.

La conseguenza è che quella che *prima facie* potrebbe sembrare una clausola elastica, in realtà si potrebbe trasformare - a causa di una interpretazione eccessivamente letterale del dato normativo - in uno stringente filtro alla tutela *post mortem* dei dati di un soggetto.

Tuttavia, l'apertura interpretativa suggerita dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione al concetto di "vita familiare"<sup>63</sup>, unitamente ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione in ambito penale<sup>64</sup> sia per quanto riguarda le unioni civili sia per quanto concerne i conviventi *more uxorio*, prospetta la possibilità di una lettura della norma più costituzionalmente orientata e tale da tutelare anche le suddette formazioni sociali.

Pertanto, al fine di garantire una tutela piena ed effettiva dei dati personali *post mortem* in linea con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta fondamentale, si auspica un'interpretazione dell'articolo 2-*terdecies* che tenga debitamente conto della pluralità delle forme familiari esistenti. Un approccio ermeneutico che valorizzi il legame affettivo stabile e significativo, al di là della sua formalizzazione giuridica nel matrimonio, appare imprescindibile per superare il rischio di applicazioni restrittive e per assicurare che la protezione degli interessi del defunto non sia irragionevolmente limitata da una concezione eccessivamente statica e superata del concetto di famiglia.

---

concetto di famiglia. Il comma 21, invece, estende la disciplina successoria regolata dal Codice civile anche agli uniti civilmente.

<sup>63</sup> La Corte, nell'applicare l'art. 8 della CEDU, ha interpretato in modo evolutivo il concetto di "vita familiare" includendovi, oltre al rapporto di coniugio, anche quello delle cc.dd. coppie conviventi *more uxorio* (Corte Edu, 27 ottobre 1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi, ric. n. 18535/91; 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda, ric. n. 16969/90); la relazione di fatto tra persone dello stesso sesso (Corte Edu, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, ric. n. 30141/04); l'unione civile tra persone dello stesso sesso (Corte Edu, 14 dicembre 2017, Orlandi e altri c. Italia, ric. nn. 26431/12 e altri). Sulla base di tali pronunce, si potrebbe ritenere che ogniqualvolta tra due soggetti sussista un rapporto qualificabile in termini di "vita familiare" possano sussistere delle ragioni di natura familiare che inducano uno di questi ad agire a tutela dell'interesse dell'altro, allorquando quest'ultimo sia meritevole di tutela.

<sup>64</sup> Il riferimento è a Cass. pen., S.U., 26 novembre 2020, n. 10381, con nota di R. BARTOLI, *Con una lezione di ermeneutica le Sezioni Unite Parificano i conviventi ai coniugi*, in *Diritto penale e processo*, 2021, pp. 767 e 1078 e con nota di G. FORNASARI, *Applicazione dell'art. 384 c.p. e famiglia di fatto: brusco overruling delle Sezioni Unite*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2021, p. 1725. La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, si è spinta ad affermare che «le forme di tutela sinora illustrate, assai spesso ricorrenti nella prassi, confermano la rilevanza assunta dal riconoscimento del carattere "familiare" delle relazioni che si sviluppano all'interno della convivenza di fatto e delle connesse esigenze di protezione che, in quanto "relazioni di famiglia", ad essa competono».

#### II.1.4. L'art. 2-terdecies, commi 2, 3, 4 e 5, Codice Privacy: l'opposizione dell'interessato

Completamente nuovi si presentano, invece, i commi successivi della disposizione in esame. Essi perseguono l'obiettivo di valorizzare l'autonomia privata e, segnatamente, l'autodeterminazione informativa della persona, bilanciandola con l'interesse dei successori e dei terzi. Se il comma 1 stabilisce la regola generale – desunta, come si è osservato, dalla normativa previgente – secondo cui i diritti dell'interessato non si estinguono con il decesso, ma sono suscettibili di esercizio *post mortem*, il comma 2 introduce opportunamente un duplice limite, costituito rispettivamente dalla previsione di legge e dalla contraria volontà espressa dal *de cuius*. Recita, infatti, il comma 2: “L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”. Se il rinvio alla norma di legge si giustifica in ragione del rilievo che l'ordinamento, di volta in volta, potrebbe attribuire interessi potenzialmente confliggenti con quelli sottesi all'esercizio dei diritti dell'interessato, la valorizzazione della volontà del *de cuius* si rivela opportuna, in quanto colma una lacuna della disciplina previgente e soddisfa un'istanza chiaramente emersa nella prassi e valorizzata dalla dottrina<sup>65</sup>.

Tale ultima ipotesi, invero, opera soltanto in relazione “all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione”. Al fine di comprendere cosa ricomprenda quest'ultima tipologia di servizi, è opportuno considerare la direttiva UE n. 1535/2015, la quale prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)<sup>66</sup>.

All'art. 1, par. 1, lett. b, è prevista la seguente nozione di servizio: «qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». In altri termini, si tratta di un servizio, normalmente oneroso, reso senza che vi sia la simultanea presenza delle parti e fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale, il quale viene inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento – ivi inclusa la compressione digitale – e di memorizzazione di dati, ed è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

---

<sup>65</sup> M. MARTINI, *Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen Persönlichkeitsschutzes im Internet*, cit., p. 1147.

<sup>66</sup> Il testo della direttiva in oggetto è reperibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535>.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha incluso nella nozione di servizi della società dell'informazione i contratti e gli altri servizi conclusi o trasmessi *online*<sup>67</sup>. Deve, peraltro, aggiungersi che la previsione della “normale onerosità” dei predetti servizi non è idonea a escludere dall'applicazione della disposizione in esame i contratti a titolo gratuito, tra cui anche quelli conclusi con il gestore di un *social network*: i dati personali concessi allo stesso ai fini di una profilazione e utilizzati da quest'ultimo per finalità commerciali devono essere considerati una controprestazione a tutti gli effetti.

Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, come appena delineati, il ricorso agli strumenti della comunicazione elettronica determina la produzione di una considerevole mole di dati che, analizzati in forma aggregata, possono rivelare dettagli intimi e riservati della sfera personale. Pertanto, si è avvertita la necessità di rimettere al singolo individuo la facoltà di decidere se attribuire agli eredi e ai superstiti legittimati la possibilità di accedere ai propri dati personali ed esercitare tutti (o parte) dei diritti dell'interessato, ovvero sottrarre tali informazioni all'accesso e alla conoscenza di terzi.

Dalla lettura, invece, del successivo comma 3 dell'art. 2-terdecies del Codice della Privacy, emerge, in prima battuta, un chiaro riferimento all'art. 4, n. 11, del GDPR, nel quale viene definita la nozione di “consenso dell'interessato”, da intendersi in entrambe le disposizioni di legge con i medesimi requisiti. Il fatto che il lessico impiegato ricalchi pedissequamente il disposto del sopra citato articolo 4 palesa l'intento del legislatore nazionale di assoggettare la manifestazione di volontà proibitiva ai medesimi requisiti sostanziali e formali prescritti dal GDPR in relazione al consenso dell'interessato. In particolare, i presupposti della specificità e della libertà del consenso possono operare in funzione di salvaguardia, escludendo che il divieto di esercizio dei diritti dell'interessato possa desumersi dalla semplice sottoscrizione di condizioni generali di contratto e da clausole di rinuncia predisposte unilateralmente dal fornitore del servizio. Su tale aspetto, ovviamente, sarà la prassi delle Corti e del Garante a definire con precisione i limiti di ammissibilità della contrattazione standardizzata, analogamente a quanto già sperimentato, negli ultimi vent'anni, in relazione al consenso dell'interessato<sup>68</sup>.

Secondo certa dottrina, si può ritenere che la *ratio* della previsione del diritto di opporsi da parte dell'interessato sia «valorizzare l'autonomia privata del *de cuius* e in

---

<sup>67</sup> CGUE, 2 dicembre 2010, causa C-108/09, (Ker-Optika); CGUE, 20 dicembre 2017, C-434/15 (Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL).

<sup>68</sup> Sul punto vedasi in particolare A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, p. 44 ss.; S. THOBANI, *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità*, in *Europa e diritto privato*, 2016, p. 513 ss.; G. RESTA, V. ZENOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2018, p. 411 ss.

particolare la sua autodeterminazione informativa che si proietta ben oltre il confine della sua esistenza fisica in una dimensione propriamente post-mortale, e ciò anche allorquando la volontà del soggetto abbia un contenuto di segno, per così dire, negativo finalizzato cioè ad impedire l'accesso e la manipolazione dei propri dati per il periodo in cui egli non sarà più in vita»<sup>69</sup>.

Il comma 3 della disposizione in esame, in sostanza, riflette la consapevolezza dei rischi che una delega incondizionata all'autonomia privata può generare nel contesto digitale. Come precedentemente evidenziato, il rapporto con le piattaforme *online* è caratterizzato da strutturali asimmetrie informative e di potere negoziale, sicché appare opportuno che l'esercizio dell'autonomia privata sia oggetto di un'attenta valutazione e controllo da parte dell'ordinamento, al fine di evitare che si traduca in una mera mistificazione.

Infine, mentre il comma 4 precisa opportunamente che la volontà espressa dall'interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica, il comma 5 chiarisce che il divieto in oggetto “[...] *non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi*”. Si tratta di un ragionevole bilanciamento delle posizioni coinvolte (si pensi, ad esempio, alla posizione di un legittimario pretermesso che intenda esercitare l'azione di riduzione e al pregiudizio che costui subirebbe dall'impossibilità di accedere ai dati bancari del *de cuius*), il quale riflette le soluzioni già emerse in sede di applicazione della legge 675/1996 e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Da tale ultimo comma si può, quindi, desumere che la tutela della *privacy* dell'interessato non possa incidere negativamente sui diritti di natura successoria vantati da terzi.

È, tuttavia, da rilevare che la formulazione dell'ultimo comma, attinente ai diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato, è estremamente generica, pur individuandosi una consequenzialità tra la morte dell'interessato e diritti che sorgono dalla stessa. L'indeterminatezza della norma, tra l'altro, potrebbe dare adito a un'approfondita casistica giurisprudenziale, come ipotizzato da certa dottrina<sup>70</sup>, per verificare quali siano i soggetti che possano e che abbiano titolo a neutralizzare le richieste di divieti di esercizio dei diritti in relazione a un proprio interesse (se originato dalla morte del *de cuius*). Si tratta, ovviamente, di situazioni in cui l'erede rientra tra i soggetti che acquisiscono diritti in

---

<sup>69</sup> A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, Note in tema di eredità digitale, cit., p. 102.

<sup>70</sup> Al riguardo, A. CICCIA MESSINA, *Guida al Codice Privacy*, cit., pag. 70

seguito alla morte dell'interessato; tuttavia, la norma non sembra limitare a questa sola ipotesi la possibile individuazione dei soggetti che possono, ad esempio, bloccare una richiesta di cancellazione dei dati presenti su un profilo *social* da parte di terzi interessati.

Più lineare e di più agevole comprensione appare, invece, il blocco del divieto di esercizio dei diritti quando tale blocco è attuato da soggetti legati al *de cuius* o, comunque, portatori di un interesse specifico in relazione ai dati del defunto, e ciò qualora la finalità perseguita sia l'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria di un proprio interesse. In tale circostanza, è evidente che le ultime volontà del *de cuius*, concernenti i dati gestiti da un fornitore di servizi della società dell'informazione, non possono precludere il conseguimento di un diritto in sede giudiziaria. In questo specifico caso, la tutela del diritto di difesa prevale sulla volontà espressa dal defunto.

## **II.2. Il diritto all'oblio *post mortem* tra tutela dei dati personali e gestione dei contenuti digitali**

Nell'ambito dei diritti esercitabili per conto di un soggetto defunto ai sensi dell'art. 2-*terdecies*, un ruolo di particolare rilievo e attualità è rivestito dal diritto alla cancellazione dei dati personali di cui all'art. 17 del GDPR, soprattutto quando esercitato nella sua forma "rafforzata" di diritto all'oblio, ossia il diritto degli individui di tutelare la propria immagine, richiedendo la cancellazione di contenuti, soprattutto quelli presenti *online*, che possono danneggiare fortemente la loro reputazione.

Il tema del diritto all'oblio è da tempo oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza, come testimonia una delle prime pronunce in materia risalente a circa trent'anni fa<sup>71</sup>. In quell'occasione, la Suprema Corte di Cassazione fu chiamata a pronunciarsi su una controversia che vedeva coinvolto un quotidiano per il fatto di aver nuovamente pubblicato, a distanza di circa sei anni dalla prima diffusione, un articolo ritenuto diffamatorio. La Cassazione, contribuendo in questo modo in maniera significativa a definire il concetto di "diritto all'oblio", concluse che un individuo non può rimanere indefinitamente esposto alla riproposizione di informazioni che lo riguardano, anche se inizialmente divulgate in modo legittimo.

---

<sup>71</sup> Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro italiano*, 1998, p. 1834 e con nota di C. LO SURDO, *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*, in *Danno e responsabilità*, 1998, p. 882 ss.



Successivamente, la giurisprudenza<sup>72</sup>, anche a livello internazionale<sup>73</sup>, con il supporto di autorevole dottrina<sup>74</sup>, ha identificato ulteriori sfaccettature del diritto all'oblio, tanto che oggi è possibile distinguere almeno tre diverse accezioni, seppur parzialmente differenti tra loro. La nozione originaria è forse la più strettamente connessa – o meglio, in antitesi – al diritto di cronaca (art. 21 Cost.), e si riferisce al caso in cui una persona si oppone alla ripubblicazione di notizie, pur legittimamente diffuse in passato, relative a eventi che l'hanno riguardata. Affinché il diritto all'oblio possa essere validamente invocato in questo contesto, è necessario che tra la prima e la seconda pubblicazione (o comunque diffusione) della notizia sia trascorso un certo periodo di tempo. Tale lasso temporale non è definibile a priori, ma deve essere valutato caso per caso considerando diversi fattori, quali la notorietà del soggetto, la portata del mezzo di comunicazione utilizzato, l'interesse pubblico della notizia ed eventuali elementi di attualizzazione della stessa<sup>75</sup>.

Una seconda accezione del diritto all'oblio si è manifestata con l'avvento di Internet e riguarda la necessità di aggiornare le informazioni reperibili *online* sui siti *web* originari (i cosiddetti *content provider*), offrendole agli utenti che accedono a quel determinato dominio<sup>76</sup>. Questa seconda prospettiva mira quindi a contestualizzare nel presente una notizia diffusa legittimamente in passato che, nonostante il tempo trascorso, è rimasta disponibile *online* senza essere né cancellata né aggiornata. In questo senso, l'oblio diviene uno strumento per attuare il diritto all'identità personale, in quanto l'interessato non richiede tanto la rimozione dell'informazione, quanto piuttosto il suo aggiornamento, eventualmente anche con l'aggiunta di nuovi dati anziché l'eliminazione di quelli vecchi, in modo che la rappresentazione della persona rifletta la sua attuale condizione e non quella passata.

Infine, la terza declinazione del diritto all'oblio si verifica quando l'interessato intende far valere il diritto alla cancellazione dei propri dati reperibili *online* attraverso i motori di ricerca (la cosiddetta deindicizzazione), un'ipotesi già affrontata dalla Corte di Giustizia

---

<sup>72</sup> Cass. civ., S.U., 22 luglio 2019, n. 19681, con nota di G. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul diritto all'oblio*, in *Giustizia civile*, 2019, p. 1 e con nota di V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corriere Giuridico*, 2019, p. 1195.

<sup>73</sup> CGUE, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12, in merito alla quale vedasi G. RESTA, V. ZENOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

<sup>74</sup> Vedasi al riguardo, V. CUFFARO, *Cancellare i dati. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019, p. 219 ss.; G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali e la tutela dell'identità*, in G. FINOCCHIARO, F. DELFINI (a cura di), *Diritto dell'informatica*, Torino, 2014, p. 151; F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 353.

<sup>75</sup> Sul punto, G. FINOCCHIARO, *Diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Giustizia Civile*, 2019, p. 1 ss.

<sup>76</sup> Cfr. Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, con nota di M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, p. 1070.

Europea nel noto caso *Google Spain*<sup>77</sup> e che ha rappresentato una pratica applicazione dell'art. 17 del GDPR.

Ai sensi del Regolamento, infatti, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano in presenza di una serie di condizioni specificate dalla norma, tra cui il fatto che i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti (lett. *a*) o che non sussista più alcun motivo legittimo prevalente (ad esempio, la libertà di espressione o di informazione) per continuare il trattamento (lett. *c*).

Tuttavia, l'esercizio di questo diritto, anche per conto di defunti, non è assoluto e incontra i limiti generali previsti dall'art. 17, paragrafo 3, del GDPR. Tra le eccezioni figurano la necessità del trattamento per l'esercizio della libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica. Pertanto, nel valutare una richiesta di esercizio del diritto all'oblio per conto di un soggetto defunto, è necessario operare un bilanciamento tra la tutela della sua memoria e della reputazione dei suoi familiari e l'interesse pubblico all'informazione e alla conservazione di documenti storici.

Nell'ambito del diritto all'oblio esercitato per conto di un soggetto defunto ai sensi dell'art. 2-terdecies, si osserva *prima facie* come tale tema sia generalmente privo di implicazioni di natura patrimoniale: tale diritto può essere invocato dai soggetti legittimati per ottenere la rimozione di informazioni relative al defunto che non siano più necessarie, siano inesatte o la cui conservazione possa ledere la memoria del defunto o arrecare pregiudizio alla reputazione dei familiari. La relativa pretesa può manifestarsi in diverse forme a seconda del contesto e del caso specifico a cui si riferisce: può concretizzarsi, per esempio, nella richiesta di cancellazione, di aggiornamento o di divieto di una nuova pubblicazione di notizie risalenti nel tempo<sup>78</sup>. In tal modo, si risponde a esigenze connesse a differenti sfaccettature della personalità, riconducibili a diversi diritti tipizzati a livello legislativo o giurisprudenziale. Inizialmente, infatti, l'oblio fu considerato una manifestazione del diritto alla riservatezza<sup>79</sup>, successivamente del diritto all'onore e alla reputazione<sup>80</sup>, e infine del diritto all'identità personale<sup>81</sup>, in considerazione della natura

---

<sup>77</sup> CGUE, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12.

<sup>78</sup> Si pensi, ad esempio, a casi di suicidio o a situazioni in cui il defunto, quando era ancora in vita, sia stato coinvolto in vicende negative e si desideri tutelarne almeno la reputazione postuma.

<sup>79</sup> Tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, con nota di V. CARBONE, *Rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio*, in *Corriere giuridico*, 2013, p. 1170.

<sup>80</sup> Cass. civ., S.U., 22 luglio 2019, n. 19681, cit.

<sup>81</sup> Cass. civ., sezione III, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

dinamica di quest'ultimo diritto, inteso come interesse meritevole di vedere rappresentata la propria immagine sociale per come si presenta attualmente e non come appariva molti anni prima, in linea con la continua evoluzione dell'individuo.

Pertanto, nel valutare una richiesta di esercizio del diritto all'oblio per conto di un soggetto defunto, è necessario operare un bilanciamento tra la tutela della sua memoria e della reputazione dei suoi familiari e l'interesse pubblico all'informazione e alla conservazione di documenti storici.

Al riguardo, le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali forniscono esempi concreti di questo bilanciamento. In un caso sottoposto al suo giudizio<sup>82</sup>, infatti, il Garante ha respinto la richiesta di rimozione dal *web* di un articolo scritto da un autore deceduto, ritenendo prevalente l'interesse alla conservazione della testimonianza di vita e della libera espressione del pensiero del defunto, pur disponendo misure per limitarne l'indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni al sito, al fine di tutelare la *privacy* dei familiari menzionati. Nella medesima pronuncia il Garante ha affermato, inoltre, che se il titolare dei dati personali non aveva mai richiesto la rimozione di contenuti pubblicati né manifestato la volontà di disconoscerne il contenuto, non può ritenersi dimostrato un interesse proprio del titolare deceduto, tramite il suo erede, alla cancellazione dell'articolo, che conserva invece un proprio valore storico. Questi orientamenti evidenziano la necessità di valutare caso per caso le specifiche circostanze, tenendo conto della volontà presumibile del defunto, dell'interesse pubblico alla conoscenza e della potenziale lesività della diffusione delle informazioni per la sua memoria e per i suoi cari.

In questa prospettiva, il Garante per la protezione dei dati personali<sup>83</sup>, relativamente a un'altra vicenda sottoposta al suo vaglio, ha riconosciuto, la legittimazione ad agire di alcuni parenti di minori deceduti a seguito del crollo di una scuola, al fine di vietare la pubblicazione su un giornale delle loro fotografie – immagini ottenute dal giornalista, senza il consenso dei genitori, presso i luoghi di sepoltura – motivando inequivocabilmente che *“in ragione della [...] disposizione di cui all'art. 13, comma 3<sup>84</sup>, non può ritenersi, come pure sostenuto dalla resistente, che la tutela dei diritti dei minori scomparsi perda qualsiasi garanzia per effetto della loro morte”*. Ciò che emerge in questo caso è l'intento dei genitori di tutelare non tanto un proprio interesse, quanto quello dei minori tragicamente scomparsi. Il fulcro della decisione del Garante non è quindi l'eventuale riacutizzazione del dolore

---

<sup>82</sup> Garante Privacy, provvedimento del 29 ottobre 2020, doc. web n. 9509538

<sup>83</sup> Garante Privacy, decisione su ricorso del 19 dicembre 2002, doc. web n. 1067167, precisando che le esigenze di cronaca *“non sarebbero state pregiudicate dalla mancata pubblicazione di immagini raccolte in violazione dei principi di liceità e correttezza”*.

<sup>84</sup> Il riferimento è alla legge 675 del 1996.

che la pubblicazione delle immagini potrebbe causare ai ricorrenti, bensì primariamente la tutela dei diritti della personalità (oblio, immagine, riservatezza) dei minori deceduti, evidenziandone chiaramente l'ultrattività dopo la morte degli interessati.

In un'altra circostanza ancora, il Garante<sup>85</sup> è stato chiamato a pronunciarsi in seguito alla richiesta di un figlio di cancellare dalla rete, o in subordine aggiornare, alcuni articoli relativi a una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il padre e che non riportavano l'esito positivo della vicenda stessa, ovvero l'assoluzione. Anche in questo caso, ciò che emerge in ultima analisi è l'azione a difesa di un diritto della personalità di una persona deceduta, diritto che può essere identificato nell'oblio, nel diritto all'identità personale, o nell'oblio come strumento di tutela dell'identità personale.

Pertanto, l'analisi dei provvedimenti del Garante evidenzia una sensibile attenzione verso la tutela dei diritti della personalità dei soggetti defunti, in particolare del diritto all'oblio nelle sue diverse declinazioni. Le decisioni esaminate sottolineano la necessità di un'attenta valutazione caso per caso, in cui si ponderano non solo la volontà presumibile del *de cuius* e l'interesse pubblico alla conoscenza, ma anche il potenziale impatto lesivo della diffusione di determinate informazioni sulla sua memoria e sulla reputazione dei suoi familiari. In definitiva, l'applicazione dell'articolo 2-terdecies del GDPR, unitamente ai principi generali in materia di protezione dei dati personali e alla giurisprudenza del Garante, delinea un quadro complesso ma orientato a garantire un equilibrio tra la salvaguardia della sfera personale del defunto e le esigenze informative della collettività.

### **II.3. La giurisprudenza in ambito di tutela dei dati personali del defunto**

L'introduzione nel panorama normativo italiano dell'articolo 2-terdecies del Codice della Privacy ha rappresentato un'evoluzione significativa nel modo di intendere la protezione dei dati personali, estendendone la tutela anche oltre la vita del titolare.

Le prime significative applicazioni giurisprudenziali di tale norma, emerse da diverse pronunce di merito dei Tribunali di Milano, Bologna e Roma, hanno delineato un orientamento favorevole al riconoscimento del diritto dei familiari di accedere ai contenuti digitali dei propri cari.

Queste decisioni giudiziarie, pur affrontando situazioni specifiche e distinte, convergono su alcuni punti fondamentali. In primo luogo, viene affermata la legittimazione dei congiunti – siano essi genitori, coniugi o altri parenti stretti – a esercitare

---

<sup>85</sup> Garante Privacy, decisione 26 settembre 2019, doc. web n. 9164349.

un diritto<sup>86</sup> di accesso ai dati del defunto, fondando tale diritto sul profondo legame affettivo e sulla comprensibile esigenza di elaborare il lutto e preservare la memoria della persona scomparsa. In questo contesto, i contenuti digitali, come fotografie, video, messaggi o, come nel caso del Tribunale di Milano, creazioni intellettuali, assumono un valore affettivo e testimoniale che trascende la loro mera natura di informazione.

La tutela della memoria del defunto e il bisogno di elaborare il lutto attraverso il recupero di tracce digitali della sua esistenza sono stati considerati elementi idonei a integrare le “*ragioni familiari meritevoli di protezione*”.

Questa interpretazione giurisprudenziale segna un’evoluzione significativa nella concezione dell’interesse giuridicamente rilevante in questo ambito, destinata, di fatto, ad ampliarne la nozione tradizionale, spesso ancorata a profili patrimoniali, per includere aspetti profondamente personali, emotivi e commemorativi, legati alla vita digitale del defunto. Si assiste al riconoscimento che i dati digitali possono incarnare un valore affettivo e identitario di primaria importanza per i familiari superstiti, meritevole di protezione giuridica per il suo significato intrinseco, al di là di ogni valutazione economica.

Un altro filo conduttore di rilievo nelle pronunce esaminate è l’affermazione della prevalenza dei diritti riconosciuti dall’art. 2-*terdecies* rispetto alle clausole contrattuali restrittive, spesso standardizzate e predisposte unilateralmente dai fornitori di servizi della società dell’informazione, tipicamente grandi aziende tecnologiche internazionali. I tribunali hanno mostrato una chiara tendenza a non considerare ostative all’esercizio dei diritti dei familiari le condizioni generali di contratto che limitano o escludono la trasmissibilità degli *account* o l’accesso ai dati dopo il decesso dell’interessato.

Le corti hanno osservato che la mera adesione a condizioni generali di contratto, in difetto di una specifica e consapevole approvazione delle clausole limitative dei diritti *post mortem* secondo le forme previste dalla normativa italiana, non sia sufficiente a derogare alle tutele apprestate dall’art. 2-*terdecies*.

Questa linea interpretativa evidenzia un impegno attivo da parte della giurisprudenza nel garantire che la normativa nazionale a tutela dei dati personali, e specificamente l’art. 2-*terdecies*, non venga vanificata da prassi contrattuali imposte da grandi operatori del settore. Ciò si traduce in una forma di protezione per i familiari del defunto, spesso in una posizione di vulnerabilità, assicurando che i diritti fondamentali riconosciuti dalla legge italiana siano concretamente esercitabili. Tale orientamento contribuisce a riequilibrare la

---

<sup>86</sup> Quanto a tale diritto, è da riscontrare che in nessuna delle tre pronunce i giudici si esprimono circa la natura giuridica dell’acquisto dello stesso, se *iure proprio* o *iure successionis*, limitandosi semplicemente a prendere atto della questione lasciata irrisolta dal legislatore.

disparità di potere contrattuale tra utenti individuali (e i loro familiari) e i gestori di servizi, riaffermando il principio secondo cui le norme imperative nazionali possono prevalere sulla libertà contrattuale quando sono in gioco interessi personali o pubblici di significativa rilevanza.

Altro elemento comune alle decisioni dei Tribunali di Milano, Bologna e Roma è quello di porre costantemente l'accento sulla verifica dell'eventuale esistenza di un divieto espresso dal defunto, manifestato quando ancora in vita, all'accesso ai propri dati *post mortem*. Tale divieto, per essere ostativo all'esercizio dei diritti da parte dei familiari, deve essere formulato secondo le specifiche modalità prescritte dal comma 2 dell'art. 2-*terdecies*, ossia “*con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata*”.

L'assenza di una siffatta dichiarazione – che deve essere inequivoca, specifica, libera e informata – costituisce un fattore cruciale che legittima i familiari ad avvalersi delle facoltà previste dal comma 1 della norma. Le corti hanno infatti proceduto ad accogliere le istanze di accesso una volta accertato che il *de cuius* non aveva lasciato alcuna indicazione scritta contraria, comunicata al fornitore del servizio, circa la sorte dei propri dati digitali.

La norma, così come applicata, tende a favorire l'accesso da parte di chi vanta “*ragioni familiari meritevoli di protezione*”, a meno che il titolare dei dati non abbia attivamente e formalmente espresso una volontà contraria. Ciò implica che impostazioni generiche di *privacy* o desideri manifestati informalmente non sono ritenuti sufficienti a precludere l'accesso; è richiesta una dichiarazione formale e scritta per superare i potenziali diritti di accesso dei familiari. L'onere di limitare tale accesso ricade, quindi, sull'individuo durante la sua vita, il quale deve manifestare esplicitamente e nelle forme previste la propria intenzione. Questa impostazione impone una significativa responsabilità agli individui nel considerare e documentare le proprie volontà riguardo al destino dei loro beni digitali, qualora desiderino limitarne l'accesso *post mortem*.

Un dato processuale comune a molte delle vicende esaminate è il ricorso alla procedura cautelare d'urgenza, tipicamente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Tale scelta è motivata dalla sussistenza del *periculum in mora*, ossia dal rischio che un ritardo nell'intervento giudiziario possa comportare un pregiudizio grave e irreparabile al diritto che si intende tutelare. Nello specifico contesto dell'accesso ai dati digitali del defunto, il *periculum* è spesso correlato alle *policy* dei fornitori di servizi, i quali possono prevedere la cancellazione automatica dei dati dagli *account* inattivi dopo un determinato lasso di tempo. La prospettiva della distruzione definitiva dei dati – e con essa la perdita irrimediabile di ricordi, comunicazioni o creazioni personali – giustifica la necessità di un provvedimento

giudiziario sollecito che ordini al *provider* di consentire l'accesso o, quantomeno, di preservare i dati in attesa della definizione del giudizio di merito.

L'ampio utilizzo di strumenti processuali d'urgenza mette in luce come le caratteristiche tecniche intrinseche dei dati digitali – la loro volatilità e la dipendenza dalle politiche di conservazione dei gestori delle piattaforme – influenzino direttamente le modalità di tutela giuridica. Il diritto deve quindi adattarsi non solo sul piano sostanziale, riconoscendo nuovi diritti e interessi, ma anche su quello procedurale, offrendo meccanismi capaci di rispondere con efficacia e tempestività alla natura spesso effimera dell'informazione digitale. L'effettiva protezione dei diritti sui dati *post mortem* dipende, dunque, non solo dal riconoscimento del diritto sostanziale ma anche dalla disponibilità di procedure giudiziarie adeguate a prevenire la perdita irreversibile del bene digitale.

L'analisi di queste prime pronunce si presenta quindi come un passaggio importante per delineare i contorni applicativi dell'articolo 2-*terdecies* e per riflettere sulle implicazioni giuridiche, etiche e sociali legate alla gestione dell'eredità digitale nell'era contemporanea.

Le sentenze citate costituiscono, dunque, il punto di partenza per l'analisi della giurisprudenza relativa all'art. 2-*terdecies*, i cui dettagli e implicazioni verranno approfonditi nel prosieguo.

### *II.3.1. La pronuncia del Tribunale di Milano*

Il Tribunale di Milano è stato il primo a inaugurare il filone giurisprudenziale interpretativo relativo all'accesso ai dati personali di soggetti deceduti, specialmente quando vincolati a schemi contrattuali digitali<sup>87</sup>.

Il caso specifico riguarda la richiesta, avanzata dai genitori di un giovane *chef* prematuramente scomparso, di accedere agli *account* digitali del figlio, in particolare al suo spazio *iCloud* gestito dalla società *Apple*. La motivazione principale addotta dai genitori risiedeva nella volontà di realizzare un progetto commemorativo volto a preservare la memoria del figlio, anche attraverso la raccolta e la valorizzazione del suo patrimonio professionale, costituito in parte da ricette e immagini custodite nei suoi dispositivi digitali. La multinazionale americana aveva tuttavia negato ai genitori la possibilità di recuperare i dati richiesti, invocando, a fondamento del diniego, la protezione dell'identità di terzi in contatto con il ragazzo, nonché la sicurezza dei propri clienti, richiedendo inoltre, per consentire l'accesso all'*account*, la sussistenza di determinati presupposti giuridici, alcuni

---

<sup>87</sup> Tribunale di Milano, Sez. I civile, ordinanza del 10 febbraio 2021, procedimento n. R.G. 2020/44578, con nota di G. RESTA, *L'accesso post morte ai dati personali: il caso Apple*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 678.

dei quali (come la qualità di amministratore o di rappresentante legale del defunto) non contemplati dall'ordinamento giuridico italiano.

Il Tribunale di Milano, adito dai genitori del giovane, accoglieva la domanda cautelare presentata dagli stessi, riconoscendo la legittimità della pretesa di quest'ultimi, ravvisando la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*. In relazione al primo requisito, il giudice ha richiamato l'articolo 2-terdecies del Codice della Privacy, evidenziando come tale disposizione attribuisca ai congiunti stretti, come i genitori, il diritto di accedere ai dati personali del defunto, qualora sussistano ragioni familiari meritevoli di protezione. Nel caso di specie, il legame affettivo tra genitori e figlio, unitamente alla prospettiva di onorarne la memoria attraverso un progetto concreto basato sui suoi dati digitali, è stato ritenuto elemento sufficiente a integrare le “ragioni familiari meritevoli di protezione”. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come dalla corrispondenza intercorsa tra i ricorrenti e *Apple* non emergesse alcuna volontà contraria del *de cuius* in merito all'esercizio dei diritti sui propri dati *post mortem*<sup>88</sup>.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, invece, il giudice ha considerato il rischio concreto, segnalato dalla stessa *Apple*, di una potenziale cancellazione automatica dei dati memorizzati sull'*account iCloud* in caso di prolungata inattività. Tale circostanza configurava un pregiudizio grave e irreparabile al diritto dei genitori di accedere a informazioni potenzialmente significative per il progetto commemorativo.

La soluzione del caso è stata correttamente individuata nella normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare nel combinato disposto del sopra citato articolo 2-terdecies e dell'articolo 15 del GDPR.

Il Tribunale, sebbene la società di Cupertino non avesse mai contestato la qualità di eredi dei genitori né la loro legittimazione a ottenere la disponibilità dei dati personali del figlio scomparso, ha ritenuto tuttavia illegittime le condizioni imposte da quest'ultima ai ricorrenti per l'accesso alle informazioni contenute nell'*account* del defunto, che richiamavano concetti giuridici estranei all'ordinamento italiano, come la figura dell'“amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto” o la necessità di un “consenso legittimo” ai sensi dell'*Electronic Communications Privacy Act* statunitense. Il giudice ha affermato che l'esercizio di un diritto, riconosciuto sia dalla legge italiana che

---

<sup>88</sup> Nel caso specifico, come già ricordato, l'unico elemento che avrebbe potuto legittimamente ostacolare l'accoglimento della richiesta di accesso ai dati personali da parte degli eredi sarebbe, infatti, stata una dichiarazione scritta del defunto (o meglio, dell'interessato) volta a vietare, ai sensi dell'art. 2-terdecies, comma 2, del Codice Privacy, l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR ai soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo. Nel caso in esame, tale divieto non risultava essere stato espresso dal defunto, come emerso già prima dell'avvio del procedimento cautelare; pertanto, il giudice ha ritenuto che non sussistessero ostacoli all'accesso ai dati personali contenuti nell'*account*.



europea, non potesse essere subordinato a requisiti contrattuali previsti da ordinamenti giuridici stranieri.

Infine, con riferimento all'invocata tutela della sicurezza dei clienti da parte di *Apple*, il Tribunale ha osservato come, pur non essendo il GDPR direttamente applicabile ai dati di una persona defunta, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento autorizzi il trattamento dei dati personali “[...] *necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi* [...]”. Nel caso specifico, i ricorrenti, in quanto eredi, erano portatori di un “*legittimo interesse*” proprio (ovvero quello di entrare in possesso dei beni ereditari digitali del defunto) e di “*ragioni familiari meritevoli di protezione*” ai sensi dell’articolo 2-terdecies del Codice Privacy (ossia preservare la memoria del figlio attraverso la realizzazione di un progetto basato sulle sue ricette culinarie). Tali circostanze integravano un “*legittimo interesse*” di soggetti terzi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. Di conseguenza, *Apple* sarebbe stata legittimata a comunicare i dati personali del defunto, e gli eredi avrebbero potuto trattare tali dati in presenza di una valida base giuridica, rappresentata dal loro legittimo interesse in quanto soggetti terzi.

Impedire l'accesso (ai sensi dell'art. 15 del GDPR) ai dati personali del defunto avrebbe comportato, inoltre, un pregiudizio al diritto patrimoniale degli eredi non solo di subentrare nel possesso dei beni digitali ereditati, ma anche al potenziale sfruttamento economico delle ricette culinarie create dal figlio, presumibilmente dotate di novità e originalità tali da poter essere tutelate dalla legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941 e successive modificazioni)<sup>89</sup>.

In conclusione, l'ordinanza del Tribunale di Milano ha rappresentato un importante riconoscimento del diritto dei familiari di accedere ai dati personali del defunto in contesti digitali, ponendo l'accento sulla necessità di interpretare le normative esistenti alla luce delle specifiche esigenze di tutela affettiva e commemorativa, e rigettando l'applicazione automatica di condizioni procedurali o concettuali proprie di altri ordinamenti giuridici. Tale pronuncia evidenzia la crescente rilevanza della gestione del patrimonio digitale *post mortem* e la necessità di un approccio giuridico sensibile alle peculiarità di tali situazioni.

---

<sup>89</sup> L'espressione formale e letteraria della ricetta, così come il suo aspetto estetico, sono tutelabili dal diritto d'autore qualora presentino un apporto creativo dell'autore, conferendo alla ricetta un potenziale valore economico sfruttabile dagli eredi; sul punto, vedasi Tribunale Milano 10 luglio 2013, n. 9763, consultabile in <https://www.iusinaction.com/ricette-gastronomiche-contraffazione/>

### II.3.1. La pronuncia del Tribunale di Bologna

Al pari del Tribunale di Milano, anche quello di Bologna è stato chiamato a pronunciarsi su una vicenda che riguardava il medesimo colosso dell'*hi-tech*, nuovamente rifiutatosi di garantire l'accesso ai dati di un soggetto defunto a favore dei suoi legittimi eredi<sup>90</sup>.

Dopo essersi vista, infatti, opporre rifiuto da parte della società *Apple* a poter recuperare le fotografie, i video e gli altri dati contenuti nel dispositivo del proprio figlio deceduto, la madre di quest'ultimo (scomparso prematuramente per aver commesso suicidio) conveniva in giudizio, con ricorso cautelare d'urgenza, la stessa *Apple*, contro la quale richiedeva l'emissione dei provvedimenti più opportuni al fine di veder tutelato il proprio diritto ad accedere agli *account* associati al defunto.

Trattandosi di una vertenza del tutto assimilabile a quella già affrontata e decisa dal Tribunale di Milano, il Giudice felsineo, nell'accordare alla ricorrente l'accoglimento della sua richiesta, ne ha seguito le orme richiamandone le motivazioni addotte: dopo aver infatti verificato l'assenza dell'unica ragione ostativa all'accoglimento della richiesta di accesso *post mortem* ai dati personali, ossia una dichiarazione scritta del defunto di voler vietare, ai sensi dell'art. 2-terdecies, comma 2, del Codice Privacy, l'esercizio di diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR ai soggetti di cui al comma 1, dopo aver ravvisato l'esistenza del requisito del *fumus boni iuris* nel diritto dell'erede ad acquisire la disponibilità di beni digitali ereditari e nelle "*ragioni familiari meritevoli di protezione*", nonché la sussistenza di un imminente pericolo di distruzione paventato da *Apple* in conseguenza dell'inattività dell'*account* (integrante il requisito del c.d. *periculum in mora*), e dopo aver, infine, qualificato i beni digitali contenuti all'interno dell'*account* quali dati personali, l'*account cloud* quale "cassetta di sicurezza" e il servizio prestato da *Apple* quale "servizio della società dell'informazione", il Tribunale bolognese ha individuato nell'art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 la fonte normativa applicabile al caso di specie e ha, pertanto, accolto la richiesta della ricorrente, affermando altresì l'illegittimità di subordinare, da parte della società statunitense, l'esercizio del diritto di accesso a requisiti contrattuali previsti da ordinamenti giuridici stranieri<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Tribunale di Bologna, Sez. I civile, ordinanza del 25 novembre 2021, procedimento n. R.G. 2021/9686, con nota di A. VIGNOTTO, *La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane*, in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 713.

<sup>91</sup> Al riguardo, il Tribunale di Bologna, facendo espresso riferimento alle argomentazioni dell'ordinanza milanese del 10 febbraio 2021, ha correttamente rilevato che «nell'ordinamento italiano non esiste la figura dell'amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto» e che «appare del tutto illegittima la pretesa avanzata dalla società resistente di subordinare l'esercizio di un diritto,

A differenza di quello meneghino, tuttavia, il Giudice di Bologna, accertata la qualità di erede in capo alla ricorrente, ha individuato il titolo – in forza del quale concedere la tutela d’urgenza richiesta – nelle “*ragioni familiari meritevoli di protezione*”, ravvisate nel caso in esame nell’esigenza di «poter colmare, almeno in parte, il senso di vuoto, le domande senza risposta e il dolore immenso causati dalla prematura e tragica scomparsa del proprio figlio» e «di realizzare un progetto che ne mantenga vivo il ricordo e funga, ove possibile, da conforto ed aiuto per tutti coloro che a lui erano legati» nonché nell’“*interesse proprio*” dell’erede ad esercitare i diritti già spettanti al figlio.

Inoltre, diversamente dal precedente provvedimento del Tribunale di Milano, nel condannare il colosso californiano a intraprendere ogni condotta necessaria per fornire alla ricorrente l’accesso a tutti i dati digitali disponibili associati all’*account iCloud* del defunto, il Tribunale di Bologna ha individuato, tra queste, la creazione di un nuovo *account* (intestato alla sola ricorrente) ove trasferire i dati del defunto.

In linea con quanto statuito dal Tribunale di Milano, anche la pronuncia del giudice bolognese evidenzia, quindi, una crescente attenzione verso la delicata questione dell’accesso al patrimonio digitale ereditario, delineando così un orientamento giurisprudenziale che, pur nella specificità delle motivazioni addotte dai singoli tribunali, si dimostra sempre più sensibile alla tutela dei diritti degli eredi nell’era digitale, riconoscendo la rilevanza affettiva e il valore giuridico dei beni digitali del *de cuius*.

### *II.3.1. La pronuncia del Tribunale di Roma*

È stato, da ultimo, il Tribunale di Roma a fornire, con una sua pronuncia<sup>92</sup>, un ulteriore contributo giurisprudenziale al dibattito sulla tutela *post mortem* dei dati personali in Italia, riprendendo il tema già affrontato dai Tribunali di Milano e Bologna. Tutte e tre le pronunce originano, infatti, da istanze volte ad ottenere l’accesso ai dati digitali di persone defunte, nello specifico archiviati all’interno del sistema *iCloud* della società *Apple*.

Nel caso sottoposto al vaglio del giudice romano, la ricorrente, in qualità di vedova, agiva al fine di poter accedere ai contenuti digitali – quali fotografie, video e messaggi – memorizzati sull’*account iCloud* del marito scomparso. L’azione veniva promossa con carattere d’urgenza, motivata dal timore che una prolungata inattività dell’*account*,

---

riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge che disciplinano la fattispecie in esame».

<sup>92</sup> Tribunale di Roma, Sez. VIII civile, ordinanza 10 febbraio 2022, procedimento n. R.G 2021/63936, con nota di A. MANIACI e A. D’ARMINIO MONFORTE, “Eredità digitale” e accesso ai dati personali del defunto, in *Diritto di internet*, 2022, p. 567.

eccedente i sei mesi, avrebbe comportato la definitiva cancellazione dei dati. A fondamento della propria richiesta, la ricorrente invocava, richiamando espressamente l'articolo 2-terdecies, la sussistenza di “*motivi di carattere familiare meritevoli di tutela*”, consistenti, nello specifico, nel poter accedere alle informazioni e ai dati personali riferibili al marito.

La società *Apple* si opponeva alla pretesa della ricorrente e rimetteva alla valutazione del giudice la concreta sussistenza delle ragioni familiari invocate dalla stessa come meritevoli di protezione, adducendo l'impossibilità di consentire a soggetti terzi non espressamente autorizzati dal titolare dell'*account* – ad esempio, attraverso la designazione di un “*account* erede”, una funzionalità introdotta con un aggiornamento del sistema operativo e non utilizzata dal defunto – l'accesso ai dati archiviati sulla piattaforma *cloud*. Tale concessione, a parere della resistente, avrebbe comportato una violazione delle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con il cliente.

Nell'esaminare la vicenda e, conseguentemente, accogliere le richieste della ricorrente, il Tribunale di Roma ha fondato la propria decisione sull'interpretazione dell'articolo 2-terdecies del Codice della Privacy.

Applicando, infatti, al caso concreto i principi di cui all'art. 2-terdecies, così come sopra delineati e già seguiti, parimenti, dai Giudici di Milano e Bologna, il Tribunale di Roma ha ritenuto che la ricorrente agisse in virtù di un motivo che la legittimava a richiedere l'acquisizione dei dati del defunto: tale motivo risiedeva nelle esigenze di “*ragioni familiari meritevoli di protezione*”, sussistenti in quanto l'azione era finalizzata al recupero di fotografie e filmati familiari destinati a preservare la memoria del tempo trascorso insieme e a conservare tali immagini per le figlie minori. Il giudice adito ha considerato tali esigenze prevalenti sulle condizioni generali del contratto stipulato con *Apple*, pur essendo queste condizioni state accettate dal *de cuius*: queste clausole, nello specifico, prevedevano la non trasferibilità a terzi del contenuto dell'*account* e la sua estinzione con la morte del titolare.

Nell'affrontare la questione, il Tribunale di Roma ha espresso un orientamento, a differenza delle precedenti pronunce esaminate, di notevole importanza per quanto attiene al contratto di fruizione dell'*account* del defunto, predisposto unilateralmente da *Apple* e invocato dalla società come fondamento del diniego originario di accesso ai dati del *de cuius*. Il Tribunale capitolino ha statuito che, in mancanza di una specifica approvazione per iscritto delle clausole unilateralmente predisposte da *Apple*, queste non potessero ritenersi sufficienti ad escludere il perseguimento della finalità affettiva della ricorrente; ha, in sostanza, statuito che le condizioni generali di contratto, contenenti

disposizioni che escludono la trasferibilità *mortis causa* del rapporto contrattuale o che prevedono l'estinzione dei diritti relativi al profilo digitale in caso di decesso del contraente, non essendo state oggetto di specifica approvazione per iscritto, da parte dell'interessato quando era ancora in vita, né essendo idonee a dare pieno valore all'autonomia negoziale delle parti, non possono validamente precludere il diritto degli eredi di accedere ai dati del defunto.

Tale statuizione evidenzia l'intrinseca correlazione tra le problematiche inerenti all'accesso ai beni digitali riconducibili al *de cuius* e la questione della successione nei rapporti contrattuali. L'oggetto della successione digitale *mortis causa* non si esaurisce nella trasmissione dei beni, siano essi di natura materiale o digitale, ma include, fatte salve specifiche eccezioni, anche le posizioni contrattuali in cui il defunto era parte, tra le quali si ritiene debbano essere annoverati i contratti che regolamentano la fruizione degli *account online*<sup>93</sup>.

Seguendo quanto anche già affermato dalla giurisprudenza tedesca<sup>94</sup> in merito alla teoria della trasmissibilità ereditaria di tutti i beni immateriali (dati, personali e non), per il giudice romano, parimenti, non sussistono valide ragioni per negare agli eredi del *de cuius*, in quanto effettivi successori nella totalità delle sue posizioni giuridiche, sia attive che passive, la facoltà di accedere al contenuto dell'*account* del defunto, il quale rientra a pieno titolo nel rapporto contrattuale atipico instaurato con la piattaforma di *social network*.

Sul punto, pertanto, risulterebbe irrilevante, nell'ambito delle condizioni contrattuali che regolano l'utilizzo delle piattaforme *online*, la prassi, talvolta presente nelle clausole predisposte unilateralmente dai fornitori di servizi digitali, di prevedere non solo la soppressione dei dati dell'utente al momento del decesso, ma anche la non trasmissibilità del rapporto contrattuale stesso. Tali disposizioni, che si pongono in deroga ai principi generali del diritto successorio, mirano a consentire ai gestori delle piattaforme di mantenere il controllo esclusivo sui dati degli utenti defunti.

Queste clausole vengono spesso giustificate adducendo la natura personale del legame contrattuale con l'utente o la necessità di tutelarne la riservatezza e la *privacy* anche dopo la morte. Tuttavia, l'effetto concreto di tali previsioni è quello di impedire agli eredi di subentrare nella titolarità dell'*account* e, di conseguenza, di accedere al patrimonio digitale del *de cuius*.

---

<sup>93</sup> In tal senso A. MANIACI e A. D'ARMINIO MONFORTE, "Eredità digitale" e accesso ai dati personali del defunto, cit. p. 571.

<sup>94</sup> Vedasi al riguardo quanto già esposto nel capitolo I.4.1. *Germania: prospettiva successoria* del presente elaborato.

Sebbene il nostro ordinamento riconosca la libertà delle parti di definire i termini contrattuali, inclusa la possibilità di prevedere l'intrasmissibilità di alcune posizioni giuridiche o di modularne le prestazioni, è fondamentale considerare come tale autonomia privata si manifesti, in particolare nei contratti di adesione tipici del mondo *online*. In questi contesti, caratterizzati spesso da una marcata asimmetria di potere contrattuale tra l'utente e il fornitore del servizio, clausole che limitano i diritti degli eredi a vantaggio esclusivo della piattaforma possono configurarsi come abusive e, pertanto, potenzialmente nulle.

Infatti, qualora tali clausole siano il risultato di una posizione di preminenza contrattuale del fornitore e non siano state oggetto di una reale negoziazione con l'utente, esse rischiano di compromettere il principio fondamentale dell'universalità della successione, che prevede la trasmissione dell'intero patrimonio del defunto ai suoi eredi. Permettere che clausole di questo tipo operino pienamente significherebbe privare gli eredi di un'importante parte del patrimonio del *de cuius*, costituito dai suoi beni digitali e dai dati ad essi connessi.

In ogni caso, è importante sottolineare come, anche laddove si ritenesse valida una clausola che impedisce la successione nell'*account*, essa non potrebbe comunque precludere la trasmissione di diritti che erano già pienamente acquisiti nel patrimonio del defunto, come ad esempio il diritto di accedere ai propri dati personali. Tali diritti, infatti, sono tutelati da norme imperative in materia successoria, che non possono essere derogate da accordi privati.

In conclusione, la pronuncia in esame ha affermato la preminenza dell'autodeterminazione del soggetto o delle esigenze familiari, affettive o lavorative sui vincoli contrattuali sottoscritti con il fornitore del servizio digitale.

Tuttavia, la decisione del Tribunale di Roma, pur rappresentando un importante passo avanti, pone indirettamente in luce una problematica già dibattuta in dottrina: la lacuna normativa in Italia in materia di "eredità digitale". Rimangono, infatti, aperti interrogativi cruciali in merito alla qualificazione giuridica del trasferimento *mortis causa* dei beni digitali, se debba configurarsi come successione ereditaria, legato o una forma di trasmissione *iure proprio*. Tali questioni non trovano una risposta esplicita nel Codice civile, un testo risalente al 1942 e, pertanto, antecedente alla diffusione e alla centralità delle problematiche informatiche.

## II.4. Rilievi conclusivi

Dall'analisi delle pronunce esaminate, emerge che l'art. 2-*terdecies* si rivela non solo una norma che disciplina le condizioni di accesso, ma come un vero e proprio strumento attraverso cui i giudici possono mediare tra le complesse e talvolta confliggenti istanze che emergono nella dimensione postmortale dei dati digitali. Le corti non si limitano, infatti, a una meccanica applicazione della regola, ma procedono a una valutazione ponderata del caso concreto, tenendo conto della pluralità di interessi coinvolti.

Le convergenze osservate nelle decisioni dei Tribunali di Milano, Roma e Bologna sull'applicazione dell'art. 2-*terdecies* del Codice Privacy non sono prive di significative implicazioni e aprono la via a ulteriori riflessioni.

Innanzitutto, l'uniformità delle motivazioni poste alla base delle pronunce dei tre diversi fori, suggerisce il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale nazionale. Questo indirizzo appare chiaramente orientato a garantire una tutela effettiva degli interessi familiari nell'accesso ai dati digitali del defunto, valorizzando in particolar modo le ragioni di carattere affettivo e commemorativo, specialmente in assenza di una esplicita e formale volontà contraria espressa dal *de cuius*.

Tali decisioni forniscono, inoltre, una preziosa guida ermeneutica per la risoluzione di futuri casi analoghi e possono stimolare un dibattito più ampio su eventuali interventi e modifiche legislativi o sullo sviluppo di buone prassi, sia per gli individui che intendono pianificare la propria eredità digitale, sia per i fornitori di servizi chiamati a gestire le richieste di accesso ai dati *post mortem*.

La chiara posizione assunta dai tribunali, specialmente riguardo alla necessità di un divieto scritto ed esplicito da parte del defunto per impedire l'accesso dei familiari, funge da indiretto stimolo a una maggiore consapevolezza e a una pianificazione proattiva da parte dei singoli cittadini riguardo alla sorte del proprio patrimonio digitale. Se gli individui desiderano mantenere una stretta riservatezza sui propri *account* digitali anche dopo la morte, non possono fare affidamento su impostazioni predefinite o desideri informali, ma devono attivarsi con atti formali e legalmente riconosciuti. Queste sentenze, evidenziando tale requisito, responsabilizzano sia i singoli utenti che gli operatori del settore sull'importanza di affrontare il tema dei beni digitali e dei dati personali nella pianificazione successoria o attraverso dichiarazioni specifiche ai sensi dell'art. 2-*terdecies*.

Infine, l'approccio adottato dai tribunali esaminati segna un passo importante verso una tutela più comprensiva di ciò che può essere definito "eredità digitale". Viene riconosciuto che i dati digitali non rappresentano unicamente un potenziale valore

economico, ma racchiudono anche dimensioni personali, emotive e memoriali di cruciale importanza per i familiari superstiti, contribuendo a definire l'identità e il ricordo del defunto.



### III. Eredità e patrimonio digitale

#### III.1. Il concetto di eredità digitale

Alla luce dell'analisi finora condotta, è emerso come il GDPR, pur costituendo il pilastro della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, abbia escluso espressamente i dati dei soggetti defunti dal proprio ambito di applicazione, come chiarito anche dal Considerando 27.

Tale scelta, fondata su una concezione strettamente personalistica dei diritti tutelati dal Regolamento, ha determinato una frammentazione normativa a livello europeo, demandando agli Stati membri la facoltà di intervenire autonomamente, ma comportando così, al tempo stesso, l'emanazione da parte degli stessi di una disciplina eterogenea, in cui coesistono diversi modelli, ciascuno dei quali riflette differenti concezioni della persona, della famiglia e del rapporto tra individuo e tecnologia.

In questo scenario, l'ordinamento italiano si è distinto per aver introdotto l'art. 2-*terdecies* del Codice Privacy, offrendo una cornice normativa che valorizza tanto la volontà del defunto quanto le esigenze affettive e personali dei superstiti.

Come visto, le prime applicazioni giurisprudenziali dell'art. 2-*terdecies* da parte dei Tribunali di Milano, Bologna e Roma hanno, infatti, riconosciuto la legittimazione dei familiari ad accedere ai dati digitali del defunto, affermando la prevalenza della normativa nazionale sulle clausole contrattuali, predisposte unilateralmente dai fornitori di servizi digitali, e volte a prevedere non solo la soppressione dei dati dell'utente al momento del decesso, ma anche la non trasmissibilità del rapporto contrattuale stesso. Tali decisioni hanno contribuito a delineare, a livello giurisprudenziale, un orientamento interpretativo coerente, volto a garantire un'effettiva tutela *post mortem* dei diritti riconosciuti dal GDPR e hanno posto le basi per una riflessione più ampia sulla c.d. "eredità digitale", un concetto elaborato dalla dottrina nel tentativo di inquadrare il problema, sempre più attuale, della sorte di tutto il materiale informatico di un soggetto in epoca successiva alla sua morte, definito anche come "patrimonio digitale".

Come sommariamente già esposto nei capitoli precedenti, infatti, con il termine "eredità digitale" ci si può riferire, genericamente e in maniera aspecifica, alla massa di informazioni, dati, beni, contenuti e rapporti digitali, a carattere sia personale che patrimoniale, che gli individui lasciano al momento della loro morte. Tuttavia, dare una definizione più precisa e tecnica di eredità digitale risulta, in realtà, un compito arduo.

*In primis*, perché tra gli autori ci si riferisce a questa fattispecie – almeno finché il legislatore, o un forte orientamento giurisprudenziale, non finiscano per concordare su una specifica locuzione – con termini diversi: sebbene l'espressione più utilizzata e in voga, almeno in ordine di tempo, sia appunto quella di “eredità digitale”<sup>95</sup>, talvolta la scelta linguistica di certa dottrina è ricaduta invece su “successione nel patrimonio digitale”<sup>96</sup>, mentre in altra letteratura si parla diversamente di “successione nei rapporti digitali”<sup>97</sup>.

Ma al di là delle incertezze lessicali, la difficoltà principale nell'enucleare una nozione precisa risiede nel fatto che il concetto di “eredità digitale” convoglia a sé due distinte questioni: la prima relativa alla protezione e al trattamento dei dati del soggetto deceduto (profilo per tradizione ascrivito al settore dei diritti della personalità), la seconda afferente alla trasmissione a causa di morte dei beni digitali (nel cui ambito anche taluni dati personali potrebbero essere inclusi)<sup>98</sup>.

Come rilevato da certa dottrina<sup>99</sup>, la questione della tutela postmortale della personalità, sebbene strettamente connessa, non coincide pienamente con la questione della trasmissione del patrimonio digitale agli eredi. È importante notare, infatti, che la possibilità di agire giudizialmente per proteggere la reputazione del defunto può essere sostenuta da valide argomentazioni anche senza dover necessariamente presupporre l'esistenza di un vero e proprio fenomeno successorio: come già esaminato precedentemente, nei sistemi giuridici improntati al dogma dell'intrasmissibilità dei diritti della personalità, ai congiunti viene semplicemente riconosciuto un potere d'azione acquisito *iure proprio* o una legittimazione ad agire in veste fiduciaria per conto del defunto.

In modo analogo, le facoltà riconosciute a soggetti terzi ai sensi dell'art. 2-*terdecies* del Codice Privacy non implicano necessariamente una successione. Un terzo che intenda accedere ai dati di una persona defunta, infatti, può essere estraneo alla cerchia degli eredi e invocare la sussistenza di un suo legittimo interesse. Tuttavia, è evidente che, nella

---

<sup>95</sup> Vedasi, ad esempio, C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., p. 65 ss.; F. GERBO, *Dell'eredità informatica*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017, p. 303 ss.; A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 2014, p. 519 ss.

<sup>96</sup> Così, M. CINQUE, *La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, 645 ss.; S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 427 ss.

<sup>97</sup> Così, G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in S. SCOLA, M. TESCARO (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, Volume II, *Esperienze straniere*, E. ARROYO AMAYUELAS, C. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, Q. LU, J.M. RAINER (a cura di), con prefazione di A. ZACCARIA, Napoli, 2019, p. 975 ss.

<sup>98</sup> in tal senso, vedasi I. SASSO, *La tutela dei dati personali “digitali” dopo la morte dell'interessato (alla luce del regolamento UE 2016/679)*, cit., p. 185.

<sup>99</sup> G. RESTA, *La morte digitale*, cit., p. 904.

maggior parte dei casi, l'iniziativa per la tutela giudiziaria viene intrapresa dai congiunti che sono anche eredi.

Inoltre, il fenomeno della trasmissione del patrimonio digitale può riguardare posizioni giuridiche di natura prettamente economica che vanno oltre la sfera dei diritti della personalità. Per queste ragioni, risulterebbe opportuno individuare non solo quali beni compongano il patrimonio digitale ma anche chi e secondo quali modalità debba succedere nei beni digitali di una persona defunta.

Inoltre, se nel nostro ordinamento la tutela dell'interesse dei congiunti del defunto, rispetto ai contenuti digitali dello stesso, è stata prima apportata legislativamente e poi prestata a livello giurisprudenziale nella prospettiva dell'accesso ai dati personali del defunto, in altri sistemi giuridici, dove non è prevista una normativa specificamente dedicata alla disciplina del trattamento dei dati delle persone decedute (come nel caso sopra esposto della Germania), è stato invece seguito un approccio diverso, volto a colmare la lacuna di una regolamentazione nazionale specifica e basato, pertanto, sulle regole in materia di devoluzione ereditaria e non sulla disciplina dei diritti della personalità o dei dati personali, in una prospettiva prettamente successoria.

Il fenomeno della c.d. "eredità digitale" può essere analizzato, pertanto, da due diverse angolazioni: la prima – assunta dal legislatore e dalla giurisprudenza italiani – risulta appunto orientata nella prospettiva dell'accesso ai dati personali del *de cuius*; la seconda, invece, affronta la questione dal punto di vista successorio.

Relativamente a questa seconda accezione, tuttavia, la nozione che la dottrina fornisce di eredità digitale risulta essere molto ampia, con confini non suscettibili di agevole demarcazione<sup>100</sup>. In ambito dottrinale, il tentativo di definire un paradigma univoco per i beni digitali si è rivelato una sfida complessa; la dottrina ha proposto una pluralità di inquadramenti, ciascuno valido in linea di principio, ma al contempo insufficiente a cogliere appieno la vasta e mutevole realtà del mondo digitale<sup>101</sup>. Queste incertezze sorgono in un contesto normativo peculiare: data l'assenza di una legislazione

---

<sup>100</sup> Sul punto si veda C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., p. 73, la quale riconduce a tale nozione il «fenomeno della successione nelle attività e nelle posizioni del *de cuius* collegate alla produzione e al controllo dei suoi dati personali e delle sue risorse, quanto gli uni e le altre si presentano in formato digitale e/o collegati ad un rapporto giuridico con un fornitore di servizi ascrivibile alla categoria degli *Internet Service Providers*»; G. MARINO, *La "successione digitale"*, cit., 2018, p. 167 ss.

<sup>101</sup> Tra i beni e i rapporti che a esso vengono più comunemente ascritti si annoverano i seguenti: a) documenti digitali *offline*; b) contenuti immessi e conservati nei *social media*; c) messaggi di posta elettronica e comunicazioni *chat*; d) profili *online* personali e professionali; e) *avatar* e dati relativi a giochi virtuali; f) *account*; g) *file* conservati attraverso servizi di *cloud computing*; h) criptovalute; i) nomi di dominio. Si veda in proposito, G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., p. 87.

dedicata specificatamente a tali questioni<sup>102</sup>, gli unici riferimenti validi si rintracciano nel Codice civile e, più precisamente, nella sua disciplina delle successioni a causa di morte, disciplina questa però enucleata in un periodo storico e in un contesto sociale totalmente diverso da quello attuale e nel quale i beni che passavano dal defunto ai suoi successibili erano, esclusivamente, beni materiali<sup>103</sup>.

In ambito successorio, due principi, seppur non espressamente sanciti dal nostro legislatore ma ormai immanenti a tale branca del diritto, risultano essere cardine della materia: il principio di universalità e quello di patrimonialità<sup>104</sup>. Da essi discende la comune asserzione che, sotto il primo aspetto, si trasferisce agli eredi l'intero complesso dei rapporti attivi (comprensivo non solo delle proprietà, ma anche di crediti e contratti) e passivi, facenti capo al *de cuius*, mentre invece il secondo delimita l'oggetto della devoluzione ereditaria, ricomprendendo i soli diritti e gli obblighi di natura patrimoniale, con la conseguente estinzione di quelli di carattere personale.

Le questioni giuridiche connesse al concetto di "eredità digitale" derivano dal dover conciliare l'impostazione classica del diritto delle successioni, imperniata sul trasferimento di diritti materiali e visibili, con l'idea che possano devolversi agli eredi anche cespiti immateriali e digitali.

Tale approdo è, tuttavia, un naturale corollario dello stesso principio di universalità su cui si fonda l'istituto successorio, dal momento che la devoluzione ereditaria dei diritti immateriali, come quello d'autore, è da tempo accettata in dottrina e riconosciuta persino dal legislatore; ma neppure contrasta, tale impostazione, col principio di patrimonialità, se è vero che, in ambito digitale, la contrapposizione tra diritti patrimoniali e personali si è sempre più assottigliata. In argomento, si è infatti evidenziato che gran parte dei rapporti digitali, come quelli che ruotano attorno ai *social network*, possiedono rilevanza non solo sul piano dei diritti della persona, costituendo uno strumento di realizzazione della

---

<sup>102</sup> Secondo A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, cit., p. 525, «in Italia il problema dell'eredità digitale non è stato ancora approfondito dalla dottrina, almeno con la dovuta attenzione. Neppure la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare la questione. Il problema è stato trattato per lo più dal Notariato, che ha stilato un decalogo operativo», reperibile al seguente indirizzo internet <https://www.notariato.it/wp-content/uploads/decalogo-eredita-digitale.pdf>.

<sup>103</sup> Diversamente dal passato, secondo A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, cit., p. 521, ora «gran parte dei beni dell'era telematica non sono corporali, ma sono beni digitali, definiti *virtual goods*, cioè "beni non fisici", spesso acquistati on line e pagati in contanti (*cash*), che, visto il contesto virtuale, si smaterializzano in denaro digitale scambiato con le carte di credito». Conformemente, vedasi anche I. MASPEL, *Morte digitale e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2021, p. 1602, la quale ritiene che «l'attuale disciplina del diritto successorio in Italia (ma il discorso può valere anche per gli altri Stati europei ed essere generalizzato a tutti gli ordinamenti), già datato sotto molteplici aspetti, risulta essere inadeguato, in quanto pensato con riguardo a beni che hanno caratteristiche profondamente diverse da quelli digitali».

<sup>104</sup> Si veda, al riguardo, tra gli altri G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni*, in F. VASSALLI (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1977, p. 5, 14; G. BONILINI, *Nozioni di diritto ereditario*, Torino, 1986, p. 8 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 32.

personalità umana nel reticolo delle relazioni sociali, ma hanno anche un loro peso sul piano economico, rappresentando una vera e propria fonte di reddito<sup>105</sup>.

### III.2. Classificazione del patrimonio digitale

Il “patrimonio digitale”, materia di indagine da parte della dottrina al fine di comprendere se si tratti di un insieme di cose che, *ex art.* 810 c.c., possano formare oggetto di diritti, e se su questi beni si apra la successione *mortis causa*, è un concetto polimorfo e complesso, destinato a ricomprendere, in via di prima approssimazione, sia i file contenuti su supporti *offline* sia le informazioni immesse nel *web*: una prima distinzione, infatti, ampiamente riconosciuta anche in contesti internazionali<sup>106</sup>, è quella tra patrimonio digitale *offline* e *online*. La prima categoria include tutti quei beni digitali che risiedono su un supporto materiale e tangibile, come ad esempio i dati archiviati su una chiavetta USB o un CD. Al contrario, il patrimonio digitale *online* si riferisce a quei beni che non necessitano di un supporto fisico, come per esempio i *file* conservati esclusivamente nel *cloud*<sup>107</sup>.

Un’ulteriore ripartizione impiegata in letteratura<sup>108</sup> si focalizza, invece, sul valore che i beni digitali possono assumere, indipendentemente dalla loro materializzazione. Si individuano così i beni digitali che possiedono un valore meramente personale, che secondo una tesi dottrinale<sup>109</sup> non potrebbero nemmeno essere inclusi nell’asse ereditario (in virtù, conformemente all’opinione tradizionale, del principio della patrimonialità, con conseguente esclusione dal meccanismo successorio dei contenuti non suscettibili di valutazione economica) e sarebbero al più trasferibili ai prossimi congiunti, in quanto portatori di un interesse proprio o al più familiare (quello di difendere l’immagine o la

---

<sup>105</sup> Si pensi al caso dei c.d. *influencer*, che sfruttano nome e reputazione per sponsorizzare *brand* e prodotti; il fenomeno è, tuttavia, ben più esteso e permea quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana: basti pensare a tutti quei profili *social*, che svolgono attività di divulgazione scientifica, animalista o ambientalista e che, così facendo, promuovono sì valori di interesse super-individuale, ma al tempo stesso svolgono attività d’impresa. Sul punto vedasi G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa*, cit., p. 66.

<sup>106</sup> N. CAHN, *Postmortem Life On-Line*, in 25 *Probate & Property*, 2011, p. 35 ss.; E. CARROLL, *Digital Assets: A Clearer Definition*, *Digital Est. Resource*, 30 gennaio 2012, in *thedigitalbeyond.com*.

<sup>107</sup> A titolo esemplificativo si pensi alle foto o ai documenti conservati non su supporti fisici ma che, per risparmiare spazio sul dispositivo su cui vengono creati, ricevuti o temporaneamente salvati, vengono poi trasferiti e conservati soltanto sul *cloud*, magari mediante abbonamento a un servizio di conservazione offerto da uno dei tanti fornitori di questi servizi.

<sup>108</sup> Al riguardo, G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., p. 88; A. VIGORITO, *La ‘persistenza’ postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2021, p. 41 ss.

<sup>109</sup> In questo senso, L. C. UBERTAZZI, *I diritti d’autore e connessi*, Milano, 2000; L. CARRARO, *Il diritto sui ricordi di famiglia*, in *Studi in onore di A. Cicu*, I, Milano, 1951; Sul tema si veda anche, A. ZACCARIA, *Diritti extra-patrimoniali e successioni. Dall’unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988.

stima sociale del defunto) e quelli che, invece, hanno una rilevanza patrimoniale e che rientrerebbero nel concetto di “eredità digitale”, in quanto attraverso la successione *mortis causa* gli eredi subentrerebbero nei rapporti patrimoniali attivi e passivi del *de cuius*. Nel primo caso, pur mancando un valore economico intrinseco e oggettivo, il bene acquisisce un significato affettivo rilevante per un individuo specifico, tale da indurre quest’ultimo ad attribuirgli, in alcuni casi, anche un valore economico soggettivo<sup>110</sup>. Nel secondo caso, si tratta di beni digitali intrinsecamente dotati di un valore economico che può essere concretamente sfruttato<sup>111</sup>. In linea astratta, la classificazione tra beni con connotazione prevalentemente patrimoniale o personale, stante anche la disomogeneità interna della categoria dei beni digitali (si spazia infatti, potenzialmente, da *email* e *chat* alle criptovalute), parrebbe contribuire a individuare, più chiaramente, le regole applicabili tra le fattispecie successorie a carattere meramente patrimoniale (come nel caso delle criptovalute e dei beni protetti da diritti di proprietà intellettuale) e quelle che coinvolgono beni e rapporti direttamente interferenti con le situazioni della persona, e in primo luogo i dati personali. Nella realtà, tuttavia, come evidenziato da certa dottrina<sup>112</sup>, i confini tra le due classi si rivelano ben più permeabili e sovrapponibili di quanto si possa supporre in astratto, in quanto nella realtà digitale la medesima piattaforma può indifferentemente ospitare contenuti patrimoniali e contenuti personali (si pensi soltanto a un *account* di posta elettronica).

Infine, una terza bipartizione, sempre di matrice dottrinale<sup>113</sup>, si concentra sulla tipologia di diritti che possono essere vantati sui beni digitali. Da un lato, vi sono i beni digitali sui quali è possibile esercitare diritti reali o di privativa<sup>114</sup>, analogamente a quanto accade per i beni materiali o le opere dell’ingegno. Dall’altro lato, si collocano i beni digitali la cui importanza emerge in relazione a rapporti contrattuali stipulati *online*<sup>115</sup>, i quali conferiscono al soggetto la possibilità di fruire di servizi, siano essi completamente digitali o con un’erogazione anche *offline*. È proprio all’interno di questa seconda categoria che si

---

<sup>110</sup> Esempio classico sono le foto personali: sebbene oggettivamente non abbiano alcun valore commerciale, possono assumerne uno anche molto elevato per il loro titolare, che potrebbe essere finanche disposto a pagare pur di recuperarle nel caso le avesse smarrite.

<sup>111</sup> Si pensi, ad esempio, ai *software* scritti da un programmatore informatico, alle fotografie digitali scattate da un fotografo professionista, ai progetti di un architetto disegnati attraverso programmi per la progettazione, alle opere di uno scrittore. In tal senso A. MANIACI, A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Corriere giuridico*, 2020, p. 1373.

<sup>112</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., p. 88.

<sup>113</sup> C. CAMARDI, *L’eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., p. 65; G. RESTA, *La morte digitale*, cit., p. 891.

<sup>114</sup> Un esempio può essere nuovamente il già richiamato prodotto industriale o un romanzo ancora inedito, sottoposto alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.

<sup>115</sup> Il riferimento è agli *account* per l’utilizzo dei servizi offerti dalle piattaforme che forniscono contenuti multimediali quali musica, film, serie TV, libri in formato digitale, audiolibri, ecc.

inserisce l'*account* digitale, ossia proprio l'elemento che ha costituito il fulcro del vaglio giurisprudenziale italiano e tedesco sopra esaminato.

Considerata la marcata eterogeneità che caratterizza i beni digitali, ne deriva un ampio dibattito, tra gli autori, in merito alla corretta applicazione delle norme successorie qualora nel patrimonio del *de cuius* siano presenti beni ricollegabili alle categorie di cui sopra. La dottrina<sup>116</sup>, in realtà, non solleva particolari obiezioni nell'ammettere la piena operatività delle consuete disposizioni codicistiche in materia successoria per quei beni digitali che si presentano su un supporto fisico, o su cui l'erede poteva vantare diritti reali o di privativa, oppure ancora che sono intrinsecamente dotati di un valore economico: qualora sia configurabile un diritto reale del *de cuius* su tali supporti, essi e il relativo contenuto si trasmetteranno *mortis causa*, in conformità alle norme generali del diritto successorio. Tali beni, infatti, vengono ritenuti l'equivalente digitale dei beni materiali, che per loro natura, sono liberamente trasmissibili<sup>117</sup>. Parimenti, ove i beni digitali del patrimonio si configurino come opere dell'ingegno del defunto (si pensi alla creazione di un sito *web* originale, di un *blog* che sia fonte di reddito o ai nomi di dominio registrati), si assisterà alla devoluzione *mortis causa* del diritto allo sfruttamento economico degli stessi, secondo le regole ordinarie<sup>118</sup>.

Rispetto, invece, all'estensione di tali regole successorie tradizionali ai casi in cui vengano in rilievo i rapporti contrattuali specificamente finalizzati all'ottenimento di servizi, sia che questi siano erogati *online* che *offline*, emergono, tuttavia, significative perplessità e obiezioni. È proprio in questi scenari che, contestualmente alla stipula del contratto, si prevede per l'erogazione del servizio la necessaria creazione, da parte del fruitore, di un *account*<sup>119</sup> (o profilo), che consiste nell'insieme di alcuni elementi,

---

<sup>116</sup> Al riguardo, F. PINTO, *Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive "digitali"*, cit., p. 706: «Non desta particolari questioni l'applicazione della disciplina "ordinaria" del diritto delle successioni al patrimonio digitale conservato ed incorporato su supporti fisici o materiali, nonché, con riferimento al patrimonio digitale *online*, ai beni sui quali il *de cuius* aveva diritti di privativa o di esclusiva, anche con riferimento a quanto sia suscettibile di assumere un valore meramente morale, affettivo o familiare, nonché ai beni caratterizzati per un loro intrinseco valore economico»; C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., p. 65; G. RESTA, *La morte digitale*, cit., p. 891.

<sup>117</sup> C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., p. 65 ss.

<sup>118</sup> In tale senso, R. E. DE ROSA, *Trasmissibilità mortis causa del "patrimonio digitale"*, in *Notariato*, 2021, p. 497.

<sup>119</sup> Per una accurata definizione di *account* vedasi, A. MANIACI, A. D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, cit., p. 1373, per i quali «con il termine *account* si è soliti definire quel sistema di riconoscimento dell'utente che gli permette di accedere ad un determinato servizio. L'*account*, dunque, non è un "bene digitale", ma (è indice di) una mera relazione contrattuale tra il fornitore del servizio della società dell'informazione e l'utente, in forza della quale quest'ultimo può usufruire di un servizio e di uno specifico ambiente virtuale, solitamente personalizzabile, avente determinati contenuti e singolari funzionalità. Sono tali, ad esempio, gli *account* di *exchange* di criptovalute o quelli per usufruire del servizio di posta elettronica (*Gmail*, *Hotmail*, *Yahoo*, ecc.), utilizzare i

precisamente un nome utente ed una *password*, aventi la funzione di permettere al soggetto debitore-erogatore di accertare con certezza che chi richiede la prestazione sia effettivamente il legittimo creditore, e al contempo consentendo al creditore stesso di legittimarsi per poter avanzare la richiesta del servizio. Il problema più complesso e intricato da affrontare riguarda, infatti, la destinazione dei dati digitali che vengono generati ed elaborati attraverso i contratti di servizio stipulati con i *provider*, ossia verificare la trasmissibilità del rapporto contrattuale e dei relativi dati digitali, in caso di morte dell'utente.

### III.3. La successione nell'*account* digitale

A seconda del tipo di piattaforma può, infatti, variare il tipo di inquadramento applicabile e le caratteristiche più intrinseche al rapporto sotteso tra utente e *provider*: difficilmente potrà ritenersi applicabile la stessa disciplina al contratto che, dietro il pagamento di un corrispettivo, ammette l'utente ad ascoltare musica o guardare film in *streaming*, a quello in virtù del quale, a titolo più o meno gratuito, l'utente fruisce di un servizio di posta elettronica o di *social network*.

Seppur enormemente differenziati, le tipologie di servizi forniti dalle varie piattaforme digitali possono essere suddivisi, come proposto dalla dottrina<sup>120</sup>, sulla base della natura dei rapporti contrattuali intercorrenti tra utente e piattaforma, distinguendo le stesse tra: a) piattaforme di servizi; b) piattaforme di *e-commerce*; c) piattaforme di *sharing economy*; d) piattaforme di pubblicità.

Le prime sono quelle che, solitamente dietro il pagamento di un corrispettivo, forniscono all'utente un servizio di varia natura, come ascoltare della musica e vedere un film (senza acquistare il brano o il film) oppure conservare *file* in un archivio situato sul *server* di titolarità della piattaforma stessa (conservazione nel c.d. *cloud*) o, ancora, inviare e ricevere posta elettronica.

Le piattaforme di *e-commerce* sono, invece, quelle mediante le quali l'utente è messo in contatto con altri utenti, coi quali conclude dei contratti di compravendita di beni di

---

*social network* (Facebook, Twitter, LinkedIn), archiviare i propri dati (*iCloud*, *OneDrive*, *Dropbox*). Vi è poi un'ulteriore caratteristica che contraddistingue gli *account* dai beni digitali. L'*account* è, infatti, sempre di proprietà del fornitore e la sua fruizione è regolata dal contratto che l'utente sottoscrive elettronicamente registrandosi. Non nuoce ricordare, infine, che anche gli *account* possono avere un valore patrimoniale (diretto o indiretto), che deriva dai servizi che offrono, come nel caso degli *account* di *exchange* di criptovalute, o dal loro contenuto, dai contratti di sponsorizzazione che li corredano o, semplicemente, dall'essere divenuti per gli utenti di una comunità un punto di riferimento (si pensi, ad esempio agli *account social* di personaggi famosi o di c.d. *influencer*)».

<sup>120</sup> Al riguardo, A. QUARTA, G. SMORTO, *Diritto privato dei mercati digitali*, Milano, 2020, p. 115 ss.



titolarità di questi ultimi, oppure conclude contratti di compravendita di merci di cui è titolare la piattaforma stessa (l'esempio più lampante è offerto dal colosso dell'*e-commerce* Amazon).

Le piattaforme di *sharing economy*, invece, mettono in contatto tra loro gli utenti per far sì che gli stessi possano condividere – di regola, però, dietro il pagamento di un corrispettivo da parte di un utente all'altro – dei beni di loro titolarità (come una camera della propria casa, un'automobile, un posto auto, ecc.).

Da ultimo, vengono in rilievo le piattaforme di pubblicità, che comportano indubbiamente le maggiori difficoltà in punto di inquadramento giuridico del contratto intercorrente tra loro e l'utente. Appartengono alla *species* delle piattaforme di pubblicità sia i motori di ricerca – i quali, in realtà, solitamente non richiedono delle credenziali per poter accedere ai servizi che forniscono – sia i famigerati *social network*.

Gli accordi stipulati fra le piattaforme digitali e la massa degli utenti, dal punto di vista giuridico, costituiscono dei veri e propri contratti, inquadrabili a pieno titolo nell'orbita di applicabilità dell'art. 1321 c.c.<sup>121</sup>. A prescindere dal preciso schema negoziale cui possono essere ricondotti (a seconda dei casi si può riconoscere un contratto di somministrazione, di appalto di servizi, di mediazione, di compravendita o un contratto atipico o misto) e salvo che non si tratti di contratti digitali che rivestono caratteristiche *intuitu personae*<sup>122</sup>, non sussistono dubbi, da parte della dottrina<sup>123</sup>, in ordine alla caduta in successione di tali rapporti, con conseguente loro trasmissibilità agli eredi, in virtù del principio non scritto ma comunque immanente nel nostro ordinamento per cui si ritiene ammissibile la generale trasmissione ai successibili delle posizioni attive e passive facenti capo al *de cuius*, all'interno delle quali rientrano a pieno titolo anche le posizioni ed i rapporti contrattuali in parola.

Tuttavia, nell'ambito in esame, essendo riconosciuta alle parti la possibilità di derogare, in virtù del principio dell'autonomia privata, agli effetti previsti dalla disciplina generale, si è diffusa la tendenza, da parte dei *provider*, di prevedere nelle condizioni generali delle clausole di intrasmissibilità a favore dei successibili. Le ragioni alla base di

---

<sup>121</sup> Al riguardo, C. PERLINGIERI, *Gli accordi tra i siti di social network e gli utenti*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 201 ss.; A. MOLLO, *L'eredità digitale*, in *Famila*, 2017, p. 664 ss.; S. DE PLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, cit., 434 ss.

<sup>122</sup> I contratti *intuitu personae* sono quei contratti in cui la qualità personale dei contraenti assume una rilevanza fondamentale nella loro stipulazione e nel loro sviluppo. La fiducia e la considerazione delle qualità specifiche di una parte sono elementi essenziali per la validità del contratto e la sua esecuzione. Tali contratti, proprio perché fondati su un elemento di fiducia personale, sono intrasmissibili e si estinguono con la morte di una delle parti, salva diversa disposizione di legge.

<sup>123</sup> Per tutti, C. CAMARDI, *L'eredità digitale tra reale e virtuale*, cit., p. 78.

tali pratiche paiono, verosimilmente, essere di natura prettamente economica: se si prevedesse al contrario la concessione agli eredi delle chiavi di accesso all'*account* ovvero il trasferimento dei dati digitali del *de cuius*, i *provider* dovrebbero sostenere costi ingentissimi dovuti alla verifica della documentazione relativa alla morte di un utente e all'accertamento dei soggetti legittimati ad ottenere l'accesso a tali *account* secondo le regole successorie dei diversi ordinamenti di volta in volta coinvolti<sup>124</sup>. Per tale ragione essi tendono a evitare questo gravoso compito, negando a priori la trasmissibilità di tali dati ovvero richiedendo, come nei casi affrontati dai Giudici di Milano, Bologna e Roma, un ordine del tribunale che stabilisca quali siano i soggetti legittimati a ricevere tali beni.

La trasferibilità *mortis causa* dei beni digitali e dell'identità digitale di una persona, pertanto, è una questione destinata a rivestire sempre maggiore importanza in ragione, da una parte, del processo di digitalizzazione e, dall'altra, del difficile coordinamento fra le disposizioni in materia successoria dei singoli ordinamenti e le condizioni generali di contratto imposte da ciascuno degli operatori, spesso operanti in paesi esteri, che forniscono i servizi digitali e che operano nel mercato globale. È da ciò che derivano i problemi finora sollevati relativamente alla successione nel patrimonio digitale sia nel nostro che in altri ordinamenti: le limitazioni contrattuali imposte dai *provider* rappresentano, pertanto, il nodo principale del tema in parola, poiché è solo dall'eventuale invalidità (o inefficacia) di tali clausole che possono porsi, a cascata, le altre questioni in materia di eredità digitale, quale, ad esempio, se sia possibile, e in quali forme, disporre del proprio patrimonio digitale.

Per quanto, nel nostro ordinamento, la sorte di dette condizioni contrattuali sia stata quella di essere ritenute illegittime dai diversi tribunali aditi e di conseguenza offrire al riguardo opportuna tutela giuridica ai prossimi congiunti o eredi del defunto, la disciplina introdotta nel 2018 dal legislatore italiano avrebbe potuto, più prudenzialmente, già prevederne l'illegittimità, evitando di tralasciare una problematica già sollevata dal Garante della Privacy nel parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR<sup>125</sup>.

Il Garante aveva, infatti, ritenuto, in merito all'originario art. 2-*duodecies* del Codice Privacy (mutuato, successivamente, nell'attuale art. 2-*terdecies*), che fosse “*utile garantire che la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano non sia*

---

<sup>124</sup> Al riguardo, A. MAGNANI, *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita Notarile*, 2019, p. 1295.

<sup>125</sup> Parere n. 312 del 22 maggio 2018, punto 2.9, reperibile al seguente indirizzo internet <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9163359>.

condizionata da eventuali valutazioni predeterminate da terzi. Si suggerisce, pertanto, di inserire all'interno della norma un ulteriore comma dal seguente tenore: «3-bis. Sono nulle le clausole contrattuali che prevedono disposizioni in contrasto con quanto stabilito dai commi 2 e 3». Si valuti, infine, l'opportunità di assicurare un migliore coordinamento della disposizione in esame con la disciplina civilistica rilevante, in particolare in ordine alle implicazioni del divieto di cui ai commi 2 e 3 sull'esercizio, da parte dei terzi, dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difesa in giudizio». Tale proposta, avanzata opportunamente dal Garante, purtroppo, non è stata poi accolta dal legislatore.

Nel silenzio della legge riguardo all'illegittimità di dette condizioni limitative, saranno pertanto gli organi giurisdizionali a vagliare eventualmente, come avvenuto per i casi sottoposti all'esame dei Tribunali di Milano, Bologna e Roma o della Suprema Corte tedesca, la validità o meno delle stesse. Come sopra evidenziato, infatti, il rapporto tra il fornitore del servizio e l'utente è ormai prassi che sia regolato da un contratto all'interno del quale è possibile rinvenire specifiche clausole concernenti le sorti *post mortem* dell'*account* e dei contenuti digitali: queste condizioni, accettate dall'utente al momento della registrazione a una piattaforma o a un *social network*, frequentemente contemplano in caso di morte dell'utente medesimo la cancellazione dell'*account* o, in ogni caso, il divieto di trasmissione *mortis causa* dell'*account* stesso, delle relative credenziali di accesso e dei contenuti condivisi.

Per comprendere meglio come i principali *provider* gestiscano questa eventualità, può risultare opportuno esaminare le condizioni stabilite al riguardo dai maggiori fornitori di servizi digitali, analizzando le rispettive *policy* in merito alla gestione dei profili dei fruitori deceduti.

### ***Meta (Facebook e Instagram)***

*Meta* ha sviluppato *policy* distinte ma concettualmente simili per *Facebook* e *Instagram*, i due *social network* di cui è titolare.

*Facebook* è stata tra le prime piattaforme a introdurre una funzione dedicata alla gestione *post mortem* degli account. Su *Facebook*, gli utenti possono scegliere in vita se desiderano che il proprio *account* venga eliminato dopo la loro morte oppure trasformato in un “*account* commemorativo”. Per quest'ultima opzione, è possibile designare un “contatto erede”, una persona fidata che potrà gestire limitatamente l'*account* commemorativo (ad esempio, scrivere un *post* fissato in alto, rispondere a nuove richieste di amicizia, aggiornare l'immagine del profilo e di copertina). Il contatto erede non può

leggere i messaggi privati del defunto né eliminare contenuti preesistenti. Se non viene designato un contatto erede o se si opta per la cancellazione, i familiari verificati possono richiedere la rimozione dell'*account*. Gli *account* commemorativi presentano la dicitura “In memoria di” accanto al nome del profilo e sono concepiti come spazi per amici e familiari per condividere ricordi.

*Instagram* offre anch'esso la possibilità di trasformare un *account* in commemorativo o di richiederne la rimozione. Tuttavia, a differenza di *Facebook*, non è prevista la figura del contatto erede. La richiesta di commemorazione può essere inoltrata da chiunque fornisca una prova del decesso (come un necrologio o un articolo di giornale). Gli *account* commemorativi su *Instagram* vengono bloccati, impedendo nuovi accessi e modifiche, ma i contenuti condivisi dal defunto rimangono visibili al pubblico con cui erano stati originariamente condivisi. La rimozione dell'*account*, invece, può essere richiesta solo da familiari stretti, previa presentazione di documentazione attestante il legame e il decesso.

### ***Google***

*Google* offre ai propri utenti uno strumento proattivo denominato “Gestione *account* inattivo” (*Inactive Account Manager*). Attraverso questa funzionalità, l'utente può decidere cosa ne sarà dei propri dati (provenienti da servizi come Gmail, Drive, Foto, ecc.) qualora il suo *account* diventi inattivo per un determinato periodo, ad esempio dopo il decesso. Le opzioni includono la notifica a contatti di fiducia, la condivisione di alcuni o tutti i dati con tali contatti, e persino la cancellazione automatica dell'*account*. Questa pianificazione preventiva mira a rispettare la volontà dell'utente e a facilitare la gestione del suo lascito digitale. Se, invece, un utente non ha impostato la procedura di “Gestione *account* inattivo”, e quest'ultimo rimane inattivo per un periodo prolungato (tipicamente due anni), *Google* potrebbe procedere alla cancellazione automatica dell'*account* e di tutti i dati in esso contenuti.

Tuttavia, sempre nell'ipotesi di mancata attivazione da parte del defunto della procedura in parola, i familiari più stretti o i rappresentanti legali possono presentare una richiesta a *Google* in merito alla sorte dell'*account* in questione. Le opzioni disponibili al riguardo sono principalmente due: la richiesta di chiusura dell'*account* oppure, in via d'eccezione, l'accesso ai contenuti dell'*account* stesso. Al riguardo verranno richiesti un certificato di morte e prove del rapporto di parentela o della rappresentanza legale.

Tuttavia, i criteri specifici con cui le richieste di accesso ai dati del defunto verranno valutate e la tipologia di dati a cui verrà dato accesso risultano specificati in maniera

generica, facendo presupporre che si possa trattare di scelte in realtà discrezionali del *provider* con maglie molto ristrette.

### ***Apple (iCloud)***

*Apple*, come emerso anche nelle vicende giudiziarie analizzate nel capitolo precedente (nello specifico i casi analizzati dai Tribunali di Milano, Bologna e Roma), gestisce l'accesso ai dati degli utenti deceduti, in particolare quelli conservati su *iCloud*, attraverso una combinazione di strumenti proattivi e procedure *post mortem*.

Con aggiornamenti recenti dei suoi sistemi operativi, *Apple* ha introdotto la funzionalità “Contatto Erede” (*Digital Legacy*), che permette agli utenti di designare fino a cinque persone a tal fine. Dopo il decesso dell'utente, questi contatti designati dal defunto, fornendo ad *Apple* una copia del certificato di morte e una chiave di accesso univoca generata al momento della designazione, possono accedere ai dati archiviati nell'*account Apple* del defunto (come foto, messaggi, note, *file*, *backup* dei dispositivi) e rimuovere il blocco attivazione dai suoi dispositivi. È importante notare che non tutti i dati sono accessibili (ad esempio, i film, la musica o i libri acquistati, e i dati quali le *password* di altri *account*).

In assenza della designazione di un “Contatto Erede”, i familiari possono comunque richiedere, alternativamente tra loro, o l'eliminazione dell'*account* del *de cuius* o l'accesso ai dati del defunto. Tuttavia, questa seconda opzione prevede una procedura generalmente più complessa e richiede un'ordinanza del tribunale che specifichi la legittimità della richiesta e ordini ad *Apple* di fornire assistenza (procedura questa, tra l'altro, già analizzata – e censurata – nei giudizi instaurati presso i tribunali italiani sopra analizzati).

Nell'esporre le proprie *policy*, *Apple* sottolinea l'importanza del rispetto della *privacy* dell'utente, ma, come dimostrato dalla giurisprudenza italiana, le stesse non possono sovrastare le disposizioni nazionali che tutelano gli interessi meritevoli di protezione dei familiari (*ex art. 2-terdecies* Codice Privacy).

### ***LinkedIn***

*LinkedIn*, data la sua natura professionale, adotta un approccio specifico. La piattaforma non dispone di strumenti proattivi che permettano agli utenti di pianificare in vita la gestione del proprio *account post mortem*, come la designazione di un contatto erede.

Tuttavia, offre due opzioni principali ai rappresentanti autorizzati di un utente deceduto, corrispondenti, in alternativa tra loro, alla chiusura dell'*account* oppure alla commemorazione dello stesso.

Nel primo caso, una persona autorizzata (solitamente un esecutore testamentario o un familiare con documentazione legale appropriata) può richiedere la chiusura definitiva dell'*account*. Questa operazione comporta la rimozione permanente del profilo e delle informazioni associate. Nel secondo, invece, è possibile richiedere che l'*account* venga trasformato in un profilo commemorativo. In questo caso, il profilo viene contrassegnato come commemorativo, con uno specifico elemento grafico distintivo come ricordo, e l'accesso all'*account* viene bloccato, preservando però il profilo come una sorta di lascito professionale.

Per entrambe le richieste, *LinkedIn* esige una documentazione rigorosa, che include generalmente il nome completo del membro deceduto, l'URL del suo profilo *LinkedIn*, l'indirizzo *e-mail* associato, la data del decesso, una copia del certificato di morte e documenti legali che attestino l'autorità del richiedente ad agire per conto del defunto.

Persone non formalmente autorizzate possono comunque segnalare un utente come deceduto, producendo come effetto quello della sola commemorazione del profilo. È da notare che, in assenza di interventi, il profilo *LinkedIn* di un utente deceduto potrebbe rimanere attivo e visibile.

### ***TikTok***

L'app *TikTok* si è occupata della gestione degli *account* di soggetti defunti solo recentemente: in uno degli ultimi aggiornamenti è apparsa infatti una nuova funzione tra le impostazioni, che permette di richiedere, da parte dei familiari, di trasformare l'*account* di un utente scomparso in “profilo commemorativo”, attraverso l'invio di un apposito modulo e facendo in modo, così, che tutti i *post*, le foto, e i video della persona deceduta rimangano visibili al pubblico con cui sono stati condivisi inizialmente; in alternativa, è possibile, altresì, chiedere al *social* che l'*account* venga eliminato irrevocabilmente, fornendo però prova della parentela ai fini dell'accoglimento della richiesta.

### ***X (precedentemente Twitter)***

Attualmente, *X* non offre una funzione di *account* commemorativo simile a quelle di *Facebook* o *Instagram*. La piattaforma consente ai familiari più stretti o a persone autorizzate ad agire per conto del patrimonio del defunto di richiedere la disattivazione dell'*account*.

Per avviare tale procedura, è necessario fornire informazioni dettagliate sul defunto, una copia del documento d'identità del richiedente e una copia del certificato di morte. Una volta verificata la documentazione, *X* procede con la rimozione permanente dell'*account* e di tutti i *tweet* associati.

Recentemente, sono emerse discussioni riguardo a *policy* di eliminazione degli *account* inattivi da parte di *X*, il che potrebbe avere un impatto su quelli appartenenti a persone decedute, con il rischio di perdita di contenuti storicamente rilevanti o di valore affettivo per i congiunti.

### ***Amazon***

*Amazon*, colosso dell'*e-commerce* e fornitore di una vasta gamma di servizi digitali (film e musica in *streaming*, *e-book*, archiviazione *online* specificamente dedicato a foto e video), adotta un approccio incentrato principalmente sulla chiusura dell'*account* e sulla protezione dei dati del cliente deceduto. Non sembrano essere presenti, allo stato attuale, funzionalità proattive paragonabili al “Contatto Erede” di altre piattaforme, né opzioni di commemorazione dell'*account*.

La *policy* di *Amazon* prevede un supporto specifico in caso di decesso: prima di intraprendere qualsiasi azione sull'*account* di una persona deceduta, *Amazon* richiede una verifica rigorosa per assicurarsi che la richiesta provenga da una persona autorizzata ad agire per conto del patrimonio del defunto, mediante esibizione di documentazione ufficiale e certificata che attesti la titolarità del richiedente, nonché i dati del defunto e del suo profilo.

L'azione principale che può essere richiesta è la chiusura dell'*account*. *Amazon* sottolinea che tale chiusura è un'azione permanente e irreversibile. Una volta chiuso l'*account*, tutti i prodotti e i servizi digitali accessibili tramite quell'*account* non saranno più disponibili. Questo include i vari contenuti digitali acquistati o i dati archiviati. *Amazon* specifica che i documenti forniti per la verifica verranno eliminati dopo la validazione, al fine di proteggere la *privacy*.

Non vi sono indicazioni chiare sulla possibilità per gli eredi di accedere o recuperare specifici contenuti digitali, se non attraverso l'accesso diretto all'*account* qualora se ne conoscano le credenziali (scenario che però esula dalla procedura formale con *Amazon*).

### III.4. Considerazioni conclusive

Dall'analisi condotta delle *policy* adottate dalle principali piattaforme digitali emerge un quadro eterogeneo e in continua evoluzione, che riflette la crescente consapevolezza, anche da parte dei *provider* digitali, della necessità di affrontare in modo strutturato la questione della gestione *post mortem* degli *account*. Le soluzioni adottate variano sensibilmente da piattaforma a piattaforma, sia in termini di strumenti messi a disposizione degli utenti in vita, sia per quanto riguarda le procedure attivabili dai familiari o dai rappresentanti legali dopo il decesso.

Alcuni operatori, come *Meta* e *Apple*, si distinguono per l'introduzione di strumenti proattivi che consentono all'utente di pianificare in anticipo il destino del proprio profilo digitale, attraverso la designazione di un contatto erede o la definizione di preferenze specifiche. Altri, come *Google*, offrono opzioni simili, seppur con un'impostazione maggiormente orientata alla gestione dei dati piuttosto che del profilo in sé. In contrasto, piattaforme come *LinkedIn*, *TikTok*, *X* e *Amazon* si limitano a prevedere procedure *post mortem*, spesso complesse e poco trasparenti, che richiedono una documentazione rigorosa e non sempre garantiscono un accesso effettivo ai contenuti digitali del defunto.

Un aspetto particolarmente rilevante, emerso nel confronto, riguarda la distinzione tra due categorie di contenuti digitali: da un lato, i contenuti personali creati o caricati dall'utente (come fotografie, video, documenti, messaggi), e dall'altro, contenuti digitali soggetti a licenza d'uso dietro pagamento di un prezzo (come film, musica, *e-book*).

Nel primo caso, i contenuti personali sono generalmente considerati parte del patrimonio digitale dell'utente e, in linea di principio, trasmissibili agli eredi. Tuttavia, l'accesso effettivo a tali dati è spesso subordinato alla presenza di strumenti predisposti in vita (come il "contatto erede" o la "gestione *account* inattivo") o, in loro assenza, a complesse procedure legali che richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le piattaforme tendono a tutelare la *privacy* del defunto, ma ciò può tradursi in un ostacolo per i familiari che intendano recuperare ricordi o documenti di valore affettivo.

Diversamente, per quanto riguarda i contenuti digitali acquistati, in molti casi l'utente non ne acquisisce la proprietà piena, bensì una licenza d'uso personale, non trasferibile e limitata nel tempo<sup>126</sup>. Questo significa che, alla morte dell'utente, tali contenuti non

---

<sup>126</sup> La questione della trasmissione ereditaria dei beni digitali ha acquisito crescente rilevanza, come dimostrato anche da un caso mediatico che, seppur basato su un'informazione rivelatasi inesatta circa un noto attore hollywoodiano e la sua libreria musicale su *iTunes*, ha evidenziato una problematica giuridica di grande attualità. Come analizzato da G. RESTA, *La "morte digitale"*, cit., p. 891 ss., «in un contesto di crescente 'dematerializzazione', nel quale viene progressivamente meno il valore del supporto fisico e



entrano automaticamente nell'asse ereditario e non possono essere trasmessi agli eredi, salvo diversa previsione contrattuale. È il caso, ad esempio, di *Apple*, che esclude espressamente la trasmissibilità di film, musica o libri acquistati tramite i propri servizi. Anche *Amazon* adotta un'impostazione simile, limitando l'accesso ai contenuti digitali acquistati e non prevedendo strumenti per il loro trasferimento *post mortem*.

Ciò che accomuna la maggior parte delle *policy* esaminate è, comunque, la centralità attribuita alla tutela della *privacy* dell'utente deceduto, principio che, seppur meritevole di protezione, rischia talvolta di tradursi in un ostacolo per i familiari, i quali si trovano a dover affrontare *iter* burocratici onerosi e, in alcuni casi, insormontabili. In assenza di una normativa uniforme e vincolante, le scelte dei *provider* appaiono spesso discrezionali, con margini di valutazione ampi e non sempre condivisibili.

In definitiva, l'analisi comparativa evidenzia la necessità di un intervento normativo che, pur rispettando l'autonomia contrattuale delle piattaforme e la riservatezza degli utenti, possa offrire un quadro di riferimento chiaro e garantire un equilibrio tra i diritti dei soggetti deceduti e quelli dei loro eredi. Solo in tal modo sarà possibile assicurare una gestione del patrimonio digitale che sia realmente rispettosa della dignità della persona, anche oltre la vita.

Alla luce di quanto emerso, risulta evidente come la gestione del patrimonio digitale *post mortem* sollevi questioni complesse e articolate dal punto di vista giuridico. In questo contesto, assume particolare rilievo l'intervento del Parlamento europeo, che, nella Dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 23 gennaio 2023<sup>127</sup>, ha dedicato una specifica attenzione al tema dell'eredità digitale. All'interno del Capitolo V, intitolato alla "*vita privata e al controllo individuale sui dati*", si afferma infatti che "*ogni persona dovrebbe essere in grado di determinare la propria eredità digitale e decidere cosa succede, dopo la sua morte, ai propri account personali e alle informazioni che la riguardano*".

Questa presa di posizione, seppur sintetica, rappresenta un passaggio significativo: per la prima volta, un documento di indirizzo politico e istituzionale dell'Unione Europea riconosce esplicitamente il diritto dell'individuo a disporre del proprio patrimonio digitale

---

acquista importanza decisiva l'accesso, nel quale quindi il tipo negoziale della compravendita perde rilievo a vantaggio di quello della licenza (si pensi a *Spotify* o a *ITunes* nel campo musicale), diviene indispensabile capire in che modo la regola contrattuale disciplini la vicenda successoria. In particolare, è interessante porsi il quesito se le condizioni generali di contratto alle quali è necessario aderire ai fini all'attivazione del servizio permettano o escludano il subentro degli eredi nella posizione contrattuale o quanto meno legittimino – nell'ipotesi dell'intrasferibilità del rapporto negoziale – l'acquisto e la trasmissione dei beni che ne costituiscono l'oggetto».

<sup>127</sup> Il testo completo del documento è reperibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C\\_.2023.023.01.0001.01.JTA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A023%3AFULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.023.01.0001.01.JTA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A023%3AFULL)

anche oltre la vita. Si tratta di un'affermazione che, pur non avendo valore normativo vincolante, contribuisce a orientare il dibattito giuridico e a sollecitare gli Stati membri verso l'adozione di strumenti normativi più chiari e coerenti.

In tal senso, la Dichiarazione europea si pone in continuità con le istanze emerse dalla prassi e dalla giurisprudenza, nonché con le esigenze manifestate dagli utenti e dai loro familiari, spesso lasciati soli ad affrontare l'opacità delle *policy* contrattuali e l'inerzia dei grandi operatori digitali. Essa rafforza l'idea che il patrimonio digitale non possa essere considerato un ambito residuale o meramente tecnico, ma debba essere riconosciuto come parte integrante della sfera giuridica e personale dell'individuo, meritevole di tutela anche dopo la morte.

## CONCLUSIONE

Nel contesto di una società sempre più permeata dalla dimensione digitale, la questione della tutela dei dati personali *post mortem* si impone come una sfida complessa e attuale del diritto contemporaneo. La crescente produzione di contenuti digitali da parte degli individui, unita alla natura pervasiva delle tecnologie dell'informazione, ha reso evidente la necessità di ripensare le categorie giuridiche tradizionali, adattandole a una realtà in cui la vita digitale continua a produrre effetti anche oltre la morte fisica del soggetto.

Il GDPR, pur rappresentando un punto di svolta nella protezione dei dati personali, ha volutamente escluso dal proprio ambito di applicazione i dati dei soggetti deceduti, lasciando agli Stati membri il compito di colmare tale lacuna normativa. In questo scenario, l'ordinamento italiano si è distinto per aver introdotto l'art. 2-*terdecies* del Codice Privacy, offrendo una disciplina che ha consentito alla giurisprudenza di riconoscere e tutelare le esigenze affettive, memoriali e patrimoniali dei familiari del defunto, seppur presentando alcune criticità interpretative.

In primo luogo, si avverte l'esigenza di una maggiore chiarezza circa la natura giuridica dei diritti esercitabili *post mortem*: se essi debbano essere considerati come diritti trasmissibili *iure hereditatis*, come diritti nuovi esercitati *iure proprio* dai soggetti legittimati, o come forme di tutela rimediale della personalità del defunto. La mancanza di una qualificazione univoca genera incertezza applicativa e rischia di compromettere l'effettività della tutela.

In secondo luogo, l'art. 2-*terdecies*, pur riconoscendo la possibilità per l'interessato di vietare l'esercizio dei diritti *post mortem*, subordina tale divieto a requisiti formali stringenti (dichiarazione scritta, specifica, libera e informata). Sebbene tale previsione sia ispirata alla necessità di evitare abusi, essa rischia di risultare eccessivamente rigida, soprattutto in un contesto in cui la consapevolezza degli utenti circa la sorte dei propri dati digitali è ancora limitata. Sarebbe auspicabile, in tal senso, l'introduzione di strumenti giuridici più flessibili e accessibili, come la possibilità di designare un "erede digitale" attraverso piattaforme certificate o registri pubblici, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti, favorendo così una maggiore autodeterminazione.

Attraverso l'analisi comparata dei modelli normativi europei e internazionali, nonché delle prime significative pronunce giurisprudenziali italiane, è emersa la necessità di un approccio più organico e armonizzato, capace di bilanciare le scelte del soggetto sulla sorte dei suoi dati con i diritti degli eredi e dei terzi legittimati. La riflessione sull'eredità digitale,

in particolare, ha messo in luce la complessità di un fenomeno che travalica i confini del diritto successorio tradizionale, coinvolgendo aspetti etici, tecnologici e relazionali.

In definitiva, la protezione dei dati personali *post mortem* non può più essere considerata un ambito marginale del diritto, ma deve essere riconosciuta come una componente essenziale della tutela della persona, anche oltre la sua esistenza fisica. In attesa di un intervento normativo più incisivo, appare fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra gli individui e una più chiara responsabilizzazione da parte dei fornitori di servizi digitali, affinché la memoria, la dignità e la volontà del defunto possano trovare adeguata tutela anche nell'era digitale.

## BIBLIOGRAFIA

- ALPA G., *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e Impresa*, 2017
- AMATUCCI A., *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1964, I
- BALLARINO T., *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013
- BARBA V., *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in AA.VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2016
- BARTOLI R., *Con una lezione di ermeneutica le Sezioni Unite Parificano i conviventi ai coniugi*, in *Diritto penale e processo*, 2021
- BELLANTE M., *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013
- BERLEE A., *Digital Inheritance in the Netherlands*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2017
- BONILINI G., *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009
- BONILINI G., *Nozioni di diritto ereditario*, Torino, 1986
- BONOMI A., *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015
- CAHN N., *Postmortem Life On-Line*, in *25 Probate & Property*, 2011
- CALOGERO M., *Sub art. 456 cod. civ.*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Codice Civile. Commentario*, Milano, 2006
- CAMARDI C., *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018
- CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2015
- CARBONE V., *Rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio*, in *Corriere giuridico*, 2013
- CARRARO L., *Il diritto sui ricordi di famiglia*, in *Studi in onore di A. Cicu*, I, Milano, 1951
- CARROLL E., *Digital Assets: A Clearer Definition*, *Digital Est. Resource*, 30 gennaio 2012, in *thedigitalbeyond.com*
- CICCIA MESSINA A., *Guida al Codice Privacy*, Milano, 2018
- CINQUE M., *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012

- CLUZEL-MÉTAYER L., *La loi pour une République numérique: l'écosystème de la donnée saisi par le droit*, in *Actualité juridique Droit administratif*, 2017
- CONFORTINI V., *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino, 2023
- COSSALTER P., *Le droit d'accès aux données personnelles s'éteint avec le défunt*, in *Revue générale du droit*, 2016
- CUFFARO V., *Cancellare i dati. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in ZORZI GALGANO N. (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019
- CUFFARO V., *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corriere Giuridico*, 2019
- DE FRANCESCHI A., *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017
- DEPLANO S., *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in PERLINGIERI C., RUGGIERI L. (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015
- DE ROSA R. E., *Trasmissibilità mortis causa del "patrimonio digitale"*, in *Notariato*, 2021
- DELLE MONACHE S., *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020
- DI CIOMMO F., *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in CUFFARO V., D'ORAZIO R., RICCIUTO V. (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019
- DI STASO N., *Il mandato post mortem exequendum*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011
- FINOCCHIARO G., *Diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Giustizia Civile*, 2019
- FINOCCHIARO G., *La protezione dei dati personali e la tutela dell'identità*, in FINOCCHIARO G., DELFINI F. (a cura di), *Diritto dell'informatica*, Torino, 2014
- FINOCCHIARO G., *Le Sezioni Unite sul diritto all'oblio*, in *Giustizia civile*, 2019
- FORNASARI G., *Applicazione dell'art. 384 c.p. e famiglia di fatto: brusco overruling delle Sezioni Unite*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2021
- GERBO F., *Dell'eredità informatica*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017
- GROSSO G., BURDESE A., *Le successioni*, in VASSALLI F. (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1977
- LAGHEZZA P., *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro italiano*
- LIPARI N., *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004
- LIPARI N., *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016
- LO SURDO C., *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*, in *Danno e responsabilità*, 1998

- MAGNANI A., *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita Notarile*, 2019
- MAGNANI A., *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 2014
- MAISONNIER A., DUPUIS-BERNARD R., LÉTINIER H., *L'incidence de la mort physique sur les données numériques: que faire de ses données?*, in *La Semaine Juridique Notariale et Immobilière*, 2021
- MANIACI A., D'ARMINIO MONFORTE A., "Eredità digitale" e accesso ai dati personali del defunto, in *Diritto di internet*, 2022
- MANIACI A., D'ARMINIO MONFORTE A., *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Corriere giuridico*, 2020
- MARINO G., *La "successione digitale"*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2018
- MARINO G., *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa*, Napoli, 2022
- MARTINI M., *Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen Persönlichkeitsschutzes im Internet*, in *JuristenZeitung*, 2012
- MARTONE I., *Sulla trasmissibilità a causa di morte dei 'dati personali': l'intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza*, in BALLERINI L., BUSET G., PERTOT T., REGA L. (a cura di), *Nuovi modelli di diritto successorio: prospettive interne, europee e comparate*, Atti del Convegno, Trieste, 2022
- MASPES I., *Morte digitale e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2021
- METALLINOS N., *Conditions de l'extension de la notion de personne concernée aux héritiers*, in *Communication Commerce Electronique*, 2017
- MOLLO A., *L'eredità digitale*, in *Famiglia*, 2017
- NERVI A., *I diritti dell'interessato*, in CUFFARO V., D'ORAZIO R. (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007
- PARDINI S., *sub art. 13, II*, in BIANCA C.M., BUSNELLI F.D. (a cura di), *Tutela della privacy. Commentario alla l. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999
- PERLINGIERI C., *Gli accordi tra i siti di social network e gli utenti*, in PERLINGIERI C., RUGGERI L. (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015
- PERLINGIERI G., *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità del testamento*, in *Rassegna di diritto civile*, 2016
- PERLINGIERI P., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005
- PINTO F., *Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive "digitali"*, in *Rivista del notariato*, 2021
- PIZZONIA M. E., *Eredità digitale e successione nei rapporti virtuali*, in *Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi*, Padova, 2018

- QUARTA A., SMORTO G., *Diritto privato dei mercati digitali*, Milano, 2020
- RESCIGNO P., *L'individuo e la comunità familiare*, in *Persona e comunità*, II, Padova, 1987
- RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005
- RESTA G., *Digital Platforms under Italian Law*, in BLAUROCK U., SCHMIDT-KESSEL M. (a cura di), *Plattformen: Geschäftsmodell und Verträge*, Baden-Baden, 2018
- RESTA G., *Identità personale e identità digitale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007
- RESTA G., *I diritti della personalità*, in BONILINI G. (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009
- RESTA G., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015
- RESTA G., *L'accesso post morte ai dati personali: il caso Apple*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021
- RESTA G., *La morte digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014
- RESTA G., *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, 2019
- RESTA G., *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in SCOLA S., TESCARO M. (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, Volume II, *Esperienze straniere*, ARROYO AMAYUELAS E., BALDUS C., DE CARVALHO GOMES E., LEROYER A.-M., LU Q., RAINER J.M. (a cura di), con prefazione di ZACCARIA A., Napoli, 2019
- RESTA G., ZENO-ZENCOVICH V., *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2018
- RICCI A., *I diritti dell'interessato*, in FINOCCHIARO G. (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017
- RODOTÀ S., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014
- RUSCELLO F., *Introduzione*, in CASTELLANI G., CORDIANO A. (a cura di), *La famiglia nella società contemporanea*, Roma, 2016
- SASSO I., *La tutela dei dati personali "digitali" dopo la morte dell'interessato (alla luce del regolamento UE 2016/679)*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019
- SCHMIDT-KESSEL M., PERTOT T., *"Donazione" di dati personali e risvolti successori*, in SCOLA S., TESCARO M. (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, Volume II, *Esperienze straniere*, ARROYO AMAYUELAS E., BALDUS C., DE CARVALHO GOMES E., LEROYER A.-M., LU Q., RAINER J.M. (a cura di), con prefazione di A. ZACCARIA, Napoli, 2019
- SPANGARO A., *La tutela postmortale dei dati personali del defunto*, in *Contratto e Impresa*, 2021



STANZIONE M. G., *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Europa e Diritto Privato*, 2016

THOBANI S., *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità*, in *Europa e diritto privato*, 2016

TROIANO S., *Il diritto alla portabilità dei dati personali*, in ZORZI GALGANO N. (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019

TROLLI F., *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e limiti al loro trattamento*, in *Juscivile*, 2019

TROMBETTA PANIGADI F., *Osservazioni sulla futura disciplina comunitaria in materia di successioni per causa di morte*, in VENTURINI G., BARIATTI S. (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, I, Milano, 2009

UBERTAZZI L. C., *I diritti d'autore e connessi*, Milano, 2000

VESTO A., *Successione digitale e circolazione dei beni online*, *Note in tema di eredità digitale*, Napoli, 2020

VIGNOTTO A., *La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane*, in *Famiglia e diritto*, 2022

VIGORITO A., *La 'persistenza' postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2021

ZACCARIA A., *Diritti extra-patrimoniali e successioni. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988

ZACCARIA A., *La successione mortis causa nei diritti di disporre dei dati personali digitalizzati*, in *Studium iuris*, 2020

ZOPPINI A., *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Rivista di diritto civile*, 2000

## **FONTI**

### **Fonti normative europee**

Trattato sull'Unione Europea (TUE)

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

Regolamento UE n. 2016/679, *Regolamento generale sulla protezione dei dati* (GDPR)

Regolamento UE n. 2012/650, *Competenza, legge applicabile in materia di successione e certificato successorio europeo*

Direttiva CE n. 95/46, *Protezione dei dati di carattere personale*

Direttiva UE n. 2016/1148, *NIS (Network Information Security)*

Direttiva UE n. 1535/2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)

### **Fonti normative nazionali**

Costituzione Italiana

Codice civile

Codice di procedura civile

D.lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali*

D.lgs. n. 101/2018, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*

L. n. 675/1996, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*

L. n. 633/1941, *Legge sul diritto d'autore*

L. n. 76/2016, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

### **Fonti normative estere**

Codice civile tedesco, *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*

Ley Orgánica 3/2018, *de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LODP)*

*Lei n. 58/2019, Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados*

*Loi n. 78-17, du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés*

*Irish Data Protection (Amendment) Act 2003*

*UK Data Protection Act 2018*

*Swedish Personal Data Act (1998:204)*

*Estonian Personal Data Protection Act 2018*

*US Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)*

*US Electronic Communications Privacy Act (ECPA)*

*Canadian Uniform Access to Digital Assets by Fiduciary Act (UADAF)*

### **Giurisprudenza italiana**

Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 novembre 2020, n. 10381

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 luglio 2019, n. 19681

Cassazione Civile, sezione III, 9 aprile 1998, n. 3679

Cassazione Civile, sezione III, 5 aprile 2012, n. 5525

Cassazione Civile, sezione III, 26 giugno 2013, n. 16111

Tribunale Milano, 10 luglio 2013, n. 9763

Tribunale di Milano, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2021, procedimento n. R.G. 2020/44578

Tribunale di Bologna, Sez. I civile, ordinanza del 25 novembre 2021, procedimento n. R.G 2021/9686

Tribunale di Roma, Sez. VIII civile, ordinanza 10 febbraio 2022, procedimento n. R.G 2021/63936

### **Giurisprudenza estera**

Bundesgerichtshof (BGH), sentenza 12 luglio 2018, III ZR 183/17.

Conseil d'État, 8 giugno 2016, n. 386525

Conseil d'État, 7 giugno 2017, n. 399446

Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 ottobre 1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi, ric. n. 18535/91

Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda, ric. n. 16969/90

Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, ric. n. 30141/04

Corte europea dei diritti dell'uomo, 14 dicembre 2017, Orlandi c. Italia, ric. n. 26431/12

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 2 dicembre 2010, causa C-108/09, (Ker-Optika)

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20 dicembre 2017, causa C-434/15 (*Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL*).

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 13 maggio 2014, causa C-131/12 (*Google Spain SL e Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*)

### **Atti del Garante per la protezione dei dati personali**

Garante Privacy, provvedimento n. 207 del 29 ottobre 2020, doc. web n. 9509538

Garante Privacy, provvedimento n. 171 del 26 settembre 2019, doc. web n. 9164349

Garante Privacy, provvedimento n. 107 del 21 marzo 2012, doc. web n. 1889154

Garante Privacy, decisione su ricorso del 19 dicembre 2002, doc. web n. 1067167

Garante Privacy, parere n. 312 del 22 maggio 2018, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, doc. web n. 9163359

### **Atti di indirizzo**

Considerando 27 del GDPR

Comunicazione della Commissione europea del 6 maggio 2015, COM (2015) 192, “*Strategia per il mercato unico digitale*”

Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, (2023/C 23/01), del 23 gennaio 2023

Opinione 4/2007 del Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29), 01248/07/EN WP 136